



## Fortunato Freni

(associato di Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa  
nell'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

### Codici di autodisciplina e libertà di coscienza: per una democrazia più partecipativa e solidale \*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione - 2. Un primo inventario dell'impegno sociale eticamente motivato: a) filantropia; b) ambientalismo, animalismo e veganismo; c) *clubs service*; d) valorizzazione dei beni culturali; e) agricoltura sociale; f) oratori; g) finanza etica e *sharing economy*; h) fondazioni familiari; i) *social streets*; l) architettura sociale; m) orti urbani collettivi - 3. I codici di autodisciplina e la libertà di coscienza come *trade union* tra ordine giuridico e ordini spirituali - 4. Conclusioni.

#### 1 - Introduzione

Proprio in un'epoca in cui l'etica tradizionale sembra avere smarrito la capacità di orientare la condotta umana, negli ultimi tempi si avverte un rinnovato fervore verso i valori. Questo processo, caratterizzato da un vieppiù diffuso riferimento alla coscienza personale, spinge gruppi di soggetti anche fra loro eterogenei (associazioni di volontariato, comunità di utenti e consumatori, cooperative del credito, movimenti ambientalisti, organizzazioni umanitarie, gruppi di auto-aiuto, categorie professionali, ecc.) a impegnarsi direttamente in azioni socialmente responsabili. Contestualmente, avvertendo il bisogno di manifestare in maniera più chiara possibile i principi etico-culturali a cui detti gruppi si ispirano nello svolgimento del loro impegno sociale, essi spesso codificano in carte di autodeterminazione o statuti o codici di condotta i propri valori di riferimento. Queste formazioni sociali, con l'impiego di tali strumenti, si propongono, fra l'altro, di salvaguardare e valorizzare una propria coesione o identità culturale, che rivendicano come originale e, comunque sia, indipendente dai tradizionali indirizzi etico-religiosi. Per questi gruppi, quindi, il particolare impegno sociale non è un *hobby* o un lavoro qualsiasi: è invece talmente importante per i loro membri, da elevarsi a "regola di vita", da determinare il loro "stile di vita"; è, insomma, una "missione" che identifica l'intero gruppo, in quanto promana da una unitaria visione dell'esistenza e dà "senso" al rapporto con gli altri esseri viventi e il mondo.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.



La situazione appena descritta richiama alla mente i fenomeni aggregativi di matrice religiosa. Invero, tra le varie origini etimologiche di “religione”, si annovera anche il termine “*religare*” (vedi Lattanzio e Agostino d’Ippona), nel senso di legare insieme gli uomini e Dio, e rappresenta bene l’afflato, l’unione che accomuna tutti gli uomini che condividono una medesima fede nel messaggio promanante da un essere trascendente e benevolo. A questa accezione di legame, per così dire, *ad intra*, cioè di coesione identitaria del gruppo di fedeli, si accompagna di solito un’accezione *ad extra*, ossia di condivisione empatica dei problemi del prossimo, cioè di tutte le persone anche non correligionarie, nella consapevolezza di essere legati agli altri (vicini e lontani) in un comune destino<sup>1</sup>. In definitiva, il gruppo religioso avverte il bisogno di mettere in pratica le regole che identificano il proprio messaggio di fede, al fine di contribuire insieme a migliorare le condizioni di vita materiale e spirituale dei soggetti più sfortunati.

Tale fenomeno di elaborazione e applicazione di precetti morali tipici, travalica il particolare settore religioso, e si riscontra pure in altri ambiti ove rilevano *analogamente* visioni e giudizi di carattere etico-spirituale, cioè non prettamente di matrice confessionale, ma comunque sia culturale. Invero, anche le Confessioni manifestano il loro impegno religioso in un progetto culturale per veicolare il messaggio di fede attraverso una cultura che coinvolga il maggior numero di persone in un particolare itinerario (umano) di ricerca della verità (spirituale). Infatti, la fede, ogni fede, si unisce alla ragione nell’incessante *iter* di ricerca della verità, e in tal modo si fa cultura, vive in molte specifiche culture sociali dell’uomo<sup>2</sup>. Del resto, atteso che ogni esperienza umana è culturale, anche

---

<sup>1</sup> Cfr. L. VIOLINI, *Rigenerare le istituzioni, questione vitale*, in [www.oasiscenter.eu](http://www.oasiscenter.eu), 8 ottobre 2014. Sul fattore religioso come legame tra i diversi si segnala “*Religare*”. *Religious diversity and secular models in Europe – Innovative approaches to law and policy*: un progetto di ricerca europeo triennale finanziato dalla Commissione Europea, concluso nel 2013, su cui v. [www.religareproject.eu](http://www.religareproject.eu), e S. FERRARI, “*Religare*”. *Progetto della Commissione europea*, intervista di D. Romano, in *Coscienza e libertà*, 2013, p. 35 ss.

<sup>2</sup> In proposito, FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre Francesco al Consiglio d’Europa*, 25 novembre 2014, afferma: «Nella visione cristiana ragione e fede, religione e società, sono chiamate a illuminarsi reciprocamente, sostenendosi a vicenda e, se necessario, purificandosi scambievolmente dagli estremismi ideologici in cui possono cadere. L’intera società europea non può che trarre giovamento da un nesso ravvivato tra i due ambiti, sia per far fronte a un fondamentalismo religioso che è soprattutto nemico di Dio, sia per avviare a una ragione “ridotta”, che non rende onore all’uomo». “Il fondamentalismo religioso, infatti, prima ancora di scartare gli esseri umani perpetrando orrendi massacri, rifiuta Dio stesso, relegandolo a un mero pretesto ideologico”: FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre Francesco in occasione degli auguri del corpo*



la fede o esperienza religiosa è cultura, altrimenti non sarebbe tipica dell'uomo. Ma, se è vero che la fede si fa cultura grazie all'apporto della ragione, tuttavia non può pretendere di identificarsi totalmente con una sola specifica cultura, come se fosse l'unica vera, perché la trascende, in quanto la logica a essa sottesa non è totalmente percepibile dalla ragione umana: da qui l'utilità di un accostamento e di una convivenza tra pluralismo religioso e culturale<sup>3</sup>. In effetti, la libertà religiosa, che si basa sul diritto di elaborare e praticare principi etici, è sempre più spesso accostata alla libertà di coscienza, di pensiero, di credo e di convinzione, in un'ottica che non ammette discriminazioni o privilegi fra le diversità, siano esse culturali, religiose o etniche. Pronunciamenti in tal senso provengono, già da tempo, non solo da attenta dottrina (in particolare) ecclesiasticistica italiana, ma anche dalle istituzioni europee e dagli altri organismi sovranazionali, che invocano la corretta applicazione statutale della normativa internazionale<sup>4</sup>. Emerge così la non esclusività delle

---

*diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, 12 gennaio 2015. Su questi punti, in chiave storica, può leggersi **F. BUZZI**, *Tolleranza e libertà religiosa in età moderna: un percorso tra Rivelazione e Ragione*, Centro Ambrosiano, Milano, 2013.

<sup>3</sup> Ogni religione, essendo anche cultura, è, in altri termini, esperienza concreta, storica di uomini che cercano la verità, che testimoniano quotidianamente con le loro condotte la "propria" conoscenza della verità. A mero titolo esemplificativo si ricorda che, a seguito del *Progetto culturale orientato in senso cristiano*, voluto dalla CEI sin dal 1996, nel 1997 venne costituito all'interno della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana il "Servizio nazionale per il progetto culturale", come centro di raccordo per i diversi soggetti impegnati nell'attuazione di detto "progetto culturale": le diocesi, in ciascuna delle quali opera un "referente diocesano per il progetto culturale", i centri culturali cattolici, le associazioni e i movimenti, gli ordini religiosi, le Facoltà teologiche, le riviste e gli intellettuali di matrice cattolica. Il Servizio nazionale collabora con gli Uffici della CEI per sviluppare l'aspetto culturale dell'evangelizzazione nei diversi settori della vita della Chiesa, svolgendo, fra l'altro, un'azione di monitoraggio, di osservatorio e di documentazione sulle iniziative volte a coniugare fede e cultura: da [www.progettoculturale.it](http://www.progettoculturale.it). Sembra opportuno segnalare, al riguardo, un volume, che fornisce «un contributo per sostenere tutte quelle iniziative formative (e autoformative) rivolte a offrire riferimenti e contenuti per la crescita di una coscienza politica "da cittadini e da cristiani", nel contesto delle trasformazioni che stiamo vivendo»: **E. PREZIOSI**, *Una sola è la città. Argomenti per un rinnovato impegno politico dei credenti*, Ave, Roma, 2014.

<sup>4</sup> «Infatti, già a partire dalla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* si riconosce a ogni persona un diritto unitariamente considerato "alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione" [art. 9]. Il ricorso ai termini "religione", "credo" e "convinzione" accolti come equivalenti, lascia chiaramente intendere come si sia voluto estendere la tutela a esperienze dello spirito non perfettamente inquadrabili nei contesti culturali delle religioni tradizionali del continente europeo: ciò, appunto, al fine d'eliminare ogni forma d'intolleranza e di discriminazione in ragione del credo



Confessioni religiose nell'essere comunità portatrici di una propria e originale concezione del mondo, i cui principi vengono codificati nelle forme statutarie costituzionalmente previste (per l'Italia, *ex art. 8, co. 2, Cost.*), dando vita in definitiva a un autonomo *corpus* di regole (ordinamento), destinate in primo luogo a disciplinare la vita e l'identità del gruppo, ma anche il rapporto tra questo e gli altri gruppi e la condotta che il singolo membro tiene nella più ampia comunità politica<sup>5</sup>.

Quando si parla di gruppi a forte connotazione identitaria, che si avvalgono al loro interno di un autonomo potere disciplinare, si potrebbe *prima facie* essere indotti a evocare esclusivamente concetti quali "spirito di corpo" o peggio ancora "di parte"; e invece parecchi di questi gruppi etici, per fortuna, non vivono con un ostile atteggiamento di gelosa chiusura

---

professato e di favorire la "piena ed effettiva attuazione della libertà di ... religione o convinzione": **G. CASUSCELLI**, *Ancora sulla nozione di "confessione religiosa": il caso di Scientology*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998/3, p. 824 s. L'A., *ibidem*, in nota 32, cita altre fonti internazionali e sovranazionali che utilizzano in maniera equivalente i termini "religione", "convinzione", "pensiero", "coscienza", "credo". Da ultimo, **S. RODOTÀ**, *Libertà religiosa e cittadinanza, aspetti giuridici e reciproche connessioni*, in *Coscienza e libertà*, 2013, p. 80, fa notare che la *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, oltre ad avere riprodotto all'art. 10, co. 1, l'art. 9 CEDU, «poi, nell'articolo 21, ma in realtà nell'articolo 22, ha usato questa formula [...]: "L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica". Quest'articolo potrebbe essere letto, ed è stato anche letto, come una non attribuzione di un privilegio alla dimensione religiosa, perché sono elencati insieme "diversità culturali", "religiose" e "linguistiche". Quindi, la diversità religiosa, e il fenomeno religioso in quanto tale, non trova nella carta un riconoscimento superiore a quello di altre forme di diversità che qui sono elencate e indicate come diversità culturali e linguistiche».

<sup>5</sup> «In questo senso possono essere considerati "ordinamenti giuridici" quei gruppi culturali che presentano analogie rispetto alla capacità normativa espressa dalle istituzioni religiose, dotate della forza di imporre ai loro aderenti norme di comportamento connotate da uno specifico senso di doverosità destinato a restare nel tempo, che non sempre si trova nella semplice ripetizione di un costume culturale, di per sé sottoposto sia all'evoluzione del tempo sia alle influenze delle altre culture. Non bisogna infatti confondere gli aspetti culturali connessi all'appartenenza religiosa con quest'ultima presa in termini assoluti. Ovviamente, anche la cultura religiosa si evolve, resta influenzata dai contatti che subisce e si presenta in modi differenziati, ma tali differenze non intaccano il cuore della doverosità religiosa, strettamente ancorato a valori e leggi tendenzialmente immutabili. È certamente possibile supporre l'esistenza di comunità culturali a loro volta ancorate a valori di fondo immutabili e caratterizzanti, tali da produrre regole o comportamenti prescrittivi analoghi a quelli religiosi, [e] anche in questi casi ovviamente la legge deve tutelare da possibili discriminazioni». Peraltro, L'A. aggiunge: "la specificità dell'argomento religioso costruisce l'analogia con quello culturale, e non l'inverso; perciò sembra legittimo che quello religioso, in termini giuridici, rimanga prevalente": **P. CONSORTI**, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa University Press, Pisa, 2013, p. 209 s.



autarchica all'interno della propria organizzazione, per uscirne al solo fine di far (pre)valere le proprie istanze identitarie (come i cc.dd. *black-bloc*, o i terroristi islamici dell'Isis, al-Qaeda, Boko Haram, per esempio). Parecchi di essi, cioè, non adottano tale introverso e bellicoso stile di vita, che li relegherebbe fuori dal contesto di una civile e pacifica comunità politica<sup>6</sup>, ma vivono in questa, applicando, per quanto è possibile, i propri statuti o codici di autodisciplina in un rapporto di complementarità/distinzione col diritto della *polis*. Il fervore identitario, quindi, non si esplica solo in una narcisistica capacità organizzativa autoreferenziale ed esclusiva di associazioni e comunità, che si limitano a una ostile rivendicazione di diritti personali o di statuti giuridici diversificati. Parecchi gruppi realizzano, invece, plurali e benefiche iniziative confessionali e culturali, cosicché, valorizzando le identità da cui promanano, riescono nello stesso tempo a instaurare una cooperazione con le laiche istituzioni democratiche, ponendo in essere una complementare e articolata azione di perseguimento doveroso del bene comune<sup>7</sup> (il dovere di solidarietà, di cui

---

<sup>6</sup> S. FERRARI, *Religione, nazionalismo, diritti umani e globalizzazione*, in *Coscienza e libertà*, 2012, p. 17, si sofferma su patologici fenomeni sociali, in cui la conflittualità deriva, in particolare, dalla religione, avvertendo che, a volte, "l'alterità religiosa genera estraneità culturale e rende più problematica la convivenza delle diverse comunità sullo stesso territorio, generando tensioni che inducono fenomeni di ghettizzazione ed emarginazione o sfociano in aperti conflitti".

<sup>7</sup> In proposito si segnala l'attività di un gruppo islamico socialmente impegnato, "P.S.M.", sul cui sito internet, [www.psm-italia.it](http://www.psm-italia.it), si legge: «Partecipazione e Spiritualità Musulmana è un'organizzazione no profit, la cui vocazione è benevola per eccellenza. La sua costituzione recente è venuta a dare una struttura ufficiale a un impegno che da tanto tempo impregna la realtà quotidiana della comunità musulmana d'Italia. La concezione e l'azione di PSM si riflettono in due direttrici fondamentali, la prima di queste è la partecipazione, che rispecchia la profonda persuasione dei componenti di PSM nell'importanza della partecipazione attiva e positiva di tutti i cittadini alla crescita culturale, sociale e umana della società. L'altra direttrice è la Spiritualità musulmana, che per noi è la vocazione umana a migliorarsi gradualmente su tre piani: la qualità delle proprie opere, il rapporto con l'altro e il rapporto con Dio. L'unione tra queste due direttrici fondamentali nella concezione e nell'attività di PSM nasce dalla profonda convinzione nella necessità della congiunzione tra la pratica religiosa e spirituale autentica e la contribuzione positiva al bene della società umana in cui il fedele vive. L'azione di PSM tocca diversi ambiti. Spirituale: lo scopo è restituire all'Uomo la sua "natura prima" (fitra) e la sua identità legata a Dio, che dà un senso alla ricchezza del suo essere e all'impresa della sua vita. Intellettuale: PSM oltre a essere una scuola di educazione spirituale è anche una scuola di pensiero fondata su un insieme di concetti chiave e di strumenti di percezione e di analisi. Comunitario: PSM agisce per un Islam di rinnovamento che vive il suo contesto, si fa carico delle proprie responsabilità in maniera autonoma. Un Islam senza complessi che non si abbandona alla rottura, come non cede sulla sua identità e la sua ragion d'essere. Cittadino: in ambito cittadino PSM agisce



all'art. 2 Cost.<sup>8</sup>). Si ricordi, emblematicamente, il richiamo contenuto nell'art. 1 dell'Accordo fra Italia e Chiesa cattolica – presente anche nei luoghi paralleli delle intese con le Confessioni acattoliche –, che impegna le due Parti a collaborare per la promozione dell'uomo e il bene del Paese<sup>9</sup>. In tale contesto, quindi, sembra configurarsi, sia pur ancora troppo timidamente e con evidenti disomogeneità, quel fecondo “regime di pluralismo confessionale e culturale”, che è stato descritto dalla nostra Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 203 del 1989, quale emblematico modello italiano di laicità, e che potrebbe condurre a un miglioramento della partecipazione popolare alla nostra democrazia<sup>10</sup>. E

---

attraverso una rete associativa variegata o in partenariato con altri attori. Si tratta di una ricchezza propositiva che si ispira a un ideale di società basato sulla fratellanza e l'equità».

<sup>8</sup> Cfr. **G. CASUSCELLI**, *Associazioni ed enti in una solidarietà in crisi: le risposte del diritto canonico e del diritto ecclesiastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 36 del 2013, p. 10, ove – citando **F.D. BUSNELLI**, *Il principio di solidarietà e “l’attesa della povera gente”*, oggi, in *Persona e mercato*, 2/2013, p. 109 – auspica che si “abbandoni il confronto sterilmente bellicoso sui temi dell’identità e dei valori non negoziabili” e si recuperi «“sfrondandola da letture superficiali o ideologicamente (dis)orientate, la dimensione autenticamente laica del modello di solidarietà concepito dalla Costituzione”. [Una] solidarietà lontana dalle contrapposizioni ideologiche e dagli scontri simbolici, tangibile nelle esigenze da soddisfare e negli interessi delle persone che chiedono di essere riconosciuti e tutelati». Sempre **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2014, p. 5, precisa che in questo suo saggio si occupa di solidarietà «non come carità d’intonazione religiosa né come liberalità d’intonazione laica (di cui sono prodighe molte Chiese e associazioni “laiche”), ma soltanto, adoperando le lenti del giurista, quale dovere giuridico e, in particolare, quale dovere giuridico normato dall’art. 2 Cost., secondo una formula il cui contenuto precettivo vincolante minimo, essenziale (l’adempimento di un dovere) è incontestabile. L’interprete è, dunque, al cospetto di un dovere inderogabile che conforma l’agire nelle sfere – non facilmente delimitabili e distinguibili – della politica, del sociale, dell’economia; un dovere che vincola all’adempimento persone, formazioni sociali, categorie, istituzioni di ogni tipo e livello, in contrapposizione a ogni concezione individualista o corporativa della società». L’A., in particolare, si rifà a «quella che è stata chiamata la solidarietà “verticale”, “pubblica” o “paterna”, “organizzata” e che dunque guarda a “l’attesa della povera gente”».

<sup>9</sup> Sul punto si vedano le considerazioni svolte da **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, cit., p. 20 ss. Cfr. pure, da ultimo, **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica: indipendenza, sovranità e reciproca collaborazione (a proposito dell’art. 1 Accordo di revisione concordataria)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 3 del 2014.

<sup>10</sup> Su questi temi, di recente, si possono vedere: **A. FERRARI**, *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Carocci, Roma, 2012; **F. FRENI**, *La libertà religiosa tra solidarietà e pluralismo. Analisi e proposte sul modello di laicità “all’italiana”*, Jovene, Napoli, 2013; **AA. VV.**, *Per una disciplina democratica delle libertà di pensiero e di religione: metodi e*



ciò anche nel senso di un arricchimento della nozione di cittadinanza, con l'estensione dell'effettivo esercizio dei diritti fondamentali a persone appartenenti a culture e religioni nuove e diverse<sup>11</sup>.

Oggi, anche a causa dell'estrema frammentazione etica della società, larghe frange di popolazione avvertono l'insufficienza di molte norme giuridiche prodotte dalla *polis*, perché sono sentite come mero comando che si impone e non come frutto di autorevoli scelte di sapiente mediazione politica. Del resto, la palese crisi delle autorità è conseguente alla loro stessa insofferenza a contrappesi istituzionali e sociali, che farebbero del provvedimento politico il risultato di un paziente scioglimento dei nodi e non il prodotto di un decisionismo di stampo autoritario. Né appare confortante l'attuale progettazione di riforme istituzionali e costituzionali, che, sotto l'alibi della auspicata maggiore governabilità, sembra non agevolare l'implementazione di democrazia a gran voce richiesta dalla società italiana. In questo modo, peraltro, quanto più diminuisce l'affezione dei cittadini per le tradizionali forme di partecipazione alla vita pubblica, come i partiti, tanto più ci si avvia inesorabilmente in una pericolosa spirale di delegittimazione generale della mediazione politica e del sistema della delega, che andrebbero invece equilibrati con opportuni e congrui "innesti" di democrazia orizzontale o partecipativa, anche mediante nuove forme di istituzionalizzazione dei c.d. movimenti "dal basso".

---

*contenuti*, a cura di M. Parisi, AGR, Campobasso, 2014; nonché il Primo seminario di Studi della Redazione del numero 1 dei "Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica", svoltosi a Camaldoli il 24 e 25 maggio 2013 e dedicato al tema: *La libertà religiosa in Italia. Un modello ancora incompiuto*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2014/1, p. 5 ss. Inoltre, **S. RODOTÀ**, nella *Presentazione* alla settima edizione del *Festival del diritto* (Piacenza, 25-28 settembre 2014), sul tema "*Partecipazione/esclusione*", p. 4 della *brochure*, afferma che "soprattutto con lo Stato costituzionale di diritto, la democrazia è diventata una forma di legittimazione complessiva dell'ordine, che non si riduce al momento elettorale: l'inclusione attraverso la garanzia dei diritti sociali, il libero associazionismo, la riorganizzazione degli apparati statali secondo principi antiautoritari, la fioritura di nuovi diritti civili hanno allargato e arricchito la nozione di cittadinanza". Cfr. anche **E. PREZIOSI**, *Ricostruire il senso condiviso di democrazia*, in **ID.**, *Una sola è la città*, cit., p. 277 ss.

<sup>11</sup> **S. RODOTÀ**, *Libertà religiosa e cittadinanza, aspetti giuridici e reciproche connessioni*, cit., p. 78, si rifà a una nozione di cittadinanza che integra quella tradizionale di "appartenenza formalizzata a una realtà territoriale", cioè "la cittadinanza intesa come patrimonio di diritti che ciascuno di noi porta con sé, quale che sia il luogo del mondo in cui si trovi. Tant'è che oggi si parla di diritti di cittadinanza riferendosi a quei diritti che non possono essere negati a una persona per il fatto che è cittadino di un altro paese, e neppure partendo dalla condizione che è entrata irregolarmente o illegalmente in un paese".



In particolare, la rete italiana di volontariato, di associazionismo solidale, di cittadinanza attiva è così vasta e capillare, da rendere il Terzo settore uno dei veri pilastri sui quali si regge la coesione sociale nel nostro Paese. Bisogna evitare, peraltro, che i fenomeni di corruzione e malaffare, recentemente denunciati anche in tale ambito, possano adulterare questa meravigliosa risorsa italiana. Potrebbe essere utile, in tale direzione, restituire al Terzo settore l'originaria dimensione solidaristica e volontaria, riducendone l'acquisita impronta economico-imprenditoriale, fonte di "appetiti" e connessi profitti chiaroscurali<sup>12</sup>. Tale opera di "alleggerimento" e trasparenza appare viepiù necessaria a fronte della perdurante crisi di fiducia nelle istituzioni civili e nelle élites politiche ed economiche, che non riescono a incidere positivamente sulla alienante massificazione efficientista, indotta da una globalizzazione ipertecnologica e consumistica<sup>13</sup>.

Proprio per questo, numerosi gruppi di cittadini, essendo insoddisfatti della regolamentazione *fissata* "dall'alto" o dai vertici delle

---

<sup>12</sup> Come ben evidenziato da **P. CONSORTI**, *Nozione di Terzo settore*, in *Non profit paper*, 2014/3, p. 27: "L'accento posto nel passato più recente sull'elemento economico e sociale ha prodotto forse l'innovazione concettuale più profonda, spostando l'accento dalla dimensione solidaristica e volontaria che all'origine caratterizzava il Terzo settore verso l'elemento produttivo e imprenditoriale".

<sup>13</sup> In tale contesto, **S. FERRARI**, *Religione, nazionalismo, diritti umani e globalizzazione*, cit., p. 10, fa notare come solo le religioni si siano «rivelate in grado di parlare "il linguaggio pubblico delle politiche di identità", fornendo una chiave interpretativa della realtà e un senso di appartenenza a persone schiacciate da un mercato dove vige la legge del più forte [...], deluse da un diritto che ha rinunciato al tentativo di assicurare la giustizia (è la conclusione a cui perviene Natalino Irti scrivendo di nichilismo giuridico) e spaventate da un progresso scientifico e tecnologico che diventa regola a se stesso». In definitiva le religioni appaiono, finora, le più autorevoli istanze che si oppongono alle dinamiche sottese al processo di globalizzazione, fondato su una omologante razionalità efficientista. In questo modo, peraltro, le nuove generazioni avvertono eccessivamente la paura di sbagliare, «perché la nostra è una cultura che fa dell'"efficienza" il suo mito ordinatore. Bisogna essere produttivi, competitivi, rapidi nelle scelte, pronti all'azione. Dritti alla meta. Non c'è spazio per le incertezze, per i tentennamenti, per le digressioni. La strada più breve è sempre la migliore e chi, lungo il percorso, si ferma a valutare possibili percorsi alternativi o anche semplicemente a contemplare la bellezza del paesaggio è destinato a rimanere indietro, a esser sorpassato, a perdere il vantaggio tanto a fatica conquistato. E così, di fronte alla logica implacabile dell'efficienza che impone loro di essere sempre infallibili, vincenti, sicuri di sé, sembra che i giovani del terzo millennio abbiano smarrito il fascino dell'imperfezione, il gusto delle deviazioni, la capacità di riconoscere il lato creativo dell'errore. Soprattutto, è stato loro sottratto il *diritto di sbagliare*»: **A. MASTRODONATO**, *Il diritto di sbagliare*, in *Bollettino Salesiano*, settembre 2014, p. 35. Cfr. anche **U. GALIMBERTI**, *Giovane, hai paura?*, Marcianum Press, Venezia, 2014.





istituzioni, si dotano spontaneamente di regole più vive e dinamiche, più elastiche e adattive, che possano in qualche modo migliorare la coerenza del quadro disciplinare generale<sup>14</sup>. Così, a una (potenziale o effettiva) conflittualità ideologica si contrappone non una astratta apologia dei diritti, ma il loro concreto manifestarsi come strumenti di azione di un numero crescente di soggetti collettivi che – tentando di scardinare “dal basso” gli assetti di interessi sottesi da strategici programmi elaborati e gestiti da poteri forti od “opachi” – si propongono di concorrere a sedare le tensioni sociali e a rendere la convivenza più giusta, civile e umana<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Sulla peculiare giuridicità che connota alcune normative autonome si può vedere **F. FRENI**, *Soft law e sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2009. **S. FERRARI**, *Religione, nazionalismo, diritti umani e globalizzazione*, cit., p. 15 s., con riferimento ai diritti delle grandi religioni, fa notare come “da un lato, essi rimandano a qualcuno o a qualcosa in grado di produrre senso, di fornire una chiave interpretativa della realtà capace di dare valore all’agire umano; dall’altro, le loro regole – che prescrivono pellegrinaggi, giorni di festa, periodi di digiuno per l’intera comunità – costruiscono e scandiscono nella vita quotidiana un senso di appartenenza che scalda il cuore e motiva all’azione ben più delle fredde leggi del mercato” e delle organizzazioni politiche, sia statali sia sovranazionali. **P. CONSORTI**, *1984-2014: le stagioni delle intese e la “terza età” dell’art. 8, ultimo comma, della Costituzione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2014/1, p. 114, rileva che “la religione non è solo un fatto pubblico; primariamente è un fatto spontaneo; che agisce nella vita concreta degli uomini e delle donne dimostrando persino una certa insofferenza verso le regole che la istituzionalizzano, e pertanto la imbrigliano. La logica verticale del diritto ecclesiastico contrattato ai (e dai) vertici delle istituzioni rimane necessariamente bloccata nei meccanismi formali dei previ riconoscimenti giuridici di una qualificazione soggettiva che si traduce esattamente nella richiesta di istituzionalizzarsi secondo schemi prestabiliti, risalenti a concettualizzazioni anacronistiche e perfino illegittime”.

<sup>15</sup> **S. RODOTÀ**, nella *Presentazione* alla settima edizione del *Festival del diritto*, cit., p. 5 s., rileva: “Oggi il bisogno di partecipazione sta trovando sempre più ostacoli, sia nelle istituzioni pubbliche statali, sia in quelle europee, mentre i poteri economici globali, irresponsabili democraticamente, determinano i destini di intere società. Tendenze oligarchiche e tecnocratiche tornano a riaffermarsi, suscitando la sensazione che i frequenti appelli alla coesione sociale e alla ricostruzione di un legame tra istituzioni e cittadini siano operazioni retoriche, dietro cui si nascondono dinamiche neoautoritarie o comunque una notevole diffidenza rispetto al dissenso e alle istanze critiche dei cittadini”. L’A. avverte il pericolo che corrono, fra gli altri, “i luoghi della politica istituzionale, dove si decidono indirizzi di governo, si regolano interessi, si distribuiscono risorse: in essi il peso della rappresentanza generale e del controllo democratico è deperito a favore di quello delle *lobbies*, delle corporazioni, dei poteri opachi (e questo è uno dei fattori più gravi di inquinamento della vita pubblica italiana)”. Si segnala, in proposito, l’“Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all’elaborazione e attuazione delle politiche dell’Unione europea”, 19 settembre 2014, n. 11677, che sembra voler arginare detti fenomeni.



In effetti, soprattutto alcuni settori delle complesse società occidentali (salute, ambiente, volontariato, finanza, istruzione, beni culturali, sport, ecc.) non riescono a essere ben disciplinati esclusivamente da norme giuridiche, in quanto i comportamenti relativi a tali ambiti sono (o almeno dovrebbero essere) fortemente connotati anche da profili etici. Le regole che meglio si adattano a questi settori, al fine di indicare corretti criteri di condotta, sono per lo più extragiuridiche o metagiuridiche, o comunque sia dotate di una giuridicità *sui generis*, in quanto basata su tipi di valori in parte diversi da quelli fondanti il diritto generale della *polis*; sono inoltre frutto di autonomia e caratterizzate da un alto tasso di condivisione all'interno della categoria di riferimento. Così, per esempio, la maggiore sensibilità ambientale e umanitaria ha indotto vari gruppi di impegno sociale a esprimere in pluriformi e autonome tavole assiologico-normative (con la "creazione di codici condivisi"<sup>16</sup>) le variegata ispirazioni etiche del loro impegno solidaristico.

Proprio con riferimento a questa rinnovata sensibilità solidale si può notare come, oggi, il volontariato non si esplica solo in funzione assistenzialista, ma risponde anche e soprattutto a un'esigenza di solidarietà; così, integrando l'intervento pubblico, costituisce "un modo per concorrere a realizzare quella eguaglianza sostanziale che consente lo sviluppo della personalità"<sup>17</sup>. In altri termini, se un tempo era la semplice pratica dell'altruismo verso i più poveri e i più deboli a ispirare, accanto alle istituzioni pubbliche, le varie iniziative filantropiche, per lo più di matrice confessionale (vedi, per esempio, le opere di misericordia e le associazioni di carità vincenziane<sup>18</sup>), con il mutare della società si sono

---

<sup>16</sup> Così si esprimeva, già vent'anni or sono, **F. CONSOLI**, *Il filantropo, il militante e il professionista*, in **AA. VV.**, *Altruismo e solidarietà. Riflessioni su prosocialità e volontariati*, a cura di B. Cattarinussi, FrancoAngeli, Milano, 1994, p. 90.

<sup>17</sup> Corte cost., sent. n. 500 del 1993, punto 5 del *Considerato in diritto*, citata da **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, cit., p. 38, che, richiamando **E. ROSSI**, sub *Art. 2*, in **AA. VV.**, *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Utet, Torino, 2006, p. 57, aggiunge: «La solidarietà "dei moderni" nei suoi molteplici modi di esprimersi, va oltre i tradizionali schemi dell'assistenza e beneficenza. Essa "trova nel c.d. volontariato un ambito di applicazione quasi paradigmatico"». In forza della connessione col principio di uguaglianza fissato dalla Corte, il principio di solidarietà «non deve essere limitato esclusivamente alla sfera dei rapporti interprivati ma invest[e] altresì la dimensione 'pubblica', e perciò l'azione delle istituzioni pubbliche e dei pubblici poteri", ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della Carta».

<sup>18</sup> Del resto, la personale motivazione etico-religiosa dell'altruismo può realizzarsi indipendentemente da una partecipazione attiva ad associazioni filantropiche. Può cioè verificarsi una completa separazione fra donante e ricevente, come quando si procede a



create nuove forme di agire volontario. Esse non si limitano a fare beneficenza nel senso tradizionale del termine, ma vivono relazioni empatiche con le persone bisognose d'aiuto morale e materiale, elevando a stile di vita il prendersi cura (*care*) di tutte le esigenze connesse all'esplicazione della personalità umana. Pertanto, non troviamo più solo associazioni di volontariato aggregate ognuna da una condivisa tensione morale-confessionale che sorregge la scelta personale dei singoli soci, ma anche vari gruppi che, *a volte*, al pari delle Confessioni, si richiamano al primato e all'autonomia della coscienza e formalizzano la loro peculiare identità spirituale e culturale in statuti o codici etici, destinati a orientare omogeneamente le condotte dei propri aderenti quando sono gratuitamente impegnati a compiere le varie e tipiche "missioni" di miglioramento personale e dell'umanità (autonomie sociali etico-religiose)<sup>19</sup>.

Tali scopi "missionari" sono perseguiti da queste formazioni sociali non solo per "educare" ai valori tipici del proprio patrimonio identitario – che *a volte* origina nell'ordine (spirituale) delle coscienze e non in quello (temporale) dello Stato, pur se in questo rilevante –, ma anche per la "formazione dei loro quadri" e per la "cura dello spirito" dei propri membri e di tutti coloro che hanno bisogno di un messaggio di speranza, di aiuto, di cambiamento, di conforto, di coinvolgimento<sup>20</sup>.

---

una sorta di mandato a donare in capo a terzi (la Chiesa cattolica, ad esempio) sulla base di "una consolidata fiducia verso l'istituzione, che ha le proprie radici ben oltre la singola azione filantropica, nella stessa comunità dei credenti": F. CONSOLI, *Il filantropo, il militante e il professionista*, cit., p. 88. Sulle iniziative ecclesiali si vedano: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - Consulta ecclesiale degli organismi socio-assistenziali - Caritas Italiana, Ufficio nazionale per la pastorale della sanità, *Opere per il bene comune. Rilevazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari ecclesiali in Italia*, EDB, Bologna, 2012; G. COSMACINI, *Compassione. Le opere di misericordia ieri e oggi*, il Mulino, Bologna, 2012; AA. VV., *Per carità e per giustizia. Il contributo degli istituti religiosi alla costruzione del welfare italiano*, a cura della Fondazione "E. Zancan", Fondazione E. Zancan Onlus-Centro Studi e Ricerca sociale, Padova, 2011. Cenni sui riferimenti al bene comune nella Costituzione pastorale *Gaudium et Spes* e nel più recente magistero cattolico sono offerti da G. CASUSCELLI, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, cit., p. 17 ss.

<sup>19</sup> Cfr. G. CASUSCELLI, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, cit., p. 15, secondo cui, "poiché sussiste un generico dovere di solidarietà tra tutti gli appartenenti al medesimo ordinamento giuridico, e questi a loro volta prendono parte ad altre formazioni sociali, che sono strumento indispensabile per lo sviluppo della loro personalità, ne discende che il medesimo dovere – vuoi per mera logica, vuoi in forza di un'interpretazione sistematica – grava su queste formazioni".

<sup>20</sup> L'assimilabilità di alcuni di questi gruppi alle Confessioni religiose sembra potersi dedurre anche confrontando le loro iniziative, come individuate nel testo, con l'elenco delle attività di religione o di culto che gli enti ecclesiastici devono svolgere in modo



Ricapitolando: si tratta di gruppi di soggetti variamente impegnati nell'ampissimo settore sociale e umanitario, secondo propri valori tipici, che formalizzano in norme appositamente codificate. Questa loro identità di gruppo, non soltanto religiosa o confessionale, ma anche, più articolatamente, culturale, viene, così, resa palese *erga omnes* e nello stesso tempo è tutelata e valorizzata, perpetuata e diffusa. In definitiva, ognuno di tali gruppi, seguendo e manifestando un proprio specifico itinerario etico-culturale, tende gratuitamente a far sviluppare la personalità umana accrescendo il grado di sensibilità verso i valori di solidarietà, giustizia, libertà, pace, dignità, ambiente, arte, salute, sport, ecc. Potrebbero, pertanto, almeno alcuni di questi gruppi essere identificati come "quasi-popoli", in quanto i loro membri vivono, insieme, autentiche e fervide culture eticamente ispirate e non meri "intellettualismi senza sapienza"<sup>21</sup>.

Prima di procedere, senza pretese di esaustività, a una rassegna di queste pluriformi iniziative sociali, si tiene a precisare, ancora una volta, che non tutti i gruppi *astrattamente* riconducibili alle categorie come sopra prefigurate possono considerarsi *in concreto* ordinamenti istituzionali, cioè originari e indipendenti da quello dello Stato<sup>22</sup>, come è per le Confessioni

---

costitutivo ed essenziale, cioè con carattere identitario, per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile, ai sensi dell'art. 16, lett. a), della legge n. 222 del 1985: esercizio del culto e cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi, educazione cristiana. «In sintesi, argomentando dalla sentenza del giudice della legittimità Cass. sez. un., 18 settembre 2002 n. 13666, pronunciata nell'esercizio della funzione nomofilattica, non è possibile ipotizzare che l'esperienza religiosa assorba ed esaurisca i profili etici dei comportamenti altruistici qualificati dal diritto. In altri termini, "profili etici, comunque, si apprezzano nell'azione di enti i quali, per definizione, si collocano nell'area dell'impegno sociale, concorrono alla tutela di interessi giuridicamente protetti, anche da norme di rango costituzionale": il principio di laicità rende possibile la compresenza paritaria, nell'ordinamento dello Stato, di un'etica "religiosa" e di un'etica "civile"»: G. CASUSCELLI, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, cit., p. 15 in nota 47. Cfr. P. CONSORTI, *Nozione di Terzo settore*, cit., p. 32 s., che individua come carattere identitario del Terzo settore l'"obiettivo solidaristico costitutivo ed essenziale", ossia il "desiderio di fare gratuitamente qualcosa per gli altri".

<sup>21</sup> L'espressione "intellettualismi senza sapienza" è usata da Papa FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre Francesco al Parlamento Europeo*, 25 novembre 2014, mentre il termine "quasi-popoli" è tratto da G. SALMERI, *Secolarizzazione, domanda antropologica e nuove forme di religiosità: gli ambiti del problema*, in [www.oasiscenter.eu](http://www.oasiscenter.eu), 17 novembre 2014.

<sup>22</sup> Va quindi ulteriormente sottolineata, come fa P. CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, cit., p. 193 s., la "distinzione fra diritti culturali e diritti collettivi, precisando che questi ultimi possono essere riconosciuti anche a gruppi che non hanno un fondamento culturale, ad esempio i consumatori. Quest'ultimo genere di diritti collettivi dipende dalla legge e non può essere ascritto senza ulteriori verifiche alla categoria dei diritti fondamentali, come invece deve avvenire per i diritti collettivi



religiose. Invero, esiste una sostanziale differenza fra l'adempiere a un, sia pur lodevole, "ruolo di altruismo" d'impronta economico-sociale, che soddisfa esigenze materiali e bisogni primari dell'uomo ("eticismi senza bontà"<sup>23</sup>), e il vivere integralmente (corpo e anima) un'empatica "missione di beneficenza" di matrice solidaristico-volontaria<sup>24</sup>, che, sostenuta, infervorata, appassionata, illuminata da una particolare fede (*lumen fidei*) o da altra analoga sensibilità spirituale, realizza gratuitamente le più elevate istanze etiche<sup>25</sup>.

Solo i gruppi che appartengono a quest'ultima categoria, alla stessa stregua delle Confessioni religiose, potrebbero ritenersi non più solo formazioni sociali intermedie in senso stretto, come i partiti o i sindacati, così da potersi vedere riconosciuto un rilievo autonomico più forte, in virtù della loro origine in un ordine di tipo spirituale (v. artt. 7, co. 1, e 8, co. 2, Cost.). Tale originarietà o primarietà, quindi, deriverebbe loro non

---

culturali. In altre parole, l'ordinamento giuridico differenzia tra l'appartenenza a una comunità culturale, etnica o religiosa e l'appartenenza a un altro genere di comunità, che pure può avanzare domande di riconoscimento giuridico o politico, che si presentano però come riconoscimento (o protezione) di diritti individuali di singoli appartenenti. È questo ad esempio il caso delle comunità omosessuali che rivendicano il riconoscimento del diritto al matrimonio, che è un diritto individuale e non collettivo, che perciò non sopporterebbe di essere riconosciuto solo agli appartenenti al gruppo che ha lottato per ottenerlo".

<sup>23</sup> FRANCESCO, *Evangelii Gaudium*, cit., n. 131.

<sup>24</sup> "Nessuno può negare, ad esempio, che l'esercizio della professione medica sia di utilità sociale; eppure c'è differenza fra un'associazione professionale di medici che presta a pagamento la propria attività e un'altra associazione di medici che svolge gratuitamente quella stessa attività a vantaggio dei poveri. Solo la seconda è espressione di solidarietà e meriterebbe di far parte del Terzo settore; la prima risiederà nell'ambito comune delle associazioni professionali": P. CONSORTI, *Nozione di Terzo settore*, cit., p. 33.

<sup>25</sup> Così, per un esempio emblematico di una particolare visione religiosa, si veda GIOVANNI PAOLO II, enciclica *Sollicitudo Rei Socialis*, del 30 dicembre 1987, n. 38. Anche Papa FRANCESCO ha voluto sottolineare, sin dall'esordio del suo pontificato (omelia nella cappella Sistina del 14 marzo 2013), la testimonianza specifica che i cristiani devono recare nell'adempiere ai vari doveri sociali: in particolare ha evidenziato che la Chiesa non è una mera ONG assistenziale, ma confessa Cristo sulla croce, fa il bene del prossimo perché in tal modo svela al mondo il Cristo crocifisso, che ha dato la vita per noi, e continua a vivere in mezzo a noi attraverso la presenza negli ultimi, negli abbandonati, nei sofferenti, nei poveri, negli umili, negli indifesi, negli infelici: *nell'altro c'è l'Alto!* (cfr. FRANCESCO, *Lumen fidei*, del 29 giugno 2013, n. 54: "la luce del volto di Dio mi illumina attraverso il volto del fratello"). Se noi amiamo soprattutto questi fratelli più sfortunati, non facciamo solo il bene loro e nostro, ma amiamo Dio, rendendoci così attivamente partecipi del Suo disegno salvifico (v. anche FRANCESCO, *Evangelii Gaudium*, cit., nn. 177-181).



già dalla pur tipica vocazione umanitaria e solidaristica, bensì da ciò che li caratterizza in senso specificamente etico-“religioso”, vale a dire dalla loro attività di perpetuazione, valorizzazione e diffusione di un determinato messaggio fideistico o spirituale. Solo per tale aspetto questi gruppi meritano di essere rispettati e trattati specificamente come ordinamenti originari e indipendenti; al netto di questo profilo il gruppo eticamente orientato è libero di agire e operare non più come ordinamento “altro” rispetto a quello statale, ma solo come formazione sociale che può avvalersi delle opportunità generalmente offerte dall’ordine temporale della *polis* alle organizzazioni collettive, anche di tendenza (v. più ampiamente i paragrafi 3 e 4).

**2 - Un primo inventario dell’impegno sociale eticamente motivato: a) filantropia; b) ambientalismo, animalismo e veganismo; c) clubs service; d) valorizzazione dei beni culturali; e) agricoltura sociale; f) oratori; g) finanza etica e *sharing economy*; h) fondazioni familiari; i) *social streets*; l) architettura sociale; m) orti urbani collettivi.**

Risulta utile, a questo punto, approfondire la tematica procedendo con l’analisi di un pur non esaustivo inventario dell’ampio spettro di fenomeni che, in ambiti molteplici, evidenziano, in tutto o in parte, nella realtà concreta dei nostri giorni, i tratti fisionomici delineati astrattamente e in generale nell’introduzione.

**a) Filantropia** - La funzione caritatevole di aiuto, materiale e spirituale, verso i più bisognosi caratterizza da sempre l’identità delle Confessioni religiose. Tra queste, un ruolo primario assume la Chiesa cattolica con la sua istituzionale e bimillenaria missione fideistica che, tipicamente imperniata sul precetto evangelico della carità, è rivolta alle tradizionali e nuove esigenze di sviluppo integrale dell’uomo; missione che viene, fra l’altro, svolta anche per mano delle numerose associazioni d’ispirazione cristiana, più o meno direttamente collegate con l’autorità ecclesiastica e tutte dotate di propri statuti organizzativi<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Si segnala che il Papa emerito **BENEDETTO XVI**, Lettera apostolica in forma di *motu proprio* sul servizio della carità *Intima Ecclesiae natura*, dell’11 novembre 2012, Proemio, ha inteso “fornire un quadro normativo organico che serva meglio a ordinare, nei loro tratti generali, le diverse forme ecclesiali organizzate del servizio della carità”. In questo *motu proprio*, fra l’altro, si legge: «Le iniziative organizzate che, nel settore della carità, vengono promosse dai fedeli nei vari luoghi sono molto differenti tra di loro e richiedono un’appropriata gestione. In modo particolare, si è sviluppata a livello



Accanto ai gruppi di varia origine confessionale oggi operano anche associazioni di volontariato di diversa estrazione etica, che parimenti aiutano i poveri, gli affamati, i malati, i profughi. Alcune di queste organizzazioni vivono tale impegno umanitario come una missione di perfezionamento spirituale, secondo una propria concezione etica del mondo e della vita basata essenzialmente sulla solidarietà e declinata attraverso regole formalizzate in statuti o codici di autodisciplina. Animate da questo comune sentire etico, una parte di tali formazioni sociali si dedica in particolare ad aiutare chi vuole affrancarsi dalla dipendenza della droga o, soprattutto in questo periodo di crisi, a “risvegliare” le coscienze di giovani disoccupati o di adulti licenziati, tentando di valorizzare le riposte e varie risorse positive che le persone “fragili” possiedono, mettendole nelle condizioni di esprimerle e di partecipare in ordine alle scelte inerenti al proprio destino e al bene comune. Così, nell’attuale sempre più insufficiente modello di *welfare-state*, tali associazioni svolgono gratuitamente pure la rischiosa e benefica funzione pubblica di togliere alimento e manovalanza al mondo del crimine ovvero contribuiscono a rimuovere intenti suicidi o idee stragiste.

Si nota, pertanto, l’interazione o complementarità tra missione spirituale dei soggetti dell’etica e funzione temporale delle istituzioni politiche, che conduce a un temperamento della separazione degli ordini, proficuo, tanto per il bene di ogni singola persona, quanto per il bene dell’intera comunità politica. Autorevole dottrina vede una conferma di tale fattiva atmosfera di collaborazione fra i due ordini, che prescinde

---

parrocchiale, diocesano, nazionale e internazionale l’attività della “*Caritas*”, istituzione promossa dalla Gerarchia ecclesiastica [...]. Accanto a quest’ampia iniziativa, sostenuta ufficialmente dall’autorità della Chiesa, nei vari luoghi sono sorte molteplici altre iniziative, scaturite dal libero impegno di fedeli che, in forme differenti, vogliono contribuire col proprio sforzo a testimoniare concretamente la carità verso i bisognosi. Le une e le altre sono iniziative diverse per origine e per regime giuridico, pur esprimendo egualmente sensibilità e desiderio di rispondere a un medesimo richiamo. La Chiesa in quanto istituzione non può dirsi estranea alle iniziative promosse in modo organizzato, libera espressione della sollecitudine dei battezzati per le persone e i popoli bisognosi. Perciò i Pastori le accolgano sempre come manifestazione della partecipazione di tutti alla missione della Chiesa, rispettando le caratteristiche e l’autonomia di governo che, secondo la loro natura, competono a ciascuna di esse quali manifestazione della libertà dei battezzati». In questo modo sembrano delinearsi all’interno della Chiesa nuovi modelli di “partecipazione senza potere” fortemente inclusivi, come è già da tempo per l’Azione Cattolica, che potrebbero in prospettiva indurre la stessa istituzione ecclesiale a scrollarsi di dosso alcune incrostazioni proprie della sua struttura istituzionale, *in primis* nell’esercizio del governo.



dalla rigida osservanza dei rispettivi fini ordinamentali, in una puntuale circostanza della disciplina di finanziamento delle Confessioni religiose:

«gli "interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo", che sono realizzati dalla Chiesa con parte dei proventi dell'otto per mille, non possono essere ascritti ad altro [...] che alla promozione del bene temporale, mentre molti interventi dello Stato nel campo della cultura, dell'arte, dell'assistenza socio-sanitaria sono rivolti anche alla promozione del bene spirituale dei consociati»<sup>27</sup>.

In questo *trend* evolutivo della sensibilità etica, infine, va ricordato che nelle diverse aree del pianeta, accanto all'impegno missionario di matrice per lo più confessionale, si è sviluppata, di recente, la coraggiosa attività di organizzazioni filantropiche transnazionali, come ad esempio *Amnesty International*, *Avocats Sans Frontières*, *Emergency*, *Médecins Sans Frontières*, *Save the Children*, oltre al variegato mondo dei movimenti per i diritti umani e delle associazioni per la non violenza, che mettono a rischio la vita dei propri aderenti (*martyrion*) per salvarne altre, per rendere il mondo più giusto e l'esistenza più dignitosa. Questo esemplare impegno collettivo internazionale per gli ultimi e per la pace, è svolto in maniera organizzata<sup>28</sup>, secondo regole appositamente codificate in specifici statuti o codici etici, che ne attestano la varietà, quanto a origini identitarie, modalità d'intervento e regimi giuridici.

**b) Ambientalismo, animalismo e veganismo** - In tale quadro di differenti impegni e iniziative in favore di condizioni di vita più umane vanno pure annoverate quelle forme di manifestazione del volontariato "moderno" rappresentate da gruppi e movimenti che, variamente ispirati dal punto di vista etico, avvertono in modo particolare la preoccupazione per il progressivo degrado ambientale. In effetti, si può facilmente constatare che a nulla servirebbe tutelare la personalità umana e la convivenza sociale, i diritti dell'uomo e la sua dignità, se non si potesse più godere di acqua e aria pulite, nonché di flora e fauna sane. In questa direzione è da

---

<sup>27</sup> G. CASUSCELLI, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, cit., p. 23.

<sup>28</sup> Sembra opportuno segnalare in questa sede la recente legge 11 agosto 2014, n. 125, recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", che fra l'altro aggiorna la legge n. 49 del 1987 sulla Cooperazione allo sviluppo, ridefinendo una nuova *governance* del sistema della cooperazione. Il nuovo provvedimento legislativo indica gli obiettivi della cooperazione nello sradicamento della povertà, nella riduzione delle disuguaglianze, nell'affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui – compresa l'uguaglianza di genere e le pari opportunità –, nella prevenzione dei conflitti e nel sostegno ai processi di pacificazione.





auspicare che il diritto presti una maggiore attenzione nei confronti della specie animale e dell'ambiente, riconoscendo statuti giuridici peculiari<sup>29</sup> e, correlativamente, sottolineando a noi umani il dovere di lasciare ai nostri figli e alle generazioni future un pianeta migliore, anche con riferimento all'esigenza di giustizia sociale connessa a un più equo e solidale sfruttamento delle risorse naturali<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> In proposito, **R. ALUFFI** e **D. FRANCAVILLA**, *Introduzione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, numero speciale 2013 (*Daimon*) su *Persone e status nei diritti religiosi*, p. 7, affermano: "La vocazione espansiva della categoria della soggettività si manifesta nelle spinte a estendere agli animali la titolarità di diritti. La possibilità di allargare i confini della soggettività è assecondata dall'erosione delle basi metafisiche su cui si era sviluppata l'idea di soggetto. Da un lato le neuroscienze svelano il carattere illusorio dell'esperienza del sé e quindi dell'autocoscienza del soggetto; d'altra parte il netto confine che separava l'umano dall'animale si è scolorito da quando Darwin ha formulato la sua teoria sull'origine delle specie. Ma la categoria di soggetto giuridico viene estesa anche oltre i confini del regno animale, fino a dar voce a concezioni tradizionali che personificano elementi naturali. La costituzione dell'Ecuador celebra la Pacha Mama, personificazione della Terra Madre, quale natura di cui tutti facciamo parte, e riconosce il suo diritto al rispetto totale della sua esistenza, e al mantenimento e rigenerazione dei suoi cicli vitali, struttura, funzioni e processi evolutivi (art. 71). Le Corti di quel paese fanno applicazione della disposizione costituzionale". Papa **FRANCESCO**, nella sua prima udienza al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, il 22 marzo 2013, ha fatto riferimento al Santo il cui nome ha scelto per il suo ufficio petrino, pure per invitarci a imparare "sempre più ad amare questa nostra Terra". Il Pontefice, infatti, ha affermato: "Anche in questo caso mi è di aiuto pensare al nome di Francesco, che insegna un profondo rispetto per tutto il creato, il custodire questo nostro ambiente, che troppo spesso non usiamo per il bene, ma sfruttiamo avidamente a danno l'uno dell'altro". Si segnalano al riguardo: **F. BALSAMO**, *La Chiesa della Terra dei fuochi contro le ecomafie*, in *Diritto e religioni*, 2014/1, p. 348 ss.; **ID.**, *Enti religiosi e tutela dell'ambiente*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2015; **M.C. PETTINATO**, *Il grido di Abacuc. La questione ecologica alla luce delle istanze del giusnaturalismo cristiano contemporaneo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 31 del 2014; **A.P. TAVANI**, "Frate Sole" e il fotovoltaico. *Il ruolo della parrocchia e la tutela dell'ambiente tra normativa statale e Magistero della Chiesa cattolica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2011, e, con riferimento anche ad altre religioni, **M.R. PICCINNI**, *La tutela dell'ambiente nel diritto delle religioni*, Aracne, Roma, 2013, e **F. SORVILLO**, *Eco-fede. Uomo, natura, culture religiose*, in **AA. VV.**, *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2014, p. 79 ss.

<sup>30</sup> Papa **FRANCESCO**, *Lumen fidei*, cit., n. 55, ha affermato: "La fede, inoltre, nel rivelarci l'amore di Dio Creatore, ci fa rispettare maggiormente la natura, facendoci riconoscere in essa una grammatica da Lui scritta e una dimora a noi affidata perché sia coltivata e custodita; ci aiuta a trovare modelli di sviluppo che non si basino solo sull'utilità e sul profitto, ma che considerino il creato come dono, di cui tutti siamo debitori". Da ultimo, **FRANCESCO**, *Evangelii Gaudium*, cit., n. 215, ha ribadito: "Ci sono altri esseri fragili e indifesi, che molte volte rimangono alla mercé degli interessi economici o di un uso indiscriminato. Mi riferisco all'insieme della creazione. Come esseri umani non siamo dei meri beneficiari, ma custodi delle altre creature. Mediante la



Sono da apprezzare, allora, gli interventi, a volte pure rischiosi, di quei gruppi che organizzano forme di denuncia e di sensibilizzazione sociale circa l'esigenza di un riequilibrio dell'ecosistema, impegnandosi contro le eco-mafie e le pericolose applicazioni tecnologiche, come centrali nucleari, vetusti impianti di smaltimento dei rifiuti, installazione di antenne per la telefonia mobile, grandi opere infrastrutturali ad alto impatto ambientale, con le sottese vicende di corruttela e di malaffare, o ancora manifestano inquietudini per la caccia di specie animali protette o per l'inquinamento prodotto da alcune industrie, e intraprendono iniziative rivolte al risanamento di zone particolarmente degradate del mondo: si pensi al "WWF", a "Legambiente", ai "Verdi", a "Greenpeace", a "Italia nostra"<sup>31</sup>, all'"Associazione Medici per l'Ambiente (ISDE Italia)".

Queste esperienze denotano che l'istanza ambientalista, anche attraverso il più generale movimento popolare che rivendica maggiore attenzione per le questioni inerenti alla salute, sta assumendo oggi un nuovo ruolo nel rapporto solidaristico tra gli uomini; tale cambiamento è conseguente alla intervenuta varietà dei modelli culturali con cui si vive la

---

nostra realtà corporea, Dio ci ha unito tanto strettamente al mondo che ci circonda, che la desertificazione del suolo è come una malattia per ciascuno, e possiamo lamentare l'estinzione di una specie come fosse una mutilazione. Non lasciamo che al nostro passaggio rimangano segni di distruzione e di morte che colpiscono la nostra vita e quella delle future generazioni". Su questi punti si possono vedere: Statement del Workshop del Gruppo di lavoro congiunto della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, 2-6 maggio 2014, su "*Umanità sostenibile, natura sostenibile: la nostra responsabilità*" - Statement finale del Workshop "*Stabilizzare il clima e dare accesso a tutti all'energia con un'economia inclusiva*", in [www.olir.it](http://www.olir.it), maggio 2014; **G. CAMPANINI**, *Bene comune. Declino e riscoperta di un concetto*, EDB, Bologna, 2014; **S. MORANDINI**, *Creazione: plasmata perché fosse abitata*, in *Regno-att.*, 2014/14, p. 460.

<sup>31</sup> **E. DEL PRATO**, *Principio di sussidiarietà sociale e diritto privato*, in *Giust. Civ.*, 2014/2, p. 387, in nota 6, proprio con riferimento all'associazione "Italia Nostra" segnala «TAR Campania Salerno, 8 novembre 2011, n. 1769 (sent.), in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), e, più di recente, TAR Lombardia Brescia, 15 luglio 2013, n. 668 (sent.), *ibidem*, che, nell'ammettere la legittimazione di un Comitato di cittadini proprietari o residenti in alcuni Comuni limitrofi all'aeroporto di Bergamo interessati da un provvedimento di zonizzazione acustica, dichiara di seguire quell'indirizzo del Consiglio di Stato (in part. la sentenza del 22 marzo 2012, n. 1640) che estende il potere di impugnativa agli enti non iscritti nell'apposito elenco [ministeriale delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ex art. 13 l. n. 349 del 1986 e successive modificazioni] "purché volti per statuto a finalità di tutela ambientale e caratterizzati da presenza sul territorio e attività non episodiche"; e ciò in quanto detto orientamento, pur non univoco, è ritenuto "maggiormente consono al principio di sussidiarietà orizzontale (...) per cui in sintesi i pubblici poteri devono promuovere, non limitare, la spontanea iniziativa dei privati"».



relazione uomo-ambiente<sup>32</sup>. Così, per esempio, in relazione ai recenti progressi biotecnologici, c'è chi ritiene non etico alterare la natura attraverso interventi sul genoma di alcune piante per fortificarle contro le avversità ambientali, e chi invece ammette una tale alterazione nella misura in cui questi organismi geneticamente modificati possano avere efficacia terapeutica<sup>33</sup>. Oppure, si consideri che certi animalisti sono contrari non solo alla vivisezione a fini di ricerca scientifica<sup>34</sup>, ma anche a tenere in cattività le bestie per fini ludici dell'uomo o a uccidere gli animali

---

<sup>32</sup> In proposito, nell'art. 5, "Promozione della salute, ambiente e salute globale", del nuovo Codice di deontologia medica, del 18 maggio 2014, si afferma: "Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora all'attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l'adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio. Il medico, sulla base delle conoscenze disponibili, si adopera per una pertinente comunicazione sull'esposizione e sulla vulnerabilità a fattori di rischio ambientale e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future generazioni". Sembra opportuno segnalare in questa sede l'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente (ISDE Italia - International Society of Doctors for the Environment), che è nata per stimolare l'impegno dei medici, ma anche della società civile, per la salvaguardia dell'ambiente sia in quanto medici che abitanti della terra: da <http://isdepalermo.ning.com>. Sulla gravità dei cambiamenti climatici favoriti dall'inquinamento prodotto dall'uomo, si veda, da ultimo, in [www.clima2014.it](http://www.clima2014.it), il "Quinto rapporto sulle basi fisico-scientifiche dei cambiamenti climatici 2013", che i 195 paesi membri dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) hanno stilato e pubblicato nel novembre 2014.

<sup>33</sup> Su questi punti si vedano, da ultimo, **G. BRUNORI, L. DVORTSIN**, *Sicurezza alimentare e religione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, numero speciale 2014 (*Daimon*), su *Regolare il cibo, ordinare il mondo. Diritti religiosi e alimentazione*, p. 125 ss., in particolare sulla c.d. rivoluzione verde, p. 127 ss.

<sup>34</sup> Appare, infatti, amorale far patire sofferenze agli animali nel corso della loro sottoposizione a esperimenti, laddove potrebbero essere almeno anestetizzati: in proposito l'art. 50 del nuovo Codice di deontologia medica, cit., prevede che il medico attui la sperimentazione animale nel rispetto dell'ordinamento e persegua l'impiego di metodi e mezzi idonei a evitare inutili sofferenze. In ogni caso l'articolo fa salve le norme in materia di obiezione di coscienza. Si segnala il parere del **COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA**, "Metodologie alternative, comitati etici e l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale", del 18 dicembre 2009. Si veda anche l'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale". Da ultimo si segnala il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26, recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici".



per soddisfare esigenze di abbigliamento, mentre molti ritengono etico che li si possa privare della vita per nutrirsi, sia pur realizzando un consumo alimentare responsabile. A tal proposito, appare eccessivo far patire sofferenze agli animali di molti allevamenti attuali, in considerazione sia delle pessime condizioni in cui sono costretti a “vivere”<sup>35</sup>, sia delle particolari regole rituali che, in base ad alcuni statuti confessionali, impongono la macellazione secondo tecniche implicanti un incremento del dolore all’animale da cui si ricava la carne.

“Questi infatti viene immobilizzato secondo tecniche particolari e viene ucciso senza essere previamente stordito. Il problema è acuito dall’immigrazione in Europa occidentale di un largo numero di musulmani, che ha conferito alla macellazione rituale un rilievo quantitativo sconosciuto fino a pochi anni or sono. [...] Dal punto di vista giuridico il nocciolo del problema si colloca dunque nella compatibilità tra il diritto di libertà religiosa (che sta alla base della macellazione rituale) ed il rispetto degli animali, che impone di risparmiare loro ogni sofferenza evitabile”<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Sulle condizioni di “vita” degli animali di molti allevamenti intensivi, fra l’altro gravemente inquinanti, si consulti il sito internet [www.biolis.it](http://www.biolis.it). In proposito si può inoltre vedere il parere del **COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA**, “Alimentazione umana e benessere animale”, del 28 settembre 2012.

<sup>36</sup> Cfr. **S. FERRARI, D. MILANI, R. BOTTONI**, *Dossier “Macellazione rituale e diritto”*, in [www.olir.it](http://www.olir.it), marzo 2011. Sul tema si vedano: **AA. VV.**, *L’anima del cibo. Percorsi fra emozioni e coscienza*, a cura di A. Massaro, Ariccia, 2014; la Sezione Monografica della Rivista *Dir. eccl.*, 2010, I, dedicata al tema *Cibo, religione e diritto*, e, più di recente, sulla rivista telematica [www.olir.it](http://www.olir.it) il *Focus* del mese di luglio 2014, che presenta i primi risultati del progetto “A table avec les religions” (2013/2014) coordinato da M.C. Giorda; **AA. VV.**, *Pluralismo alimentare: giustizia, tolleranza e diritti*, a cura di E. Ceva, in *Politeia*, n. 114 del 2014; il numero speciale 2014 (Daimon) dei *Quad. dir. pol. eccl.*, su *Regolare il cibo, ordinare il mondo. Diritti religiosi e alimentazione*, cit. Si veda, altresì, il parere del **COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA**, “Alimentazione differenziata ed interculturalità”, del 17 marzo 2006. Si fa presente, infine, che «cibo, energia, pianeta, vita sono le parole chiave di Expo Milano 2015. Un “viaggio” che parte dalle tradizioni, dalla storia del cibo, passa attraverso le questioni e i paradossi del contemporaneo (l’abbondanza e la privazione, nell’elaborazione e nella distribuzione) fino ad arrivare al “futuro del cibo”, con le scoperte tecnologiche, le nuove modalità di produzione e di consumo, i problemi posti dallo sviluppo sostenibile»: da [www.olir.it](http://www.olir.it), settembre 2014. In proposito, si segnala la realizzazione del Cluster Biomediterraneo in attuazione della Convenzione tra Expo 2015 SpA e Regione Siciliana-Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, che coinvolge anche le Università e i centri di ricerca. Invero, “il Tema centrale di Expo Milano 2015 *nutrire il pianeta energia per la vita* è il diritto a una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta. Per la prima volta nella storia delle esposizioni universali sono stati previsti 9 Cluster,



A ben guardare si pone qui un problema di conflitto tra codici etici: da una parte quelli religiosi, che, per motivi rituali, impongono agli adepti una soppressione cruenta dell'animale come sopra descritta, e dall'altra quelli degli animalisti (e non solo), che vietano almeno di far soffrire le bestie. Ma il diritto della *polis* sembra favorire i primi, atteso che "le leggi della maggior parte dei paesi europei (tra cui l'Italia) prevedono apposite deroghe per rendere possibile la macellazione rituale senza previo stordimento dell'animale"<sup>37</sup>.

Si potrebbe risolvere il problema "a monte" se si decidesse a livello globale di non mangiare più carne, come sostengono i vegetariani o, ancor più radicalmente, i cultori di una nuova filosofia di vita: il veganismo<sup>38</sup>. Questo movimento, ormai sempre più diffuso, sostiene e pratica uno stile di vita basato sull'etica antispecista (in particolare di rispetto per gli animali) e sull'etica della non violenza. Pertanto i vegani non si limitano, come fanno i vegetariani, a non mangiare carne per non uccidere gli animali, ma addirittura non fanno uso di prodotti derivati da animali per non incentivarne lo sfruttamento: quindi il loro codice etico non solo vieta di mangiare latte e formaggi, uova e miele, anche quando presenti in forma di ingredienti in altri alimenti, come lo strutto, ma anche

---

tra i quali il Biomediterraneo che pone al centro il patrimonio culturale e lo stile di vita Mediterraneo che accomuna i popoli del Mar Mediterraneo e la Sicilia, che nella storia è stata crocevia di popoli, civiltà e culture e ha rielaborato un ricco patrimonio culturale, alimentare, artistico, archeologico, architettonico, museale, letterario, paesaggistico e ambientale": da [www.unime.it](http://www.unime.it), dicembre 2014.

<sup>37</sup> Cfr. S. FERRARI, D. MILANI, R. BOTTONI, *Dossier "Macellazione rituale e diritto"*, cit., ove si aggiunge: "A questo proposito, è utile ricordare che, nonostante la pressione delle associazioni per la protezione degli animali, la proposta di regolamento del Consiglio dell'Unione europea (*Regulation on the protection of animals at the time of killing*), che è attualmente in fase di approvazione e che abrogherà la Direttiva 93/119/CE del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, ribadisce l'importanza di tenere in considerazione le esigenze particolari di certi riti religiosi e mantiene la disposizione, già contenuta nella Direttiva, secondo la quale gli Stati Membri possono concedere una deroga all'obbligo di stordire previamente gli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione richiesti da determinati riti religiosi". Da ultimo si segnala il D.Lgs 6 novembre 2013, n. 131, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali" (art. 4), in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2014/2, p. 525.

<sup>38</sup> Il termine è un'italianizzazione del termine inglese *veganism*, derivante da *vegan*, neologismo ideato nel 1944 da Donald Watson, come contrazione di *vegetarian*: Watson era membro del movimento vegetariano *Vegetarian Society*, ma nel novembre dello stesso anno organizzò a Londra una riunione di sei "vegetariani non consumatori di latticini", nella quale si decise di costituire una nuova società, la *Vegan Society*.



d'indossare abiti di lana o di seta o imbottiti con piume. Inoltre i vegani usano solo cosmetici e prodotti per l'igiene personale e della casa non testati su animali e possibilmente privi di elementi di origine animale, ed evitano l'acquisto di altre merci con parti animali (come divani in pelle, tappeti in pelliccia, ornamenti in avorio, oggetti in osso, pennelli in pelo animale, ecc.)<sup>39</sup>. Il codice etico dei vegani vieta, altresì, la pratica, la partecipazione e il sostegno ad attività quali la sperimentazione sugli animali, la caccia e la pesca, gli spettacoli come la corrida o il circo o il rodeo, il combattimento di galli e cani, l'impiego di bestie in competizioni sportive (corse di cavalli, corse di cani, *sleddog*, ecc.), manifestazioni folcloristiche con uso di animali. È loro proibito, infine, frequentare zoo, acquari e strutture simili che detengono animali, e anche operare nel commercio degli animali da compagnia e altre attività simili. Quindi, nella pratica quotidiana, queste regole etiche si traducono nel rifiuto di acquistare, usare e consumare prodotti derivanti da sfruttamento e uccisione degli animali, e nel divieto di dedicarsi, partecipare e sostenere attività che implicano un uso delle bestie o la loro uccisione. Il veganismo, pertanto, rifiuta l'idea che l'uomo abbia il diritto di disporre della vita degli altri animali come meglio crede. La ferrea pratica alimentare promanante dall'etica vegana può essere inquadrata in una peculiare concezione di vita<sup>40</sup>. Inoltre, mentre in passato il vegetalismo era dettato

---

<sup>39</sup> In proposito, V. PACILLO, *Nutrire l'anima. Cibo, diritto e religione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, numero speciale 2014 (*Daimon*), cit., p. 3, rileva: "l'atto di alimentarsi non è – per gli esseri umani – il mero soddisfacimento di un bisogno primario legato alla sopravvivenza, ma anche un comportamento sociale destinato all'autorealizzazione [...] e alla socializzazione [...], governato da norme morali o giuridiche, avente lo scopo di rafforzare il senso di appartenenza a un gruppo attraverso la condivisione di modelli etici (legati non soltanto alla scelta di cosa mangiare e di cosa bere, ma anche alle modalità di preparazione e di consumo degli alimenti scelti) [...]. Si parla a questo proposito di *food use patterns*: modelli di utilizzo del nutriente impiegati all'interno di gruppi sociali, strutturati in processi di esternalizzazione (definizione di ciò che è lecito prendere come cibo e bevanda), oggettivazione (creazione all'interno del gruppo di norme che prescrivano come alimentarsi di ciò che è stato individuato come commestibile) e internalizzazione (conformazione soggettiva agli standard alimentari condivisi e oggettivizzati)". G. FILORAMO, *A tavola con le religioni*, *ivi*, p. 18, precisa: "I codici alimentari servono, dunque, all'autodefinizione di un gruppo, contribuendo a stabilire il modo in cui esso è percepito all'esterno; in questo senso, servono a definire i confini della sua etnicità e a costruire la sua identità". In particolare, l'A., cerca, fra l'altro, "di mettere in luce il ruolo che la religione può rivestire nella formazione di questo codice simbolico e il modo in cui essa interagisce con le altre dimensioni che contribuiscono a costruire i codici alimentari simbolici di una cultura".

<sup>40</sup> "Vegetariani, vegani, agricoltori biodinamici, seguono una serie di precetti che ritengono dotati di una valenza ideologica altissima, quasi sacrale, senza fondarla su un



unicamente da principi religiosi, come nel Giainismo, e praticato solo nelle aree interessate a tali dottrine, come in India, nel corso degli ultimi decenni è maturato un interesse verso l'etica vegana pure nei paesi più ricchi, e vi si sono aggiunte anche ragioni, salutistiche ed ecologistiche, di natura diversa rispetto a quella strettamente religiosa. Tali motivazioni non sono tutte necessariamente adottate insieme e, pur potendo coesistere negli stessi soggetti, solitamente una prevale sulle altre. Alla diffusione delle ragioni salutistiche hanno contribuito le recenti preoccupazioni, scientificamente acclarate, circa i rischi di contrarre gravi malattie che si corrono mangiando carni animali, anche a causa della cattiva cura che viene prestata alle bestie da allevamento. Proprio quest'ultimo settore, infine, è fonte pure delle ragioni ecologiste poste a sostegno dell'etica vegana, a causa dell'elevato impatto ambientale, soprattutto, degli allevamenti intensivi<sup>41</sup>.

---

precetto di tipo confessionale ma indubbiamente appoggiandosi a una precisa *Weltanschauung*. Siamo di fronte a un diritto religioso? No, se usiamo parametri tradizionali che sono propri della nostra scienza, ma io mi chiedo se tali parametri oggi funzionino ancora integralmente o debbano essere contestualizzati in una nuova realtà in cui la libertà di coscienza si misura su scelte ideologiche in cui il concetto di sacertà si fa sempre più liquido": V. PACILLO, *Nutrire l'anima. Cibo, diritto e religione*, cit., p. 13. In proposito, cfr. Corte europea diritti dell'uomo, sez. III, 17 dicembre 2013 (ric. n. 14510/08), Vartic c. Romania (n. 2), secondo cui l'amministrazione penitenziaria viola l'art. 9 CEDU se non asseconda l'opzione dietetica vegetariana di un carcerato (buddista), in quanto tale regime alimentare può essere qualificato come una pratica religiosamente motivata.

<sup>41</sup> Emblematicamente, si segnala un contenzioso verificatosi in Italia nel luglio del 2014, nel comune di Pontevico (BS), dove una bambina dedita all'alimentazione vegana è stata tolta dalla scuola materna locale, perché l'amministrazione aveva adottato l'obbligatorietà della mensa dei bambini in quanto facente parte dell'offerta formativa e del progetto educativo dell'istituto scolastico. Tale decisione è risultata quindi in contrasto con la filosofia vegan, poiché i menu proposti presentavano anche ingredienti di origine animale. Per cui, da un lato l'amministrazione era convinta che il pasto in comune fosse un momento di importante socializzazione e condivisione per i bambini: anche la mensa come un momento della didattica; dall'altro i genitori ne facevano una questione di educazione e di stile di vita: quel cibo non rispecchiava il loro modo di vivere e, per di più, l'obbligo della mensa contrastava con la sana abitudine di pranzare in famiglia. Risultato: la bimba non frequenta più l'asilo e i genitori promettono di offrire alla figlia un ottimo livello educativo applicando i principi della scuola parentale e il metodo steineriano. Occorre, comunque sia, rilevare che secondo le linee guida del Ministero della Salute (*Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica*, Conferenza Unificata, Provvedimento 29 aprile 2010), nelle mense scolastiche "vanno assicurate anche adeguate sostituzioni di alimenti correlate a ragioni etico-religiose o culturali. Tali sostituzioni non richiedono certificazione medica, ma la semplice richiesta dei genitori" (p. 22). Inoltre: «"Cucinare" in una prospettiva interculturale può voler dire assumere la



Sempre in questo variegato contesto di visioni etico-ambientali spesso contrastanti, si pensi ancora ad alcune comunità locali che non vogliono alterare il proprio eco-sistema con imponenti infrastrutture viarie sui loro territori e, viceversa, altri gruppi che ritengono più salutare il trasferimento delle merci, anziché su “gomma”, su “ferro”, incentivando l'apprestamento di nuove vie di comunicazione.

Ecco allora che il dibattito, a volte aspro e dai toni accesi, innescato da questo plurale ed eterogeneo insieme di codici e statuti eco-culturali particolari, dovrebbe indurre il diritto della *polis* a incrementare il suo complesso compito di mediazione sociale. Si potrebbe, per esempio, esplorare la possibilità che forme più avanzate di democrazia (partecipativa, diretta, deliberativa, di prossimità) conducano a decisioni di *green economy* e *green job*, capaci di comporre i conflitti tra gli interessi in gioco, sottesi dalle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute da una parte, e di salvaguardia dell'occupazione dall'altra (sviluppo sostenibile)<sup>42</sup>.

---

varietà come paradigma dell'identità stessa della ristorazione, occasione privilegiata di apertura a tutte le differenze» (p. 17). Tuttavia, al di là delle norme, nella pratica non è sempre facile per i genitori riuscire ad avere un menu completo per i propri figli che non contenga derivati animali o, in ogni caso, che sia in linea con la cultura etnica e religiosa di origine o appartenenza.

<sup>42</sup> Si segnala che il 23 febbraio 2015 è stato presentato il *Rapporto sulla green economy 2014*, realizzato dall'Enea e dalla Fondazione per lo Sviluppo sostenibile e avente a oggetto *Le imprese della green economy. La via maestra per uscire dalla crisi*: su tale documento si sofferma **V. MARTONE**, *Uscire dalla crisi con la green economy*, in [www.nuovi-lavori.it](http://www.nuovi-lavori.it), newsletter n. 148 del 3 marzo 2015. Più in generale, **G. CIMBALO**, *I poteri locali e il ruolo delle città nella costruzione dell'unità europea (per una migliore ed effettiva fruizione dei diritti e lo sviluppo della persona umana)*, nel volume collettaneo diretto da **A. CASTRO JOVER**, *Diversidad religiosa y gobierno local. Marco jurídico y modelos de intervención en España y en Italia*, Thomson Reuters - Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, p. 25 (nota 25), fa presente che “per democrazia di prossimità s'intende non solo l'affidamento a organizzazioni civili territoriali di alcune grandi decisioni come il governo del territorio, le grandi infrastrutture, la tutela dell'ambiente, ma anche il prevedere forme di consultazione delle popolazioni stanziati sul territorio relativamente alle scelte da adottare in queste materie”. Al riguardo l'A. segnala come significativa la legislazione francese in materia, e cita la *Carta di Saint Denis*, elaborata il 18 maggio 2000 nella Seconda Conferenza Europea delle città per i diritti umani. Tale *Carta Europea dei diritti umani nelle città* “si presenta come un'articolazione completa della strategia adottata dalle città per dare attuazione ai diritti umani e porre le basi di un processo di aggregazione dell'Europa nel quale il godimento effettivo dei diritti a livello locale segni e caratterizzi il diritto di cittadinanza, superando la dimensione nazionale e le differenti garanzie riconosciute ai cittadini dell'Unione” (nota 24). Su questi punti si vedano, da ultimo, **A. LICASTRO**, *Unione europea e “status” delle confessioni religiose. Fra tutela dei diritti umani fondamentali e salvaguardia delle identità costituzionali*, Giuffrè, Milano, 2014, in specie p. 222





c) *Clubs service* - Altro sintomo delle dinamiche sociali di aggregazione etica potrebbe rintracciarsi nello sviluppo di numerosi *clubs service*: Rotary, Lions, Kiwanis, ecc. L'estrazione dei soci dalle varie categorie professionali permette ai *clubs* di contribuire alla moralizzazione del lavoro e degli affari, in quanto, propugnando un'azione professionale praticata secondo i canoni previsti negli statuti dei singoli *clubs*, si propongono di diffondere regole etiche capaci di incidere positivamente sulle relazioni umane. Invero, improntando l'attività professionale al concetto di *servizio*, con la conseguente moralizzazione dell'"ambiente" di lavoro, si tende a contribuire fattivamente al bene della società. Per meglio realizzare tale esigenza di servizio, che costituisce lo scopo dei *clubs*, essi si ispirano ai principi di lealtà, rettitudine, solidarietà, amicizia. Si delinea così, in sintesi, il codice etico dei soci, che prescinde dalle loro particolari ed eterogenee convinzioni religiose o politiche. Ognuno di essi, cioè, è libero di radicare tali principi in un fondamento assoluto di ordine morale (quale potrebbe essere, ad esempio, la fede cristiana), che assicuri intima coerenza tra l'impegno sociale e la propria concezione globale del mondo e della vita; ma tutto ciò resta al di fuori dell'azione dei *clubs*, che evitano di operare interferenze tra la sfera etico-sociale e quella morale-intima. In sintesi, i vari *clubs service*, si pongono, secondo specifici itinerari etici formalizzati nei propri statuti, al servizio dell'uomo in quanto tale o, almeno, dei *concives* in genere, prescindendo, quindi, pure dall'appartenenza politica dei destinatari del loro servizio<sup>43</sup>.

d) **Valorizzazione dei beni culturali** - Degni di apprezzamento in questa direzione di servizio sociale eticamente qualificato appaiono, inoltre, quelle associazioni, enti od organismi che promuovono iniziative rivolte a tutelare l'identità e la specificità dei vari patrimoni culturali presenti in determinate aree del territorio nazionale; si tratta di una forma di solidarietà realizzata da gruppi caratterizzati da una coesa sensibilità culturale, per lo più d'impronta locale, che rischia di essere smarrita nella dispersiva massificazione della odierna società globalizzata<sup>44</sup>. Per questa

---

ss., e P. ANNICCHINO, *Il Dialogo con i gruppi religiosi e le organizzazioni non confessionali nel Diritto dell'Unione europea: a proposito di una recente pronuncia del Mediatore europeo*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013/3, p. 747 ss., in specie, sul principio di democrazia partecipativa, p. 751.

<sup>43</sup> Su queste esperienze si veda, per tutti, *Il pensiero di Federico Weber*, a cura del ROTARY INTERNATIONAL, Distretto 2100, Club di Caserta Terra di lavoro, Caserta, rist. 2010; si tratta di una raccolta di scritti dovuti a un padre gesuita, molto attivo nel movimento rotariano.

<sup>44</sup> In proposito, S. FERRARI, *Religione, nazionalismo, diritti umani e globalizzazione*, cit., p. 14 s., afferma: «Più la globalizzazione diviene dominante, più emerge il bisogno di una



via, pianificata e formalizzata dai membri di ogni specifico gruppo in codici di autodisciplina o statuti, oltre a tramandare e valorizzare l'identità culturale che promana dai "propri" beni (strutture architettoniche, documenti e testi, tradizioni, riti e usanze, siti archeologici e luoghi di culto, paesaggi, costumi, rappresentazioni simboliche e sceniche, ecc.), ci si impegna a diffondere il "proprio" patrimonio etnico, religioso, storico, artistico, permettendo di farlo conoscere e apprezzare anche ai non appartenenti al gruppo medesimo<sup>45</sup>.

In quest'ambito il riferimento va, in primo luogo, alle associazioni ecclesiali e non, rivolte a organizzare pellegrinaggi o altre iniziative turistico-religiose in santuari o altri luoghi di culto, occupandosi, a volte, anche del vitto e dell'alloggio attraverso la gestione di proprie strutture ricettive<sup>46</sup>. Ma vanno considerati altresì quei movimenti collettivi

---

dimensione locale, radicata in un luogo specifico, con le sue tradizioni, il suo linguaggio, la sua religione; più il territorio perde significato, più si sente la nostalgia di un confine che distingue chi sta dentro da chi sta fuori, poiché l'identità non può essere costruita senza un "altro" diverso da me che mi aiuti a capire chi sono io. [...] Le identità religiose sono profondamente interessate da questo cambiamento di rotta, dettato dal bisogno di radici, tradizioni, appartenenza: tutti beni che le religioni sono capaci di fornire assai efficacemente, perfino meglio degli Stati nazionali che appaiono spesso troppo piccoli e indifferenziati per essere credibili antagonisti della globalizzazione». Può essere interessante leggere al riguardo il volume collettaneo, curato da **G. DI LEO**, *La globalizzazione, le Nazioni e la riforma della Chiesa di Francesco*, Aracne, Roma, 2014.

<sup>45</sup> **P. CONSORTI**, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, cit., p. 189 s., citando **P. HÄBERLE**, *Aspetti giuridico-costituzionali dell'identità culturale*, in **ID.**, *Costituzione e identità culturale. Tra Europa e Stati Nazionali*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 11, sottolinea la doppia accezione della voce "cultura": «di manifestazione artistica e intellettuale e di diritti culturali, intesi come espressione dell'identità di soggetti collettivi. L'espressione "diritti culturali" è nata nel diritto internazionale per definire una classe di diritti a metà fra la cultura "alta" – quella "del vero, del buono e del bello" che si riflette nel "patrimonio artistico e culturale" – e quella "bassa", o popolare – intesa come il folklore, le "culture alternative e/o subculture (dal calcio ai Beatles, o piuttosto viceversa)". In questa accezione i diritti culturali si riferiscono alle forme simboliche che caratterizzano la vita delle comunità culturali (anche al livello costituzionale, come gli inni, le feste nazionali, le bandiere e quant'altro), tali da influenzare le stesse identità personali».

<sup>46</sup> Si può vedere **M.L. LO GIACCO**, *Il pellegrinaggio: profili giuridici*, in **AA. VV.**, *Profili giuridici e storia dei santuari cristiani in Italia*, a cura di G. Dammacco, G. Otranto, Edipuglia, Bari, 2004, p. 87 ss., la quale peraltro, p. 95 ss. e p. 104 ss., limita al pellegrinaggio la rilevanza propriamente ecclesiasticistica, argomentando la sua tesi attraverso le differenze che sussisterebbero tra pellegrinaggio (atto di culto che mette in gioco la libertà religiosa) e turismo religioso (visite di luoghi religiosi o di comitive religiosamente qualificate). L'A., *ibidem*, 98 ss., si sofferma anche sul pellegrinaggio nel diritto islamico. Più in generale si segnala il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, recante il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo a norma



impegnati ad allestire itinerari turistico-culturali all'insegna di peculiari tradizioni etniche e religiose o d'interessanti tematiche delle culture locali, che affiorano dall'analisi di singoli patrimoni storico-artistico-ambientali o eno-gastronomici<sup>47</sup>. In entrambi i casi, spesso, s'innescano feconde cooperazioni fra gli enti locali e le associazioni suddette, che implementano l'estensione del messaggio spirituale promanante dal godimento dei beni culturali, sapientemente valorizzati e apprezzati, in tutta la loro bellezza, attraverso canali di fruizione appositamente studiati e concordati su un piano di paritetica collaborazione pubblico/privato(-sociale)<sup>48</sup>.

Del resto, in base all'art. 9 Cost., che coniuga insieme cultura, ricerca tecno-scientifica e tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, dovrebbero essere accolte positivamente e implementate tutte le strategie che valorizzano i saperi, le culture e le tradizioni etniche e religiose, nonché i tesori artistici e paesaggistici di cui il nostro Paese è ricco<sup>49</sup>. Anzi, soprattutto in un periodo di crisi come

---

dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”.

<sup>47</sup> «Il grande patrimonio artistico italiano potrebbe essere fonte di benessere per l'intera nazione se solo si sapesse sviluppare il turismo, creare operatori capaci, interessati e responsabili. Si troverebbero certamente in questo modo i fondi per il mantenimento dei beni, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la creazione di posti di lavoro, in musei o luoghi storici, concepiti come “coinvolgente attività” a favore di chi viene a scoprire il nostro Paese e le sue meraviglie. Fare impresa, nel settore turistico come nel settore produttivo o commerciale, deve essere la regola che sta alla base di tutto e che anima ogni comportamento»: **M.L. COSSO EYNARD**, *La bellezza di impegnarsi per gli altri*, in *Civiltà del lavoro*, 2013/2, p. 69.

<sup>48</sup> Sembra opportuno segnalare in questa sede la Deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2014, n. 555, recante «Approvazione protocollo d'intesa tra la Regione Basilicata, la Conferenza Episcopale della Basilicata e il Sacro Convento d'Assisi per la promozione del Programma Umanitario "VVV: Vivere una Vita che Vale" e del Programma di Turismo Eticosostenibile "Viaggio al Cuore della Vita in Basilicata"», «che punta sul principio universale dell'AMORE e sul rispetto della Vita e delle Persone in linea con gli Orientamenti Pastoralisti 2010/2020 “Educare alla Vita Buona del Vangelo” e, che, attraverso la Bellezza del Patrimonio Culturale e Spirituale promuove stili di vita Eticosostenibili più sani, corretti ed equilibrati e ispirati all'Armonia, al Ben/ESSERE e al Bene Comune». Da ultimo, Papa **FRANCESCO**, *Discorso del Santo Padre Francesco al Consiglio d'Europa*, cit., ha affermato che la cultura “nasce sempre dall'incontro reciproco, volto a stimolare la ricchezza intellettuale e la creatività di quanti ne prendono parte; e questo, oltre a essere l'attuazione del bene, questo è bellezza”. Cfr. **G. RAVASI**, *La bellezza salverà il mondo*, Marcianum Press, Venezia, 2013.

<sup>49</sup> Su questi punti, si veda, da ultimo, **G.M. FLICK**, *L'articolo 9 della costituzione: dall'economia di cultura all'economia della cultura. Una testimonianza del passato, una risorsa*



quello attuale, sarebbe utile agevolare tutte le iniziative che, in questo campo, creino occupazione e sviluppo. Andrebbe, peraltro, accolta una nozione di sviluppo non meramente economicistica, basata solo sull'incremento del Prodotto Interno Lordo, che del resto non si è rivelato un congruo parametro del benessere collettivo<sup>50</sup>. Occorrerebbe valutare, soprattutto, l'incremento, non monetizzabile, dei valori umani, realizzato sia dalle persone impegnate nella valorizzazione e diffusione dei beni culturali, sia dalla generalità dei consociati che fruisce dei medesimi beni. In questa prospettiva, sembrano possedere "una marcia in più" proprio le associazioni e i movimenti che s'impegnano in tale contesto forti di un proprio peculiare bagaglio etico-religioso (identità), in quanto nell'incarnare e diffondere valori (spirituali), creano anche valore

---

per il futuro, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), n. 1 del 2015.

<sup>50</sup> In proposito si segnala **M. NUSSBAUM**, *Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil*, il Mulino, Bologna, 2012, e, da ultimo, **G. SIRILLI**, *La povertà materiale ed etico-morale in Italia. Il Pil di nuovo sugli altari*, in [www.roars.it](http://www.roars.it), 25 agosto 2014, p. 1 s., che, fra l'altro, segnala: «L'ISTAT, insieme al CNEN, ha dato vita al progetto BES (<http://www.misuredelbenessere.it/>) con l'obiettivo di misurare il "Benessere Equo e Sostenibile" in Italia. Il progetto si inquadra nel dibattito internazionale sul "superamento del Pil", alimentato dalla consapevolezza che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non possano essere esclusivamente di carattere economico, ma debbano tenere conto anche delle fondamentali dimensioni sociali e ambientali del benessere, corredate da misure di disuguaglianza e sostenibilità. Il progetto ha prodotto una serie di rapporti statistici in cui sono riportati oltre cento indicatori raggruppati in dodici domini: salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, ricerca e innovazione, qualità dei servizi. L'ultimo rapporto è stato presentato nel giugno di quest'anno. [...] Il Pil, pur con tutti i limiti conosciuti, ha la straordinaria capacità di sintetizzare l'intera economia in un singolo numero; il BES, da parte sua, consente di gettare una luce quantitativa sul benessere, l'equità e la sostenibilità mediante una batteria di indicatori senza, tuttavia, consentire una sintesi numerica. Entrambi, tuttavia, danno l'immagine di un paese che è diventato e sta diventando più povero sotto il profilo materiale. Ma tale impoverimento è strettamente legato, e fondamentalmente legato, a un impoverimento morale ed etico, su cui disponiamo di ben poche statistiche e di teorie altrettanto insoddisfacenti, ma che è sotto gli occhi di tutti. Uscire dalla trappola della "doppia povertà" è la sfida epocale che abbiamo di fronte a noi». Infine, l'Istat ha annunciato che «il Sec (Sistema dei conti nazionali) [...] ha elaborato una nuova metodologia di calcolo del Prodotto Interno Lordo (Pil), condivisa a livello europeo, con l'obiettivo di "armonizzare" diverse voci, tra cui quelle sulle attività illegali (droga, prostituzione e contrabbando) e sulla ricerca e sviluppo. Si chiama Esa 2010 e costituisce una novità importante per quanto riguarda le informazioni sullo "stato di salute" di un Paese»: **S. BARBARINI**, *L'effetto cosmetico del ricalcolo del PIL*, in [www.nuovi-lavori.it](http://www.nuovi-lavori.it), newsletter n. 138 del 16 settembre 2014.



(materiale)<sup>51</sup>. Certo, i pesanti tagli alla spesa pubblica recentemente disposti richiedono il contributo dei privati, ma questo non può sostituirsi *in toto* all'intervento delle istituzioni, bensì può svolgere una funzione complementare<sup>52</sup>. Si è osservato in questi anni che laddove la mano pubblica si ritira pure le iniziative private diventano meno incisive,

---

<sup>51</sup> Con particolare riferimento al nostro patrimonio artistico-ecclesiastico, che rappresenta un'emblematica sintesi fra spiritualità e cultura, in dottrina, da ultimo, si vedano: **S. BERLINGÒ**, *A trent'anni dagli Accordi di Villa Madama: edifici di culto e legislazione civile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 1 del 2015; **E. CAMASSA**, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Giappichelli, Torino, 2013; **A. DENUZZO**, *L'ingresso dei musei ecclesiastici nel novero dei beni culturali: alcune riflessioni nella prospettiva del diritto costituzionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 25 del 2013; **A. STAZZONE**, *La partecipazione delle donne alle feste patronali dalla tradizione all'arte relazionale. Un caso di studio*, in *Diritto e religioni*, 2014/1, p. 541 ss.; **M. TIGANO**, *Tra economie dello Stato ed "economia" della Chiesa: i beni culturali d'interesse religioso. Parte I Preliminare raffronto fra "stato dell'arte" civilistico e canonistico*, Editoriale scientifica, Napoli, 2012; **G. SANTI**, *I musei religiosi in Italia. Presenza, caratteri, linee guida, storia, gestione*, Vita & Pensiero, Milano, 2012; **I. VECCHIO CAIRONE**, *Principio di bilateralità e processi di innovazione. Il caso emblematico del patrimonio culturale a valenza religiosa*, in *Diritto e religioni*, 2014/1, p. 251 ss.; e il *Manuale sulla tutela dei beni culturali ecclesiastici*, Roma, 2013, realizzato dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e consegnato formalmente, il 26 febbraio 2013, dall'allora Ministro per i beni e le attività culturali, Lorenzo Ornaghi, al Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, Card. Gianfranco Ravasi. Si segnala, infine, una pubblicazione realizzata dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale in collaborazione con l'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, *Linee guida per la tutela dei beni culturali ecclesiastici*, Roma, 2014.

<sup>52</sup> Cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 371, su cui si veda **F. DI PRIMA**, *Interventi pubblici di sostegno alle attività di promozione socio-culturale degli enti ecclesiastici, tra interesse pubblico e sussidiarietà. Note critiche alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 371*, in *Dir. eccl.*, 2009, p. 671 ss. Dello stesso A., da ultimo, v., più in generale, *Giudice amministrativo e interessi religiosi collettivi. Istanze confessionali, conflitti e soluzioni giurisprudenziali*, Libellula ed., Tricase, 2013. In sede normativa si segnala il D.P.C.M. 30 maggio 2012, recante *Determinazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi e delle modalità di riparto della quota del 5 per mille destinata alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali*. Con riferimento all'integrazione fra interventi pubblici e privati di cui al testo, l'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione della celebrazione della *Giornata internazionale del volontariato* (2009), ha affermato: "L'attività volontaria gratuita, quella più ampia del terzo settore, e i vari flussi di finanziamento privato e pubblico a essa diretti, non possono infatti esimere il settore pubblico dal dovere di svolgere in prima persona i propri compiti nei vari campi di azione che vanno dal welfare all'istruzione, dalla ricerca alla tutela del patrimonio naturale e artistico. Non si possono solo o principalmente delegare al privato sociale compiti di soddisfacimento dei bisogni o dei diritti che la Repubblica nel suo insieme è chiamata a garantire". Su questi punti v., da



“mentre politiche pubbliche assennate hanno un forte potere motivazionale e spingono anche i privati a partecipare alla gestione della cosa pubblica. Provvedimenti legislativi a sostegno dell'intervento privato vanno poi ulteriormente sostenuti attraverso un sistema di sgravi fiscali (in molti paesi persino il biglietto per un museo o un teatro è detraibile). Misure di questo genere ben si armonizzano con l'attuale azione di contrasto all'evasione a favore di un'equità fiscale finalizzata a uno scopo comune: il superamento degli ostacoli allo sviluppo del paese”<sup>53</sup>.

---

ultimo, il disegno di legge (Atto Camera n. 2617, approvato il 9 aprile 2015 e trasmesso al Senato) recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”, su cui si vedano: “Riforma del Terzo Settore: un nuovo Welfare partecipativo”, *Dossier* del 16 maggio 2014, e le “Linee guida per una Riforma del Terzo Settore”, in [www.governo.it/governoinforma/dossier/terzo\\_settore\\_linee\\_guida/](http://www.governo.it/governoinforma/dossier/terzo_settore_linee_guida/); **M. CONCLAVE**, *A che punto è la riforma del Terzo Settore e del Servizio Civile*, in [www.nuovi-lavori.it](http://www.nuovi-lavori.it), newsletter n. 138 del 16 settembre 2014; il n. 3 del 2014 della Rivista *Non profit paper*, dedicato alla “Riforma del Terzo Settore (Disegno di Legge Delega al Governo per la Riforma del Terzo Settore)”.

<sup>53</sup> Cfr. **AA. VV.**, *Niente cultura, niente sviluppo*, in [www.ilsole24ore.com/art/cultura/2012-02-18/niente-cultura-niente-sviluppo-141457.shtml?uuid=AaCqMotE&p=3](http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2012-02-18/niente-cultura-niente-sviluppo-141457.shtml?uuid=AaCqMotE&p=3), 19 febbraio 2012. Si veda ancora **M. NUSSBAUM**, *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, il Mulino, Bologna, 2013, in cui si stigmatizzano i pesanti tagli che i bilanci statali di alcuni paesi infliggono agli studi umanistici e artistici, mentre essi alimentano quella cultura che nutre la libertà di coscienza e di parola, l’autonomia di giudizio, la forza dell’immaginazione che sono alla base di un’umanità matura e responsabile. In proposito si segnala una valida iniziativa organizzata dall’Accademia *Vivarium novum*, centro di alta formazione nelle discipline umanistiche, in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata: la istituzione di un grande *Campus mondiale dell’umanesimo*. Per realizzare quest’ambizioso progetto si è costituita un’alleanza (consorzio *Humanitas Renascens*) fra centinaia di università, istituti di ricerca, società di studi d’ogni parte del globo, per una vera rinascita degli studi umanistici e della loro funzione di formazione culturale, civile e morale dell’umana famiglia: da <https://vivariumnovum.net/files/humanitas-renascens-2014.pdf>, novembre 2014. Sulla valorizzazione del merito al fine di premiare l’accumulazione di “capitale umano”, «per il tramite di un’“adeguata” ricompensa nella scuola, luogo deputato alla formazione del capitale umano, e nel mercato del lavoro, luogo deputato al suo utilizzo», si veda **I. VISCO**, *Investire in conoscenza. Per la crescita economica*, il Mulino, Bologna, 2009. Con riferimento a una migliore politica fiscale auspicata nel testo, si segnala il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, recante *Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo* (convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106) Con questo decreto, c.d. ArtBonus, “sarà infatti detraibile il 65% delle donazioni che le singole persone e le imprese faranno in favore di musei, siti archeologici, archivi, biblioteche, teatri e fondazioni lirico sinfoniche. Anche le strutture turistiche potranno contare su significativi tax credit, pari al 30% delle somme investite in interventi di ristrutturazione, ammodernamento e digitalizzazione. Si tratta di un pacchetto di norme



Sortirebbe, quindi, esiti positivi liberare la cultura, ogni cultura – indipendentemente dal particolare orientamento etico a essa sotteso – dai condizionamenti economici che la limitano nella sua decisiva funzione di esplicitare la personalità di ogni uomo attraverso la continua ricerca della verità, e che la svalutano nell'ordine delle priorità sociali rispetto alla tecnica, alla scienza, alla finanza e alla economia strettamente finalizzate al profitto o a rendere disponibili ulteriori comodità della vita<sup>54</sup>. Sembra, pertanto, che sia giunto il momento di osteggiare la deriva tecnocratica subita in questi anni dalla società e dalle istituzioni, recuperando il giusto interesse per i beni culturali e i valori umani da essi sottesi.

**e) Agricoltura sociale** - Un fenomeno contiguo, finalizzato a valorizzare i beni culturali anche attraverso la gestione di servizi turistico-alberghieri

---

che il paese attendeva da almeno vent'anni": così il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, in [www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it), giugno 2014.

<sup>54</sup> In proposito, **FRANCESCO**, *Lumen fidei*, cit., n. 25, ritiene che "richiamare la connessione della fede con la verità è oggi più che mai necessario, proprio per la crisi di verità in cui viviamo. Nella cultura contemporanea si tende spesso ad accettare come verità solo quella della tecnologia: è vero ciò che l'uomo riesce a costruire e misurare con la sua scienza, vero perché funziona, e così rende più comoda e agevole la vita. Questa sembra oggi l'unica verità certa, l'unica condivisibile con altri, l'unica su cui si può discutere e impegnarsi insieme". In tale contesto **S. RODOTÀ**, nella *Presentazione* alla settima edizione del *Festival del diritto*, cit., p. 5, afferma: "Il carattere sempre più liquido e individualizzato delle società contemporanee, che la tecnologia amplifica, rende difficile assumere impegni duraturi, ponderati, alimentando una sorta di narcisismo di massa". Con particolare riferimento alla tecnologia digitale, da ultimo, anche **F. RAMPINI**, *Rete padrona: Amazon, Apple, Google & co. Il volto oscuro della rivoluzione digitale*, Feltrinelli, Milano, 2014, segnala il pericolo che corriamo per essere ormai tutti connessi, a tal punto che la nostra attenzione è diventata più superficiale, la nostra vita più *multitasking*, la nostra *privacy* più esposta allo sguardo virtuale di tanti. I c.d. "nativi digitali" vivono in un mondo dominato da "app", che sembrano in grado di colonizzare ogni aspetto della loro vita. Intanto i giganti del web non si pongono limiti: la corsa a cercare di mappare tutte le informazioni, a sviluppare la connessione di tutte le persone del mondo e occupare il tempo libero di tutti, procede inesorabilmente. Cfr. pure **P. MARSOCCHI**, *Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito così recente già da sfatare?*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), n. 1 del 2015. Viceversa, sembra cogliere una positiva opportunità nelle novità digitali, la *Proposta per la costituzione di un'associazione italiana per la promozione della scienza aperta*, in [www.roars.it](http://www.roars.it), 11 novembre 2014, 1 s., ove si ritiene "necessaria la nascita di un soggetto giuridico che possa condurre, con flessibilità e rapidità, le azioni concrete necessarie a diffondere una cultura dell'apertura della scienza che colga pienamente le possibilità offerte dall'era digitale": il riferimento specifico è al principio dell'*Open Access*, che "risponde all'imperativo morale della pubblicità della scienza e ai valori costituzionali di promozione dello sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, nonché della libertà accademica e scientifica".



dedicati, è realizzato dalle organizzazioni dedite al turismo agreste di tipo etico-culturale. Si tratta di particolari aziende agrituristiche che si fanno promotrici di messaggi (ri)educativi all'insegna del "ritorno alla natura", non solo come stile di vita essenziale, più semplice e sobrio, ma anche come richiamo al valore del rispetto della terra, tutelandola dalle aggressioni sconsiderate dell'uomo, sia attive, con l'inquinamento o il diboscamento, sia passive, non curando più la sistemazione dei terreni e delle risorse idriche<sup>55</sup>. Questa mancanza di rispetto per il "creato", del resto, si ritorce contro la stessa umanità, innescando distruttivi fenomeni franosi e pregiudicando la qualità dell'aria che respiriamo e dell'acqua che beviamo e che usiamo anche per l'agricoltura e la zootecnia. In tale contesto si segnala la specifica attività di "agricoltura sociale", svolta, secondo particolari statuti o codici etici, da cooperative o aziende agricole o fattorie "sociali". Si tratta di gruppi di persone che, oltre a produrre beni agro-alimentari, per lo più di tipo biologico, svolgono anche – attesa l'efficacia del ciclo produttivo agricolo e zootecnico nel quadro di interventi di socializzazione, di formazione, di supporto all'educazione – attività sociali d'inserimento lavorativo in azienda o di recupero terapeutico di soggetti socialmente deboli e svantaggiati, come handicappati o minori in difficoltà<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> In tale contesto potrebbe essere inserita anche l'esperienza condotta, ad esempio, dalla Fondazione Cosso, nella quale, dal 2008, «accanto al sostegno per l'arte, per la musica, per il patrimonio nazionale si colloca una linea di attenzione per l'"uomo", per la sua crescita, per la sua possibilità di vivere in un ambiente che stimoli il lavoro, la ricerca, l'interesse individuale e collettivo». Infatti, "la Fondazione Cosso svolge la sua attività nel Castello di Miradolo, un antico edificio costituito da una parte nobiliare e una parte rustica, con un ampio parco dotato di bellissimi alberi, alcuni di particolare interesse botanico. C'è un legame con la storia dell'imprenditoria piemontese in quanto il Castello è stato di proprietà [di uno dei] soci fondatori della Fiat; la sorella contessa Sofia [Cacherano di Bricherasio] fu donna di particolare impegno intellettuale e sociale e creò un importante cenacolo culturale. Questo ambiente permette il ritorno alla natura, ai valori antichi che si sono perduti negli anni, e stimola alla ricerca del nuovo nel rispetto delle tradizioni. Natura e responsabilità sociale si coniugano strettamente in questo percorso di crescita e di maturazione a favore della qualità della vita e come difesa dal vuoto che ci circonda e che rischia di bruciare una intera generazione di giovani": **M.L. COSSO EYNARD**, *La bellezza di impegnarsi per gli altri*, cit., 71. Si segnala inoltre L.U.ME.N., acronimo di Libera Università di Medicina Naturale, già associazione culturale senza fine di lucro, che ha dato vita a una comunità composta ormai da vari nuclei familiari che approfondiscono e praticano i principi salutistici di varie discipline olistiche; così, ispirandosi alla "filosofia Lumen" è stato creato un vero e proprio network di realtà lavorative specializzate nella divulgazione e nella pratica di sani stili di vita: da [www.naturopatia.org/scuoladinaturopatia](http://www.naturopatia.org/scuoladinaturopatia).

<sup>56</sup> Per esempio, a quest'ultima categoria di persone è rivolta l'iniziativa *Orti sociali*,





f) **Oratori** – Su questo versante “pedagogico” possono essere annoverate anche le esperienze associative, promananti da varie agenzie di senso, che rivendicano, *analogamente* alle Confessioni religiose, un’autonomia nell’ordine spirituale, e come esse esplicano una funzione educativa, cioè di richiamo all’etica, nell’ordine temporale. Ci si riferisce ai centri sportivo-ricreativi *di tendenza*, oratori o centri analoghi nei quali le attività ludiche e di socializzazione si basano su uno specifico e originale progetto etico-culturale, identificante la comunità o il gruppo gestore dell’iniziativa, e che risulta in linea con i comuni valori di civiltà presenti nella Costituzione. Non rientrerebbero, quindi, in questo esempio i centri d’intrattenimento neutro o di mera socializzazione, cui partecipano utenti eticamente eterogenei e culturalmente disimpegnati, né le società sportive dedite solo all’implementazione agonistica degli atleti, bensì i luoghi in cui, attraverso lo sport, il gioco e le altre iniziative culturali, si svolge un itinerario di crescita pedagogica secondo valori religiosi o altrimenti fondati dal punto di vista spirituale. Inoltre, il richiamo ai principi democratici e laici, pluralisti e liberali, contenuti nella nostra Costituzione, consente di escludere anche quei centri sociali o sportivi in cui si esercitano pratiche pseudo-educative – a volte giustificate da faziose interpretazioni di testi religiosi – rivolte a inculcare sentimenti di intolleranza, xenofobia e violenza, o a indurre incivili atteggiamenti di discriminazione, fondamentalismo e prevaricazione<sup>57</sup>.

---

*un’opportunità per minori sottoposti a misure penali* (settembre 2012-settembre 2013). Invero, il lavoro in agricoltura, per le sue caratteristiche di flessibilità e multifunzionalità e per il rapporto che implica con l’ambiente, l’aria aperta, la terra e i viventi, ha rivelato un alto potere di auto-responsabilizzazione: prendersi cura di piante e animali aiuta a prendersi cura di sé. E ciò è particolarmente importante per persone soggette alla restrizione della libertà, soprattutto per personalità in fase formativa come quella dei minori. Inoltre l’attività agricola si è rivelata significativa anche per possibili prospettive professionali, soprattutto nel settore dell’agricoltura biologica. Il progetto è stato realizzato con il contributo del Fondo per l’Associazionismo (ex l. 383/2000) - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direttiva 2011, e con la collaborazione del Ministero della Giustizia. Fra i partners del progetto si segnala ACLI TERRA. L’Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB) è impegnata da tempo a promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione e animazione territoriale e promozione di nuove imprese agro-sociali biologiche, attraverso corsi, convegni, incontri territoriali, pubblicazioni sul tema e collaborazioni con esperti e studiosi del settore, con altre associazioni attive in questo settore e con i soggetti direttamente coinvolti, sia del mondo agricolo che sociale: si veda [www.aiab.it](http://www.aiab.it). Sulla *pet-therapy* si può leggere il parere del **COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA**, “*Problemi bioetici relativi all’impiego di animali in attività correlate alla salute e al benessere umani*”, del 21 ottobre 2005. Sugli orti sociali e gli orti urbani collettivi v., più ampiamente, *infra*, nel testo, *sub lett. m*).

<sup>57</sup> Sullo sport come strumento pedagogico sembra interessante segnalare, da ultimo, il



Atteso che le valide iniziative oratoriane o similari suscitano un certo *appeal* fra i cittadini e incidono in maniera sempre più rilevante nella società, esse meritano di essere tutelate con normative che valorizzino il loro forte impegno civico eticamente orientato. A supportare e diffondere il concetto di valorizzazione giuridica della funzione educativa, cioè di diffusione di valori etici, espletata da alcune esperienze sociali, potrebbe agire la legge c.d. sugli oratori, n. 206 del 2003, che ha indotto una fattiva collaborazione fra “oratori” e istituzioni civili<sup>58</sup>. Va, peraltro, auspicato che

---

discorso che Papa **FRANCESCO**, l'1 settembre 2014, ha rivolto ai promotori e agli sportivi della “Prima Partita Interreligiosa di calcio per la Pace”: «L'incontro, oltre che essere occasione per raccogliere fondi a sostegno di progetti di solidarietà, è un'occasione per riflettere sui valori universali che il calcio e lo sport in genere possono favorire: la lealtà, la condivisione, l'accoglienza, il dialogo, la fiducia nell'altro. "Si tratta – ha affermato il Papa – di valori che accomunano ogni persona a prescindere dalla razza, dalla cultura e dal credo religioso. Anzi, l'evento sportivo di questa sera è un gesto altamente simbolico per far capire che è possibile costruire la cultura dell'incontro e un mondo di pace, dove credenti di religioni diverse, conservando la loro identità [...], possono convivere in armonia e nel reciproco rispetto". "Possa l'incontro calcistico di questa sera – ha auspicato il Pontefice – ravvivare in quanti vi prenderanno parte la consapevolezza della necessità di impegnarsi perché lo sport contribuisca a recare un valido e fecondo apporto alla pacifica coesistenza di tutti i popoli, escludendo ogni discriminazione di razza, di lingua, di religione. Voi sapete – ha detto il Pontefice ai giocatori – che discriminare può essere sinonimo di disprezzare. La discriminazione è un disprezzo, e voi con questa partita di oggi, direte 'no' a ogni discriminazione. Le religioni, in particolare, sono chiamate a farsi veicolo di pace e mai di odio, perché in nome di Dio bisogna portare sempre e solo l'amore. Religione e sport, intesi in questo modo autentico, possono collaborare e offrire a tutta la società dei segni eloquenti di quella nuova era in cui i popoli 'non alzeranno più la spada l'uno contro l'altro'»: da [www.olir.it](http://www.olir.it).

<sup>58</sup> In tema, da ultimo, si segnala **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA** - Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali - Commissione Episcopale per la famiglia e la vita, “Il laboratorio dei talenti” - *Nota pastorale sul valore e la missione degli oratori nel contesto dell'educazione alla vita buona del Vangelo*, del 2 febbraio 2013. **A. BETTETINI**, *Tra autonomia e sussidiarietà: contenuti e precedenti delle convenzioni a carattere locale tra Chiesa e Istituzioni pubbliche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2010, p. 21, fa notare lo sviluppo che sta avendo la normativa concordata a livello regionale sugli oratori (Liguria e Marche). In proposito si veda anche il Protocollo di intesa del 19 novembre 2009 tra la Provincia di Macerata e la Fondazione di culto e di religione “Vaticano II” della Diocesi di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia, finalizzato alla realizzazione di attività sociali, formative, culturali e ricreative degli oratori: in [www.olir.it](http://www.olir.it). In tale contesto si colloca la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia, 11 aprile 2014, n. X/1653, recante *Definizione dei criteri per il sostegno a progetti a favore dei giovani in collaborazione con la Regione Ecclesiastica Lombardia e con le Diocesi lombarde*. Tra questi progetti rientra il Progetto “Giovani Insieme”, che “rappresenta una iniziativa significativa, nata dalla collaborazione tra ODL (Oratori Diocesi Lombarde) e Regione Lombardia, in ordine all'incremento della presenza



scompaia l'attuale discriminatoria limitazione dei benefici di legge alle sole iniziative promananti dalle Confessioni (dotate di intesa) e che si incentivi la funzione prettamente pedagogica svolta secondo peculiari progetti educativi codificati *ad hoc*, anziché quella di mero intrattenimento giovanile, volta a supplire il deficitario impegno formativo delle "neutre" istituzioni pubbliche<sup>59</sup>. Del resto, una maggiore diffusione di società sportive eticamente orientate potrebbe contribuire a risolvere pure il problema di assicurare adeguata collocazione a quegli atleti che attribuiscono una decisiva rilevanza a certi valori etico-religiosi<sup>60</sup>.

---

educativa retribuita ne[gli] oratori. Il progetto si propone di potenziare la capacità aggregativa degli oratori, incrementando l'offerta formativa e sostenendo le attività già in corso mediante l'inserimento di nuove figure educative. Verranno individuati, formati e inseriti negli oratori giovani educatori con l'intento di trasformarli in punti di riferimento significativi per i ragazzi che abitano il territorio regionale e frequentano l'oratorio come luogo aggregativo e formativo": in [www.olir.it](http://www.olir.it), newsletter n. 6 del 2014.

<sup>59</sup> È stato, peraltro, rilevato che, «a detta della Consulta torinese per la laicità delle istituzioni – in una nota (riprodotta in [www.piemonte.cemea.it/servizi-infanzia/pdf/intervento-1.pdf](http://www.piemonte.cemea.it/servizi-infanzia/pdf/intervento-1.pdf)) del 30 luglio 2003 – [...]la legislazione (nazionale e regionale) sugli oratori [...] riserverebbe solo [agli enti confessionali], in quanto precipuamente religiosi, una serie di benefici, "penalizzando in modo ingiustificato analoghi enti di tipo non confessionale, che pure esistono a livello nazionale e regionale, e che posseggono tutte le competenze professionali e le strutture adatte a svolgere un ruolo analogo a quello svolto dagli oratori confessionali"»: **S. BERLINGÒ**, *A trent'anni dagli Accordi di Villa Madama: edifici di culto e legislazione civile*, cit., p. 15 in nota 44, ove sono presenti ulteriori referenze. L'A. precisa, inoltre, di avere ritenuto anche lui opportuno segnalare: «a) per un verso, il rischio che gli enti ecclesiastici o religiosamente ispirati risultino attratti dal "vortice del diritto comune" o "dall'assemblaggio delle diverse discipline di settore o particolari (anche da un punto di vista territoriale)", finendo con lo smarrire o "mimetizzare" la loro specificità; e b) per altro verso, l'improprietà o incongruenza di un uso della "ecclesiasticità" a mo' di schermo o di "umbrella organisations" ossia di "forme" istituzionalmente predisposte per il perseguimento di scopi ideali e altruistici, e invece sfruttate al fine di lucrare un vantaggio indebito dalle agevolazioni o dalle immunità a quelle 'forme' connesse, sottraendo risorse alla cura di interessi generali o alterando le chances delle intraprese concorrenti " »: cfr. **S. BERLINGÒ**, *Costituzione e riconoscimento*, in *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L'esperienza di un ventennio: 1985-2005*, a cura di I. Bolgiani, il Mulino, Bologna, 2007, p. 67 e p. 75.

<sup>60</sup> Come ben evidenzia **N. FIORITA**, *Libertà religiosa e sport: un incrocio a tutto campo*, in [www.olir.it](http://www.olir.it), newsletter n. 6 del 2014, "la massiccia presenza di giocatori-fedeli, a volte addirittura organizzati in associazioni religiose tematiche, e il progressivo rafforzamento del potere contrattuale dei calciatori rispetto ai clubs, potrebbero portare a una proliferazione di [...] situazioni di atleti che – come Cissé, l'attaccante musulmano del Newcastle che si rifiutò di scendere in campo quando il club concluse un accordo di sponsorizzazione con una società di prestiti – scelgono la propria destinazione anche in base alla eticità della società o alla sua compatibilità con i propri precetti religiosi". L'A. riscontra altresì "una più generale disponibilità delle confessioni verso lo sport, percepito



g) **Finanza etica e *sharing economy*** - Ulteriori formazioni sociali da segnalare pure in questa sede sono quelle che realizzano iniziative finanziarie eticamente orientate, definibili in estrema sintesi “banche etiche”. Questi istituti si impegnano in vari modi a sostenere economicamente la multiforme attività volontaristica o le iniziative meritorie di aziende civilmente impegnate, nonché “a dare credito” a persone non abbienti e impossibilitate ad accedere ai tradizionali canali bancari di finanziamento. Tali banche etiche sono composte da gruppi di soggetti che esprimono nuovi modelli organizzativi finanziari ad alta sensibilità sociale, “rispolverando” a volte una storica e vitale tradizione mutualistica e di finanza popolare, non orientata strettamente al profitto. In sostanza, tali gruppi mettono buona parte dei propri capitali, nonché le loro capacità professionali e attitudini personali, a disposizione di: cooperative sociali; associazioni ambientaliste; imprese dedite all’agricoltura biologica o al disinquinamento o allo sviluppo del commercio equo e solidale; attivisti per la pace e la giustizia; iniziative culturali o ricreative e sportive; centri di gestione del c.d. micro-credito in favore di famiglie e piccoli imprenditori in difficoltà momentanee; intraprese per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, ecc.<sup>61</sup> Peraltro, al fine di evitare il disperdersi in mille rivoli dell’impegno

---

sempre più spesso come un veicolo per promuovere il messaggio religioso, per rafforzare l’appartenenza dei fedeli tiepidi, per consolidare la rilevanza pubblica della propria presenza. La straordinaria rilevanza mediatica delle principali competizioni sembra spingere, insomma, tanto le autorità sportive quanto le rappresentanze religiose a un atteggiamento flessibile e alla ricerca del compromesso, di volta in volta, possibile. Allo stesso modo, tale rilevanza trasforma lo sport in un veicolo privilegiato per la realizzazione di politiche finalizzate alla lotta a ogni forma di discriminazione e alla promozione dell’integrazione e del dialogo tra diversi. Tra i tanti provvedimenti che si pongono in questa ottica, si ricordi a titolo di esempio – e per restare in ambito calcistico – l’art. 3, comma 3, del codice di condotta della Fifa [2012], con cui si vieta ogni forma di discriminazione fondata su numerosi fattori tra cui la religione”. Si possono vedere anche **V. FEDELE**, *Controllo, legittimazione e riconoscimento: l’islam e lo sport*, in *Diritto e religioni*, 2014/1, p. 333 ss.; **C. GAGLIARDI**, *Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chahida*, *ivi*, p. 205 ss.; **M.C. IVALDI**, *Discriminazione e propaganda religiosa nel diritto calcistico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4 del 2015.

<sup>61</sup> La prima banca al mondo a effettuare prestiti ai più poveri basandosi non già sulla solvibilità, bensì sulla fiducia, è stata la Grameen Bank, fondata nel 1976 da M. Yunus. Questi è stato l’ideatore e realizzatore del microcredito moderno, ovvero di un sistema di piccoli prestiti destinati a imprenditori troppo poveri per ottenere credito dal sistema bancario tradizionale. Yunus, per i suoi sforzi in questo campo ha vinto il premio Nobel per la pace 2006. Di recente, il 12 luglio 2014, ha tenuto in Italia, presso la Camera dei deputati, una *lectio magistralis* sul *social business*. Va precisato che, a partire dal suo sorgere, la Grameen Bank ha via, via implementato la sua offerta, realizzando soluzioni



finanziario, spesso risulta utile concentrarsi su un itinerario ragionevolmente omogeneo dal punto di vista etico<sup>62</sup>. Sovente, le banche etiche si specializzano nel finanziamento del c.d. Terzo settore<sup>63</sup> o di altro

---

diversificate per il finanziamento delle piccole imprese e offrendo, oltre al microcredito, anche mutui per la casa nonché servizi di consulenza nella gestione dei capitali di rischio e, alla stregua di ogni altra banca, servizi di gestione dei risparmi. Il successo della Grameen ha ispirato numerose altre iniziative del genere nei paesi in via di sviluppo e anche in alcune economie avanzate, ove l'attuale crisi economica ha ampliato il bacino di utenti di tale forma di assistenza finanziaria sociale.

<sup>62</sup> Per esempio, la Chiesa cattolica si sta facendo promotrice, soprattutto in questo periodo di crisi economica e finanziaria, di vari fondi per le famiglie e per i lavoratori: si veda **G. CASUSCELLI**, *La crisi economica e la reciproca collaborazione tra le Chiese e lo Stato per "il bene del Paese"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2011, p. 20 anche nelle note. In particolare si segnala nella diocesi di Rimini, con la collaborazione della Confindustria locale, l'istituzione «di un fondo di garanzia appoggiato alla banca etica locale (Etibanca, la seconda d'Italia). Tale fondo di garanzia consente a Etibanca di concedere prestiti fino a 10 mila euro a chi è caduto in disgrazia e non riesce a ottenere prestiti dalle banche per risollevarsi. [...] Oltre ad aver un valore in sé ha un valore simbolico. Simbolo significa etimologicamente "ciò che unisce". [...] Il simbolo è più importante ancora dell'iniziativa concreta perché va ad aggregare altre forze sullo stesso fronte, crea un effetto di moltiplicazione, fa capire che voler bene alla gente non è fare solo elemosina»: **S. ZAMAGNI**, intervistato da F. Anfossi, in *Famiglia cristiana*, 2009/14, p. 40 s., che precisa: «L'elemosina va adottata solo nei casi di stringente necessità poiché "l'elemosina aiuta a sopravvivere ma non a vivere [...]". È una questione di dignità». «Il rischio del paternalismo è di creare solo delle dipendenze». Sembra opportuno segnalare in questa sede *Etica e finanza per uno sviluppo solidale: il contributo della Chiesa*, in **E. PREZIOSI**, *Una sola è la città*, cit., p. 333 ss., nonché **S. FIGUERA**, *The Banking System as an Instrument for the Progress of Social Economy According to Giuseppe Toniolo*, in *Riv. It. degli Economisti*, 2014/3, p. 421 ss.

<sup>63</sup> In proposito si segnala, emblematicamente, la pregevole esperienza condotta da "Terzo Valore" con "Banca Prossima". «Banca Prossima è la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata esclusivamente al mondo Nonprofit laico e religioso. [Si tratta di] una banca pensata per rispondere meglio alle necessità e ai bisogni delle imprese del Terzo Settore, per migliorare la qualità dei servizi bancari e per partecipare alla crescita dell'Economia del Bene Comune. La rivoluzione di Terzo Valore nasce proprio dalla spinta di Banca Prossima [mirata ad] aumentare le risorse del Terzo Settore: mettendolo in rete e premiando i progetti più sostenibili con l'accesso a un credito mai pensato prima, quello dei Sostenitori, per la prima volta diventati "banchieri sociali". Banca Prossima è la prima a finanziare i progetti di Terzo Valore, e garantisce l'erogazione alle Organizzazioni Nonprofit delle somme eventualmente necessarie per far fronte agli impegni verso i Sostenitori, assicurando così a questi ultimi il recupero sul capitale prestato. Banca Prossima crea valore sociale. Per statuto. "Banca Prossima ha come fine la creazione di valore sociale (...) A tale scopo sosterrà con il credito le migliori iniziative Nonprofit per i servizi alla persona, la diffusione della cultura e dell'istruzione, la fruizione e la protezione dell'ambiente e dell'arte, l'accesso al credito e al lavoro" (Art. 4 dello Statuto di Banca Prossima). Banca Prossima vuole assicurare il massimo livello di



impegno etico-sociale, che codificano nel loro statuto e da cui emerge il grado e il tipo di eticità sottostante<sup>64</sup>.

Attraverso tale codice di condotta, ciascun gruppo di compartecipi nella promozione di questa meritevole forma di finanza, manifesta i valori etici che informano la propria azione di raccolta e investimento alternativo del risparmio. Ecco allora che tra le offerte bancarie c.d. etiche è possibile accendere conti correnti il cui rendimento è parzialmente devoluto in favore di enti, associazioni od organizzazioni che si impegnano nell'attuazione di progetti di aiuto alla ricerca medica (per esempio AIRC) o all'infanzia abbandonata (per esempio UNICEF) o a chi versa in condizioni disumane (per esempio *Amnesty International*) o a chi è dedito alla salvaguardia ambientale (per esempio WWF), o a chi gestisce comunità di recupero dalle "dipendenze" (droga, alcool, gioco, ecc.) o di auto-aiuto per le altre varie fragilità umane<sup>65</sup>. È altresì possibile

---

servizio e una capacità nuova di far crescere le migliori iniziative, spesso penalizzate dai criteri convenzionali di valutazione bancaria: per questo si è dotata di uno strumento innovativo, un modello di rating che considera le peculiarità delle organizzazioni Nonprofit. È stato creato un Fondo per lo sviluppo dell'impresa sociale al quale si versa ogni anno almeno la metà degli utili. Il Fondo [...] consente di erogare credito ai progetti più belli ma più difficili. Sulle linee guida di utilizzo del Fondo è chiamato a esprimersi un Comitato di Solidarietà e Sviluppo formato da personalità appartenenti al mondo Nonprofit: autorevoli, rigorose, indipendenti»: da [www.terzovalore.com](http://www.terzovalore.com).

<sup>64</sup> Così, ad esempio, per la Chiesa cattolica si veda, di recente, il *motu proprio* sul servizio della carità *Intima Ecclesiae natura*, cit., in cui **BENEDETTO XVI** ha affermato che, "nell'attività caritativa, le tante organizzazioni cattoliche non devono limitarsi a una mera raccolta o distribuzione di fondi, ma devono sempre avere una speciale attenzione per la persona che è nel bisogno e svolgere, altresì, una preziosa funzione pedagogica nella comunità cristiana, favorendo l'educazione alla condivisione, al rispetto e all'amore secondo la logica del Vangelo di Cristo. L'attività caritativa della Chiesa, infatti, a tutti i livelli, deve evitare il rischio di dissolversi nella comune organizzazione assistenziale, divenendone una semplice variante". Ancor prima **GIOVANNI PAOLO II**, enciclica *Sollicitudo Rei Socialis*, cit., n. 31, aveva affermato che "di fronte ai casi di bisogno, non si possono preferire gli ornamenti superflui delle chiese e la suppellettile preziosa del culto divino; al contrario, potrebbe essere obbligatorio alienare questi beni per dar pane, bevanda, vestito e casa a chi ne è privo".

<sup>65</sup> In una particolare visione religiosa, la cura verso le molteplici forme di fragilità è stata evidenziata da Papa **FRANCESCO**, *Evangelii Gaudium*, cit., nn. 209-216, ove afferma: "È indispensabile prestare attenzione per essere vicini a nuove forme di povertà e di fragilità in cui siamo chiamati a riconoscere Cristo sofferente, anche se questo apparentemente non ci porta vantaggi tangibili e immediati: i senza tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e abbandonati, ecc.". La carica innovativa di Papa **FRANCESCO** si spinge, su questo punto dell'aiuto ai più bisognosi, fino ad attivare una "rivoluzione" nelle stesse finanze vaticane, arrivando a progettare, con l'attuale riforma economica, nell'ambito di quella più ampia della Curia



sottoscrivere fondi comuni d'investimento caratterizzati da un tema di particolare valore etico-sociale, e cioè sostenere imprese che non producono sostanze inquinanti o tabacchi o alcolici o farmaci lesivi del diritto alla vita; non fabbricano armi né traggono profitto dal loro traffico; non sfruttano il lavoro minorile né obliterano le garanzie sindacali; non organizzano né promuovono giochi d'azzardo o spettacoli pornografici; non intrattengono rapporti commerciali con paesi ove vengono conculcati i diritti umani; si impegnano nel recupero delle opere artistiche o nella salvaguardia dei beni culturali; operano nel settore del riciclaggio dei rifiuti o studiano e realizzano forme alternative di produzione di energia o nuovi strumenti per la depurazione di aria e acqua; ecc. Insomma, come si può notare, non sussiste in questo settore una pluralità di gestioni finanziarie, tutte ispirate da uno stesso tipo di indirizzo etico, bensì una varietà di strategie d'investimento, ognuna riferentesi a un proprio originale tipo di orientamento assiologico<sup>66</sup>. Fra l'altro, evitando che

---

romana, una sempre maggiore caratterizzazione di esse come finanza etica. Invero, nel *motu proprio* "Fidelis dispensator et prudens" per la costituzione di una nuova struttura di coordinamento degli Affari economici e amministrativi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, del 24 febbraio 2014, si legge: "Come l'amministratore fedele e prudente ha il compito di curare attentamente quanto gli è stato affidato, così la Chiesa è consapevole della responsabilità di tutelare e gestire con attenzione i propri beni, alla luce della sua missione di evangelizzazione e con particolare premura verso i bisognosi. In special modo, la gestione dei settori economico e finanziario della Santa Sede è intimamente legata alla sua specifica missione, non solo al servizio del ministero universale del Santo Padre, ma anche in relazione al bene comune, nella prospettiva dello sviluppo integrale della persona umana". Si veda anche **FRANCESCO**, *motu proprio* "Trasferimento della Sezione Ordinaria dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica alla Segreteria per l'Economia", dell'8 luglio 2014. Tra i più recenti contributi dottrinali in tema si segnalano: **E. BANI**, *La disciplina vaticana sulla vigilanza e sulla regolamentazione prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2014/1, p. 461 ss.; **A. BETTETINI**, *Considerazioni introduttive alla nuova normativa vaticana in materia finanziaria*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, fasc. 3, 2014, p. 363 ss.; **D. DURISOTTO**, *Euro e Stato Città del Vaticano. I Rapporti di valutazione e di avanzamento MONEYVAL e la riforma della legge sulla prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*, in *www.osservatorioaic.it*, n. 1 del 2014; **M.C. FOLLIERO**, *La legislazione vaticana in materia finanziaria: un banco di prova dell'art. 17 del TUE e dei principi di collaborazione e cooperazione tra Chiese, Stato e Unione Europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 35 del 2013; **G. RIVETTI**, *Stato città del Vaticano normativa antiriciclaggio. Armonizzazione del diritto Vaticano alle direttive UE in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo*, Giuffrè, Milano, 2014. Infine, sembra opportuno segnalare in questa sede il volume di **AA. VV.**, *Corresponsabilità e trasparenza nell'amministrazione dei beni della chiesa*, a cura di F. Lozupone, Aracne, Ariccia, 2015.

<sup>66</sup> Sulla c.d. finanza etica in dottrina si segnalano: **M. ATRIPALDI**, *Il risparmio*



persone in difficoltà economiche si rivolgano a usurai, o che certi imprenditori smaltiscano i propri rifiuti con mezzi illeciti, si combatte la criminalità organizzata e le cc.dd. eco-mafie, svolgendo così un'efficace cooperazione con le istituzioni civili nell'osteggiare il malaffare e nel moralizzare la società (democrazia partecipativa o "dal basso").

In questa direzione di un'economia dal volto più umano, perché attenta a finanziare attività eticamente rilevanti in quanto perseguono fini sociali, equi e solidali, si segnala, da ultimo, il fenomeno della *sharing economy*, detta anche economia della condivisione o collaborativa o di comunione. Si tratta di un ormai vasto movimento culturale composto da persone che, reagendo positivamente agli effetti negativi della crisi ("resilienza"<sup>67</sup>) e avvalendosi delle tecnologie digitali (internet, con: app, blog, social network, e-mail, ecc.), condividono una visione etica comune: l'obiettivo di fondo è incentivare la transizione da un'economia di tipo verticistico, basata essenzialmente sulle categorie della proprietà privata e del consumo, a una nuova economia in cui la condivisione di beni, abilità,

---

*finalizzato agli investimenti socialmente rilevanti nell'ordinamento italiano. I. Dalle prime forme di risparmio alla Costituzione del '48, Jovene, Napoli, 2009; L. BANDERA, La finanza sociale come leva di sviluppo e innovazione, in AA.VV., Primo rapporto sul secondo welfare in Italia. 2013, a cura di F. Maino, M. Ferrera, in [www.secondowelfare.it](http://www.secondowelfare.it), novembre 2013, p. 215 ss.; L. BECCHETTI, Il microcredito, il Mulino, Bologna, 2008; F. FRENI, La finanza etica e l'Ethical Index Euro, in *Dir. eccl.*, 2002, I, p. 84 ss.; M. PARISI, Principio di sussidiarietà orizzontale e finanza etica: due nuovi strumenti operativi per le formazioni sociali religiose?, in AA. VV., *Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali erogati. Esperienze a confronto*, a cura di A. De Oto, F. Botti, Bononia University Press, Bologna, 2007, p. 527 ss. Più in generale si rinvia al volume di AA. VV., *Religioni & Economie. Idee ed esperienze*, a cura di M.C. Giorda, S. Palmisano, M.G. Turri, Mimesis ed., Milano-Udine, 2013, nonché a U. BIGGERI, *Il valore dei soldi. Banche, finanza ed etica oltre il mito della crescita*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2014. In particolare, sulle "banche etiche" islamiche, si vedano: il rapporto, di maggio 2008 n. 329, del Senato francese "La finance islamique en France: quelles perspectives?", in [www.olir.it](http://www.olir.it), ottobre 2008; la pubblicazione della Banca d'Italia, *Finanza islamica e sistemi finanziari convenzionali. Tendenze di mercato, profili di supervisione e implicazioni per le attività di banca centrale*, in [www.olir.it](http://www.olir.it), giugno 2011; M. D'ARIENZO, *I fondamenti religiosi della finanza islamica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2012; P. GRECO, *Le banche islamiche: la richiesta dei fedeli immigrati. Strumenti, compatibilità*, in AA. VV., *Simboli e pratiche religiose nell'Italia "multiculturale". Quale riconoscimento per i migranti*, a cura di A. De Oto, Ediesse, Roma, 2010, p. 109 ss.; R. HAMAUI, M. MAURI, *Economia e finanza islamica*, il Mulino, Bologna, 2009; M. RISPOLI FARINA, *Il doppio volto delle banche islamiche. Prospettive di sviluppo in un modello poliedrico*, in [www.innovazioneDiritto.unina.it](http://www.innovazioneDiritto.unina.it), newsletter n. 8 del giugno 2009.*

<sup>67</sup> Su questa matura capacità di riprendersi e migliorarsi dopo un evento negativo e stressante si vedano: D. BELLANTONI, *L'atteggiamento religioso maturo come fattore di resilienza*, in *Coscienza e libertà*, 2014, p. 30 ss.; A. ZOLLI, A.-M. HEALY, *Resilienza. La scienza di adattarsi ai cambiamenti*, Rizzoli, Milano, 2014.





luoghi di produzione e lavoro, mezzi di trasporto, competenze, servizi, informazioni, disponibilità di tempo e di denaro, risorse, idee, esperienze, infrastrutture, abitazioni e persino vacanze, dovrebbe condurre a una più equa distribuzione della ricchezza e a un maggiore rispetto dell'ambiente.

Questo movimento culturale è composto da una miriade di organizzazioni, ognuna con una propria specificità etica e operativa, che viene messa al servizio della diffusione dei valori di giustizia sociale, solidarietà, risparmio e occupazione<sup>68</sup>. In particolare, ai fini del presente contributo, si segnalano le iniziative di *sharing economy* che, attraverso la creazione di apposite piattaforme tecnologiche, mettono in contatto le persone che vogliono investire denaro senza mire di speculazione, con quelle che hanno bisogno di un prestito ma non possono sopportare gli alti interessi applicati dalle banche<sup>69</sup>. Vengono, quindi, rigorosamente esclusi da questo virtuoso circuito di prestiti personali "da privati a privati

---

<sup>68</sup> Per approfondimenti si vedano: **A. MANDELLI, C. ACCOTO**, *Social mobile marketing. Il marketing nell'era dell'ubiquos internet, della sharing economy e dei big data*, Egea, Milano, 2014; **S. CICERO**, *Oltre Uber e AirBnb: le tre grandi opportunità di crescita che ci offre la sharing economy*, in [www.chefuturo.it](http://www.chefuturo.it), 26 maggio 2014; **M. MAINIERI**, *Collaboriamo! Come i social media ci aiutano a lavorare e a vivere bene in tempo di crisi*, Hoepli, Milano, 2013; **I. PAIS**, *La rete che lavora. Mestieri e professioni nell'era digitale*, Egea, Milano, 2012. Più in generale si veda **J. RIFKIN**, *La società a costo marginale zero*, Mondadori, Milano, 2014, su cui si sofferma **F. SILVESTRI**, *Dal capitalismo al commons cooperativo*, in [www.nuovi-lavori.it](http://www.nuovi-lavori.it), newsletter n. 142 dell'11 novembre 2014.

<sup>69</sup> In proposito **L. MACI**, *Sharing economy, 10 idee che funzionano*, in [www.economyup.it](http://www.economyup.it), 23 ottobre 2014, segnala, fra le varie iniziative, "Prestiamoci": "È l'unica startup italiana autorizzata come finanziaria da Banca d'Italia per la gestione di una piattaforma di social lending (prestiti personali da privati a privati su Internet). In pratica su [www.prestiamoci.it](http://www.prestiamoci.it) le persone che vogliono investire denaro vengono messe in contatto con chi vuole ottenere un prestito per i più svariati motivi: per esempio per ristrutturare un appartamento, comprare un'auto, organizzare un matrimonio o pagarsi gli studi. In questo modo investire nel vantaggioso mercato dei prestiti fra persone non è più caratteristica esclusiva delle banche, ma diventa accessibile a tutti. Prestiamoci si avvale di professionisti del settore e propone ai prestatori – che vogliono investire capitali e guadagnare – prestiti selezionati, mentre ai richiedenti offre tassi di interesse più bassi rispetto al mercato. L'obiettivo è quello di ottenere un rendimento maggiore del 6% annuo per tutti i prestatori. Attualmente i prestatori attivi sono 468 e il capitale investito è pari a 1,6 milioni di euro". Più in generale si segnala che nel disegno di legge-delega (Atto Camera n. 2617) sulla riforma del Terzo settore, cit., è prevista, fra l'altro, l'introduzione delle seguenti misure in favore delle iniziative finanziarie etiche, come evidenziato nelle "Linee guida per una Riforma del Terzo Settore", cit.: "15) promozione del Fondo per le imprese sociali e sostegno alla rete di finanza etica"; "25) l'allargamento della platea dei beneficiari dell'equity crowdfunding a oggi limitato alle sole start up"; «27) la definizione di un trattamento fiscale di favore per "titoli finanziari etici", così da premiare quei cittadini che investono nella finanza etica i loro risparmi».



su internet”, i soggetti (usurai) che intendano sfruttare senza scrupoli situazioni favorevoli in danno di persone e famiglie bisognose che, soprattutto con l’attuale crisi, stanno costituendo frange sempre più numerose della popolazione.

**h) Fondazioni familiari** - In tale contesto di intraprese caratterizzate da specifici patrimoni valoriali, messi operativamente al servizio del bene comune, un ruolo peculiare è svolto, soprattutto in Italia rispetto agli altri Stati europei, dalle fondazioni familiari: aziende che coniugano i valori della tradizione di famiglia con un’attività d’impresa attenta alle esigenze dei lavoratori e del territorio.

“In queste aziende il concetto di sostenibilità è insito nel DNA del concetto stesso di famiglia: come il padre si prende cura dei figli e degli altri membri della famiglia, così l’imprenditore estendendo il concetto di famiglia oltre il vincolo di sangue, è legato in senso affettivo ai collaboratori più stretti, al territorio, alla società. Famiglia, impresa e territorio sono gomito a gomito nel rispettivo operare e questo dà l’impulso a esercitare attività filantropiche che vadano a vantaggio di tutta la società”<sup>70</sup>.

Così, a seconda del “DNA sociale” di ogni singola fondazione familiare, specificato in un peculiare statuto o codice etico aziendale, ci si attiva con un particolare impegno sociale: si curano attività rivolte all’arte, alla cultura e alla salvaguardia di beni di interesse storico e artistico (mecenatismo); si intraprendono iniziative per l’educazione e la formazione dei giovani, anche attraverso l’erogazione di borse di studio; si

---

<sup>70</sup> C. SANTARELLI, *Famiglia, impresa e territorio*, in *Civiltà del lavoro*, 2013/2, p. 63, con un’intervista a C. ELITA SCHILLACI, coautrice con M. ROMANO, del volume *Le Fondazioni tra mito di famiglia e sostenibilità intergenerazionale*, McGraw-Hill Education, Milano, 2012. “In un momento di crisi di valori e di assenza di interesse per la cultura il ruolo delle fondazioni diventa importante e determinante. La loro presenza non è episodio isolato: si tratta di una tradizione che ha permesso di mantenere patrimoni artistici, storici, di lavoro e di svilupparli portandone la ricchezza a favore della comunità. La maggior parte delle fondazioni nasce dalla scelta di privati particolarmente sensibili ai valori sociali che desiderano ricordare la loro vita di lavoro valorizzando il patrimonio della loro azienda: musei aziendali, collezioni storiche di prodotti o di macchinari, salvaguardia dell’architettura dei siti industriali dismessi. Accanto a questi si pongono privati che si sostituiscono al vuoto lasciato dal pubblico e orientano le loro disponibilità nel settore culturale, legandole in modo particolare al territorio presso cui operano o hanno operato. L’Italia ha una forte presenza di imprese familiari non comune nelle altre nazioni d’Europa. Forse, proprio per questo, ha una spiccata capacità di creatività e di innovazione, ma ha anche attenzione alla conservazione della memoria”: M.L. COSSO EYNARD, *La bellezza di impegnarsi per gli altri*, cit., p. 69.



compiono gesti di vero e proprio aiuto missionario, cooperando nella lotta alla povertà, nel tentativo di ridurre le asimmetrie di reddito tra persone e aree del territorio; ci si impegna nel settore della sanità, finanziando la ricerca farmaceutica, soprattutto contro le malattie rare, o la cura delle persone prive di assistenza sanitaria, ecc. Si può notare dunque come tali fondazioni – efficace ponte tra le imprese e il mondo *non profit* – coadiuvino, in questa fase critica, il sistema di *welfare-state* nel provvedere alle aumentate situazioni di bisogno, implementando l’offerta predisposta oggi da un *welfare-mix* pubblico/privato<sup>71</sup>. Diventano, infatti,

«sempre più necessarie forme di capitalismo alternative a quella che ci ha portato alla crisi, che siano legate all’etica, che abbiano dei valori e non perseguano il profitto in modo sfrenato. Sempre più spesso ci troviamo di fronte ad un capitalismo “conscious”, consapevole, buono»<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup> Sulla interazione, improntata al principio di sussidiarietà, fra i soggetti del pluralismo sociale e il sempre più insufficiente *welfare-state*, da ultimo, si vedano: **G. CALÒ**, *Welfare state e reti di solidarietà: dal dato storico ad una esigenza democratica*, in *Itinerarium*, 2014/56-57, p. 283 ss.; **A. MADERA**, *Gli ospedali gestiti da enti ecclesiastici nella giurisprudenza amministrativa: l’equiparazione fra “consustanzialità” e complementarità*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013/3, p. 959 s.; **M. TAGARELLI**, *Stato, terzo settore e welfare mix. Una lettura interpretativa del caso italiano e inglese*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014. Si segnala altresì **AA. VV.**, *Primo rapporto sul secondo welfare in Italia. 2013*, cit., in specie **L. BANDERA**, *Le Fondazioni di comunità: una nuova declinazione della filantropia*, p. 147 ss. Con riferimento alle fondazioni familiari, sarebbe auspicabile “investire” di più in questa esperienza positiva perché, “come spesso accade, le azioni intraprese nascono da idee e disponibilità singole, senza una rete di coordinamento che le faccia conoscere e permetta integrazioni e collaborazioni per una attività certamente più proficua. La storia italiana è ricca di mecenatismo a favore dell’arte, della cultura, dell’ambiente, dell’uomo, ma è difficile trovare un filo conduttore che permetta di fare meglio insieme”. In tale contesto può essere d’aiuto l’art. 118, co. 4, Cost., ai sensi del quale possono ritenersi “assimilabili alle attività di interesse generale anche quelle a esse strumentali: tra queste, soprattutto, il sovvenzionamento. Il tema interferisce con la politica fiscale: qui al principio di sussidiarietà sociale va riconosciuto il ruolo di favorire scelte volte alla deducibilità dei costi e delle sovvenzioni strumentali a iniziative di interesse generale. In altri termini il mecenatismo, che alimenta la sussidiarietà, dovrebbe fruire di un trattamento fiscale adeguato a favorirne lo sviluppo, così come accade in molti altri paesi”: **E. DEL PRATO**, *Principio di sussidiarietà sociale e diritto privato*, cit., p. 387.

<sup>72</sup> **M.L. COSSO EYNARD**, *La bellezza di impegnarsi per gli altri*, cit., p. 65. Si segnala **E.-W. BÖCKENFÖRDE**, **G. BAZOLI**, *Chiesa e capitalismo*, Morcelliana, Brescia, 2010, che fin dal titolo esprime l’auspicio di un dialogo fra le componenti religiose e quelle finanziarie nella ricerca di correttivi al dissesto conseguente a un capitalismo sfrenato basato sulla *deregulation*. Il capitalismo – secondo gli Autori – ha contribuito al progresso del tenore di vita di alcuni e di alcune zone, ma ha altresì accresciuto le diseguaglianze. Nel volume si auspica, quindi, una rigenerazione dell’attuale capitalismo, con nuove regole



i) *Social streets* - Sembra opportuno segnalare in questa sede un fenomeno aggregativo socialmente responsabile nato molto di recente proprio in Italia: le “*Social Streets*”. Nel settembre del 2013, in via Fondazza, a Bologna, Federico Bastiani lancia l’iniziativa di conoscersi meglio tra le persone che vivono in quella strada e, anziché ignorarsi reciprocamente nella più completa indifferenza, propone di incontrarsi per scambiarsi favori e intraprendere insieme iniziative per migliorare il quartiere e la vita delle persone che vi abitano<sup>73</sup>. In termini strettamente monetari “nessuno spende niente e nessuno ci guadagna”, perché si mette a disposizione della collettività ciò che si possiede e le proprie abilità. È il caso di citare l’adagio “la strada è maestra di vita”, perché “sta insegnando una cosa semplice e dimenticata, soprattutto nelle grandi città:

---

religiosamente ispirate, e una trasformazione della mentalità di imprenditori e operatori economici (autorinnovamento spirituale: metanoia per una nuova vita integrale, che comprenda tutti gli ambiti dell’esistenza umana, compreso l’operare in campo economico). Insomma, risulta quanto mai opportuna una riflessione sui rapporti tra investimento nell’impresa, partecipazione sociale e fini perseguiti dall’organizzazione. Da ultimo, cfr. **P. LEON**, *Il capitalismo e lo Stato. Crisi e trasformazione delle strutture economiche*, Castelvechi ed., Roma, 2014; **T. PIKETTY**, *Il capitale nel XXI secolo*, trad. it. di S. Arecco, Bompiani, Milano, 2014; **W. STREECK**, *Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico*, Feltrinelli, Milano, 2013; nonché **G. SIRILLI**, *La povertà materiale ed etico-morale in Italia. Il Pil di nuovo sugli altari*, cit., p. 2, ove afferma: “Dopo la caduta del sogno comunista, il paradigma-pensiero-unico è il sistema capitalistico che, di giorno in giorno, si dimostra inadeguato ad affrontare e risolvere i problemi dell’umanità. Assistiamo a una progressiva disegualianza nella distribuzione del reddito (pochi ricchi sempre più ricchi e molti poveri sempre più poveri, con la compressione della classe media), a un uso improvvido delle risorse naturali, a tensioni geo-politiche, in un contesto cui l’economia fa premio sulla politica. Il cittadino è sempre più un consumatore orientato dal marketing. Non costruiamo più cattedrali, ma centri commerciali dove il di di festa le persone sciamano con l’obiettivo di acquistare in un processo in cui la soddisfazione non proviene dal bene che si porta a casa ma semplicemente dall’atto del comprare”. Infine, si veda **P. OULD AHMED**, *What does ‘solidarity economy’ mean? Contours and feasibility of a theoretical and political project*, in *Business Ethics: A European Review*, in <http://onlinelibrary.wiley.com>, 2 giugno 2014, che riesamina il significato, a livello teorico e politico, della “social and solidarity economy” (SSE), i cui sostenitori auspicano una più ampia solidarietà e una maggiore giustizia sociale nelle relazioni economiche.

<sup>73</sup> Sull’indifferenza come male che attanaglia la società attuale sembra interessante segnalare un passo dell’*Omelia* tenuta da Papa **FRANCESCO** a Lampedusa l’8 luglio 2013: “La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono l’illusione del futile, del provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell’indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!”.



il vicino di casa non è qualcuno da temere o con cui litigare alle riunioni di condominio, ma una persona che, se può, ti aiuta"<sup>74</sup>. Il web, ovviamente, sta fungendo da cassa di risonanza, amplificando questo messaggio ed estendendo il fenomeno in tante città italiane ed estere. Si parla dei problemi del quartiere e delle relative questioni da affrontare, ma sorgono anche parecchie idee di proposte culturali. Così, per esempio,

“si organizza una festa di Natale, una mostra fotografica, si lancia un progetto per gestire un giardino comunale, si abbellisce la strada con alcune fioriere fatte con materiali di recupero: [...] un modo per prendersi cura dello spazio pubblico, ma anche per conoscersi e fare nuove amicizie lavorando insieme a qualcosa di concreto"<sup>75</sup>.

Del resto, ogni via ha i suoi problemi, le sue caratteristiche, le sue opportunità, e si presta a fare da collettore delle buone pratiche, soprattutto nelle periferie ove più alto è il degrado, l'abbandono, il disagio. Le persone impegnate in questa positiva esperienza possono, fra l'altro, fornire un valido supporto all'autorità preposta al controllo dei quartieri per meglio difenderli dalla criminalità, in quanto, vivendo quotidianamente sul territorio, possono prevenire il consolidarsi di vere e proprie prassi d'illegalità, anche aiutando i vicini bisognosi e le famiglie in difficoltà a soddisfare le proprie esigenze senza ricorrere a soggetti con pochi scrupoli.

L'obiettivo di cambiare il mondo partendo dalla propria strada viene incentivato mettendo in rete le *social streets*: e infatti dopo appena sette mesi se ne contavano già circa 230; ma il numero è in continuo aumento, e dimostra anche la varietà degli impegni etico-culturali elaborati spiritualmente, codificati sui *social networks* e praticati quotidianamente dai singoli gruppi di cittadini "vicini di casa". In rete ci si può meglio coordinare e, in applicazione del principio di sussidiarietà, si può intavolare una benefica cooperazione con le istituzioni civili,

---

<sup>74</sup> L. NESTI, *Il miracolo delle Social Street*, in [www.ansa.it](http://www.ansa.it), 10 aprile 2014. Il sito dei c.d. fondazziani è [www.socialstreet.it](http://www.socialstreet.it) in cui, fra l'altro, si legge: «L'idea del "social street" ha origine dall'esperienza del gruppo facebook "Residenti in Via Fondazza – Bologna" iniziata nel settembre 2013. L'obiettivo del Social Street è quello di socializzare con i vicini della propria strada di residenza al fine di instaurare un legame, condividere necessità, scambiarsi professionalità, conoscenze, portare avanti progetti collettivi di interesse comune e trarre quindi tutti i benefici derivanti da una maggiore interazione sociale. Per raggiungere questo obiettivo a costi zero, ovvero senza aprire nuovi siti, o piattaforme, Social Street utilizza la creazione dei gruppi chiusi di Facebook». «Dal virtuale, al reale, al virtuoso».

<sup>75</sup> L. NESTI, *Il miracolo delle Social Street*, cit.



incentivandole ad attivare forme di democrazia partecipativa o di prossimità:

“il Comune di Bologna ha già aperto un canale con le *social street* ed ha varato un innovativo regolamento sulla cittadinanza attiva. Chi vuole, autorganizzandosi, può fare richiesta per gestire un piccolo spazio pubblico. Non è ovviamente rivolto solo alle *social street*, ma tanti gruppi di strada hanno già cominciato a pensare seriamente a come sfruttare questa possibilità. [...] Nel frattempo in via Fondazza non è arrivato solamente il Comune di Bologna, ma anche ricercatori e studenti delle Università che vogliono studiare questo fenomeno”<sup>76</sup>.

In ogni caso, esso appare ancora una volta un chiaro sintomo della voglia che sempre più gente ha di aggregarsi per condividere insieme un comune senso etico nel compiere azioni socialmente responsabili, e promuovere “dal basso” un rinnovamento del quartiere, della città o dell’ambiente in cui vive, all’insegna dei valori di solidarietà, giustizia e pace sociale.

**l) Architettura sociale** - Strettamente correlato a questo fenomeno appare un altro definito “architettura sociale”, cui si dedicano gruppi di persone, organizzate per lo più in cooperative, che si occupano della costruzione e ristrutturazione degli spazi urbani secondo criteri etici di sostenibilità sociale e ambientale. Si tratta di soggetti

“collettivi che nascono in maniera spontanea. Quello che li accomuna è l’idea che ci possa essere un’alternativa alla progettazione calata dall’alto come frutto di processi decisionali elaborati da specialisti e burocrati, caratterizzata da tempistiche dilatate e influenzata da ragioni politiche non sempre pienamente conformi alle esigenze dell’ambiente sociale di riferimento. Sono estremamente convinti che bastino pochi, piccoli segni per innescare una nuova percezione e generare dinamiche virtuose di comunità, soprattutto in termini di senso di appartenenza e collaborazione attiva, in grado di sviluppare un sentimento identitario collettivo che manca troppo spesso nella città contemporanea”<sup>77</sup>.

---

<sup>76</sup> L. NESTI, *Il miracolo delle Social Street*, cit.

<sup>77</sup> P. DAVOLI, E. MACCHIONI, *Ruolo sociale dell’architettura. Pensare Small: piccole, economiche e creative “opere pubbliche”*, in [www.ediltecnico.it/21886](http://www.ediltecnico.it/21886), 19 settembre 2013. Tra i tanti esempi di architettura sociale forniti dagli Autori c’è il *Banco Guerrilla*, a Madrid: «Il collettivo Todo por la Praxis è costituito da una squadra di carattere multidisciplinare i cui membri si sono formati nel campo dell’architettura, dell’arte, del diritto e dell’antropologia. Il gruppo “si definisce come un laboratorio di progetti estetici di resistenza culturale (...) con l’obiettivo finale di sviluppare un catalogo di strumenti



Questo ruolo sociale dell'architettura viene interpretato in svariate maniere dai diversi gruppi, secondo proprie specializzazioni tecnico-artistiche ed etico-culturali.

Così, per esempio, in tempi di crisi finanziaria, alcuni si dedicano a piccole, economiche e creative opere pubbliche, come la trasformazione di perimetri urbani vuoti in parchi pubblici, creando spazi a gestione collettiva comprensivi di aree di verde attrezzato, infrastrutture ludico-sportive e zone di sosta e socializzazione.

«Uno scenario perseguito in tal senso è quello della "partecipazione creativa", nella quale sono gli stessi abitanti della città a plasmare un'idea e, successivamente, con le loro mani a costruire uno spazio da "abitare". Tutti questi gruppi operano spesso su luoghi abbandonati e degradati, verso i quali non vi sono evidenti appetiti. Impiegano quasi sempre materiali di recupero e tecnologie costruttive leggere, realizzando interventi a basso costo»<sup>78</sup>.

L'intervento sociale non si limita alla costruzione, perché prosegue col creare occasioni d'incontro ed eventi culturali in quegli stessi luoghi "rinati a nuova vita", recuperati dal degrado e dall'abbandono in cui versavano, e fungevano a volte da zone-franche per la criminalità. Così

«nel fare si incontrano le persone, perché nel dare un nuovo senso ai luoghi si stimolano diversi e originali circuiti di fruizione. Atelier di attività manuali e "cantieri aperti" vengono affiancati ad attività culturali, con lo scopo di spingere la popolazione a una presa di coscienza del proprio territorio e a un primo approccio alla comprensione del ruolo sociale dell'architettura»<sup>79</sup>.

Tale ruolo può avere anche la capacità di evocare stili di vita e tradizioni culturali attecchiti tempo or sono in questi luoghi, e il cui uso è stato dimenticato. Rinnovando certi segni impressi nella memoria dei luoghi, è possibile innestare un benefico moto di reazione nelle persone, consentendo loro di rivivere un bagaglio culturale sopito ma che riecheggia ancora tra gli ambienti abbandonati o trasformati nel tempo.

---

indirizzati ai cittadini per l'azione diretta e socialmente efficiente sullo spazio pubblico" (da [www.todoporlapraxis.es](http://www.todoporlapraxis.es). Trad. it. Elena Macchioni)». "Elemento che accomuna i collettivi è tuttavia il leggere la temporaneità come un'opportunità, anziché come un limite: opportunità di sperimentare, senza sottostare necessariamente alle ferree regole del processo edilizio convenzionale". Si veda altresì **S. PETTINATO**, *Andrea Giunti. La nuova architettura sociale*, Federico Motta ed., Milano, 2009.

<sup>78</sup> **P. DAVOLI, E. MACCHIONI**, *Ruolo sociale dell'architettura*, cit.

<sup>79</sup> **P. DAVOLI, E. MACCHIONI**, *Ruolo sociale dell'architettura*, cit.



Altri gruppi di “architetti sociali” si dedicano particolarmente all’accoglienza degli immigrati, “neo-cittadini”, in costruzioni che vengono realizzate in auto-recupero e auto-costruzione, mediante approcci sociologici e urbanistici che cercano di abbandonare “non-luoghi” come il ghetto o il campo-nomadi – così scontato, purtroppo, quando si tratta della “sistemazione” di minoranze spesso rifiutate quali i Rom<sup>80</sup> –, per realizzare strutture residenziali che siano il più possibile integrate con il tessuto sociale e urbano esistente<sup>81</sup>. Si tratta, il più delle volte, di una architettura partecipata dagli stessi artefici e fruitori sin dalla progettazione. In definitiva si persegue una ricerca continua delle migliori soluzioni possibili, frutto di un sapiente *mix* fra tecnica e sociologia, che tende a tradursi in un “codice di condotta” per l’inclusione sociale degli immigrati a partire dagli spazi con essi e per essi progettati.

Infine, va segnalata la più tradizionale attività di *housing sociale*, che si occupa di rispondere alle esigenze abitative di persone del ceto medio, le quali, soprattutto in questa fase di crisi, incontrano maggiori difficoltà nell’accedere ad affitti a prezzo di mercato, ma nello stesso tempo non

---

<sup>80</sup> In proposito, si segnala che Papa Francesco, l’8 febbraio 2015, nella prima giornata internazionale di preghiera e di riflessione contro la tratta di persone, si è recato “a sorpresa” in un campo-nomadi della periferia di Roma, ove ha pregato, sostanzialmente, affinché cessino le ragioni per le quali molte persone, per sfuggire a nuove forme di schiavitù, affollano “non-luoghi” come questa baraccopoli in cui “vivono” Rom e profughi provenienti da ogni latitudine. In tal senso, appare rilevante anche migliorare l’approccio mediatico all’immigrazione, di cui si occupa il volume della **FONDAZIONE LEONE MORESSA**, *Il valore dell’immigrazione*, FrancoAngeli, Milano, 2015. In Italia, «nel 2008 è entrata in vigore la Carta di Roma, il codice deontologico su migranti, richiedenti asilo, rifugiati e vittime della tratta, firmato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in collaborazione con l’Alto Commissariato ONU per i Rifugiati (UNHCR). Nel 2012 sono state elaborate le linee guida per l’applicazione della Carta di Roma, uno strumento pratico a servizio degli operatori dell’informazione che condividono la necessità di una maggiore cura nella pratica professionale sui temi dell’immigrazione e dell’asilo. La Fondazione Leone Moressa intende inserirsi in questo percorso a sostegno di una comunicazione corretta e consapevole, dando un contributo specifico nell’ambito di sua competenza: l’economia dell’immigrazione. Il progetto “Il Valore dell’Immigrazione”, condotto nel 2014 con il sostegno di Open Society Foundations, ha fatto emergere alcune riflessioni circa il rapporto tra immigrazione e comunicazione»: da [www.fondazioneleone.moressa.org/newsite/wp-content/uploads/2015/01/sintesi-libro-12-02-15.pdf](http://www.fondazioneleone.moressa.org/newsite/wp-content/uploads/2015/01/sintesi-libro-12-02-15.pdf).

<sup>81</sup> Sembra opportuno segnalare in questa sede quanto affermato da Papa **FRANCESCO**, *Evangelii Gaudium*, cit., n. 210: “Come sono belle le città che superano la sfiducia malsana e integrano i differenti, e che fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo! Come sono belle le città che, anche nel loro disegno architettonico, sono piene di spazi che collegano, mettono in relazione, favoriscono il riconoscimento dell’altro!”.





hanno i requisiti per accedere all'edilizia popolare.

“L'obiettivo principale di questa edilizia sociale è fornire alloggi con buoni o ottimi standard di qualità, a canone calmierato, che non superi il 25%-30% dello stipendio. Inoltre, il *social housing* è caratterizzato da progetti di tipo sociale che hanno lo scopo di far nascere comunità e sviluppare l'integrazione, come ad esempio l'utilizzo di spazi e servizi comuni tra gli abitanti. Per il suddetto motivo verranno destinati spazi comuni ad uso esclusivo degli abitati gestiti dagli abitanti stessi attraverso associazioni costituite *ad hoc* (far parte di queste associazioni è condizione indispensabile per poter accedere agli alloggi). [...] Il *social housing* si rivolge a [...] famiglie di lavoratori non assunti a tempo indeterminato, studenti e immigrati, [...] nuclei familiari a basso reddito, giovani coppie, anziani in condizioni economiche svantaggiate, studenti maggiorenni fuori sede”<sup>82</sup>.

**m) Orti urbani collettivi** - Sempre a queste finalità etiche volte all'aiuto delle persone svantaggiate o alla tutela dell'ambiente o alla socializzazione culturale, è indirizzata un'altra recente esperienza collettiva, che coinvolge le città e le periferie: gli orti sociali o, più specificamente, gli orti urbani collettivi. È un'idea semplicissima: i Comuni, ma anche i privati, concedono alcuni appezzamenti di terreno, che non sono utilizzati, a gruppi di persone, per lo più, ivi residenti, che si impegnano a coltivarli e a vivificarli, mediante un'organizzazione spontanea avente a oggetto sia strumenti ed esperienze relativi alle tecniche agricole sia iniziative eticamente rilevanti. Insomma, grazie alla disponibilità di un semplice terreno, anche non edificabile, si creano comunità di quartiere, con attrezzi e tecniche comuni, scambio dei prodotti e attività sociali, che valorizzano la coesione spirituale del gruppo di “nuovi orticoltori”. È proprio il caso di dire che coltura si coniuga con cultura. Così è possibile, per esempio, usare una parte di un parco pubblico, coltivandola ad agricoltura biologica, denunciando il pericolo degli OGM o dell'agricoltura intensiva e chimica<sup>83</sup>, animandola con feste e sagre tipiche della cultura locale, e

---

<sup>82</sup> Da [www.fondohsitaliacentrale.it/social-housing](http://www.fondohsitaliacentrale.it/social-housing). Per approfondimenti si segnalano **M. BREGLIA**, *Il social housing come modello di un welfare europeo*, Intervento del Presidente di Scenari Immobiliari a Urbanpromo, ottobre 2012, in [www.internews.biz/old/editoriale](http://www.internews.biz/old/editoriale), e **C. LODI RIZZINI**, *Il social housing e i nuovi bisogni abitativi*, in **AA. VV.**, *Primo rapporto sul secondo welfare in Italia. 2013*, cit., p. 237 ss.

<sup>83</sup> In proposito, nella Deliberazione del consiglio di circoscrizione n. 4 della città di Torino, dell'11 marzo 2013, avente a oggetto “Nuovo regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani”, si legge: “Negli ultimi 60 anni in agricoltura si è arrivati ad



organizzando eventi su temi di particolare valore etico-sociale. Inoltre,

“gli orticoltori aumentano la sicurezza del parco pubblico e possono guidare gli utenti a forme di manutenzione e di rispetto, facendo diminuire i costi di manutenzione. A livello paesaggistico è preferibile una integrazione orto-giardino alla solita impostazione a prato costosa da mantenere ed esteticamente discutibile”<sup>84</sup>.

Più in generale gli orti sociali costituiscono uno strumento di democrazia partecipativa che permette di rivitalizzare socialmente le metropoli e di far riappropriare i cittadini dei “non-luoghi” spersonalizzati in esse presenti<sup>85</sup>; inoltre consente di garantire, risparmiando, la qualità e la sicurezza del cibo e di ricercare un legame più diretto con la natura. Vanno, quindi, considerati insieme l'utilità sociale e il benessere psico-fisico che gli orti urbani collettivi possono generare: essi sono luoghi d'incontro e d'integrazione fra generazioni e fra persone di diversa origine sociale e razziale; migliorano la qualità della vita, in quanto ortaggi sani, coltivati con le proprie mani, permettono una dieta varia, e inoltre l'asseverare, con la creatività delle tecniche agricole, i ritmi della natura, stimola i sensi. Infine, i rapporti personali e la convivialità che si instaurano all'interno del gruppo dei “nuovi ortolani”, fanno uscire dall'isolamento e dall'indifferenza tipici della caotica e frenetica vita cittadina.

Insomma, gli orti urbani collettivi, integrando l'insufficiente servizio delle istituzioni pubbliche, consentono di ridare un nuovo senso aggregativo e solidale al sostrato sociale e culturale che la città ha ormai dismesso, incalzata dai suoi alienanti ritmi. In particolare, attraverso la “coltivazione conviviale” si offre l'opportunità di migliorare la condizione

---

adottare unicamente un tipo di produzione che comporta costi sempre più alti dal punto di vista ecologico ed economico con gravi conseguenze legate alla drastica diminuzione della biodiversità dovuta alle monoculture, al calo delle rese per via dell'uso massiccio di fertilizzanti, alla dipendenza dalle multinazionali per l'approvvigionamento di sementi, fertilizzanti, trattamenti chimici e vendita dei raccolti”.

<sup>84</sup> In <http://paoloparentela.blogspot.it/2014/08/gli-orti-urbani.html>. Su questi temi può essere interessante, più in generale, leggere **P. MADDALENA**, *Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico*, Donzelli, Roma, 2014.

<sup>85</sup> «Il non-luogo si definisce per contrasto rispetto al “luogo antropologico”, “in cui sono iscritti il legame sociale e la storia collettiva”. Il luogo è “identitario, relazionale e storico”, si fonda sull'interazione reciproca tra *urbs* e *civitas*. Il luogo è SPAZIO+IDENTITÀ. Viceversa, il non-luogo è uno SPAZIO senza IDENTITÀ, nel quale la *civitas* si è geneticamente metamorfizzata nella civiltà omologante dei consumi»: **P. DESIDERI**, *Il concetto di spazio, di luogo e di non-luogo nella metropoli contemporanea: da [www.academia.edu/4520120/](http://www.academia.edu/4520120/)*.



di disagio in cui versano tante persone fragili, perché disoccupati, disabili, immigrati, ecc. Così, in primo luogo, si provvede alla formazione di questi soggetti bisognosi di aiuto, facendo loro apprendere le tradizionali tecniche colturali, avendo particolare riguardo a quelle con basso impatto ambientale. Invero, la virtuosa realtà produttiva che s'intende in tal modo proporre, evidenzia una particolare attenzione agli aspetti etici: ecosostenibilità, risparmio energetico, rispetto della biodiversità, valorizzazione del patrimonio locale<sup>86</sup>. In secondo luogo, i saperi contadini e gli ambienti rurali, valorizzati dalle diverse comunità che gestiscono gli orti sociali, nel fornire ottime opportunità di socializzazione e formazione, possono creare anche occupazione, perché la produzione e vendita di prodotti agricoli sani può rappresentare una forma di sostentamento per le persone coinvolte<sup>87</sup>.

---

<sup>86</sup> Tra le tantissime iniziative in questo campo, si segnala "Orti Urbani": «è un progetto nazionale di Italia Nostra, che si rivolge a tutti coloro che, privati o enti pubblici, possedendo delle aree verdi le vogliono destinare all'"arte del coltivare" nel rispetto della memoria storica dei luoghi e delle regole "etiche" stabilite da Italia Nostra in accordo con l'ANCI (Associazione dei comuni di Italia) con il quale è stato sottoscritto un protocollo d'intesa e al quale hanno poi aderito Coldiretti e la Fondazione di Campagna Amica. In sostanza, pur nelle differenti caratterizzazioni geomorfologiche dei luoghi, si tende a definire una modalità comune in tutta Italia (partendo dalle linee guida elaborate dalla Facoltà di Agraria dell'Università di Perugia) di come "impiantare" o conservare un "orto", che va inteso nel senso di parco "culturale", teso a recuperare specie in via di estinzione ma anche a coltivare prodotti di uso comune con metodologie scientifiche. Prodotti che potrebbero poi essere anche venduti dagli interessati a prezzi economici nella logica di accorciare la filiera dal produttore al consumatore. Attività di educazione ambientale e culturale farebbero infine da cornice all'iniziativa che permette in ogni caso di sottrarre aree verdi all'abusivismo edilizio, alla speculazione e all'inquinamento ambientale»: da [www.italianostra.org](http://www.italianostra.org). Il Protocollo d'intesa, firmato il 20 febbraio 2013, serve a favorire il trasferimento delle conoscenze tra Comuni e la diffusione delle iniziative volte alla valorizzazione e riqualificazione degli orti urbani.

<sup>87</sup> In proposito **M. ALBÈ**, *Agritorino: orti sociali da coltivare ai giovani disoccupati*, in [www.greenme.it](http://www.greenme.it), 4 marzo 2013, presenta l'iniziativa di "coltivare l'orto come soluzione alla disoccupazione e alla crisi economica. La città di Torino ha compreso l'importanza della correlazione tra ritorno alla terra, autoproduzione alimentare e miglioramento della condizione di disagio dovuta all'assenza di un impiego. È nato così Agritorino, un progetto solidale di agricoltura per giovani e disoccupati. I terreni inutilizzati a disposizione per il progetto saranno coltivati da parte dei nuovi agricoltori del 2013, giovani e disoccupati. I prodotti derivanti dal raccolto saranno venduti a un costo equo e contenuto a famiglie in difficoltà e comunità. Il progetto è sostenuto da alcune delle principali realtà e associazioni solidali della città di Torino, tra cui troviamo Sermig, Cottolengo, Congregazione Salesiana, Padri Somaschi, Permico Banca di microcredito e Piazza dei Mestieri. Agritorino è stata definita come un'iniziativa solidale che vuole coniugare sostegno ai redditi familiari, agricoltura ecosostenibile e formazione



In definitiva, questa nuova agricoltura urbana collettiva – realizzata dalle varie comunità di “nuovi ortolani”, che organizzano specifiche attività sociali secondo proprie regole di vita – arreca molti benefici etico-culturali, educando a un uso positivo degli spazi urbani, creando interazione solidale tra le persone, facendo (ri)scoprire un senso di appartenenza al territorio (identità), che si riflette pure in una maggiore attenzione per lo stesso contesto urbano e in una migliore qualità della vita.

### **3 - I codici etici e la libertà di coscienza come *trade union* tra ordine giuridico e ordini spirituali**

Da quanto evidenziato nelle pagine precedenti emerge che gruppi di persone si dotano di specifici statuti o codici etici e di autodisciplina per affermare nella società civile il proprio progetto etico-culturale, che svolgono attraverso la loro peculiare attività socialmente responsabile. Per queste comunità, quindi, lo specifico impegno sociale nella sfera pubblica radica, a volte, così fortemente in un proprio identitario ordine di valori spirituali da richiedere ai singoli membri l’osservanza di carte di autoregolamentazione non solo fra loro, ma anche nelle relazioni con gli altri *conciues* e nei rapporti con le istituzioni pubbliche.

È necessario pertanto studiare in che termini questa autonoma costruzione di regole, *in toto* o in parte difformi (ed eventualmente in contrasto) da quelle giuridicamente dettate per l’intera società civile, possa risultare compatibile con una esigenza di equilibrio e di ordine a livello generale.

Invero,

“i processi normativi dell’etica, pur producendosi in un ordine proprio e distinto da quello del diritto, non possono considerarsi assolutamente irrilevanti nell’ordine di quest’ultimo, perché concernono rapporti tra soggetti (i cittadini) e riguardano ambiti operativi (strutture e territorio) ricadenti nella sfera di rilevanza del giuridico”<sup>88</sup>.

---

professionale. L’obiettivo consiste nella volontà di creare nuovi posti di lavoro da dedicare ai giovani disoccupati, in quanto essi rappresentano la fascia di popolazione del nostro Paese che maggiormente si sta impoverendo, a causa della completa assenza di lavoro o di salari irrisori, con particolare riferimento alla fascia di età compresa tra i 18 e i 30 anni”.

<sup>88</sup> S. BERLINGÒ, *Ordine etico e legge civile: complementarità e distinzione*, in *Iustitia*, 1996,



In primo luogo va rilevato come i principi morali che, fondando lo statuto di una comunità di soggetti, la identificano all'interno della più generale società civile, non possono essere confusi con le ragioni costitutive di quest'ultima (*distinzione*). Infatti, lo Stato costituzionale di diritto, liberale e pluralista, dal momento in cui ha deciso di caratterizzarsi per la sua *laicità-neutralità*, non può più fare propria (*non identificazione*) una particolare concezione etico-religiosa del mondo e della vita (Stato confessionista), così come non può autoritativamente imporre alla collettività una ideologia secolarista (Stato etico), ma deve lasciare liberi tutti, singoli e gruppi, di coltivare i valori che maturano nella coscienza delle persone<sup>89</sup>.

Tale separazione tra l'ordine giuridico complessivo e i variegati ordini etici particolari, peraltro, non implica un'assoluta impermeabilità dello Stato alle offerte di senso provenienti dalle varie comunità presenti al suo interno. Al contrario, uno Stato come il nostro, connotato pure da una dimensione di *laicità-accoglienza* (positiva o attiva<sup>90</sup>), oltre a lasciare

---

p. 229. Sulla complicata interazione fra differenti diritti religiosi e ordinamenti secolari all'interno di una comunità politica, si veda, da ultimo, il numero speciale 2013 (Daimon) dei *Quad. dir. pol. eccl.*, su *Persone e status nei diritti religiosi*, cit., ove, fra l'altro, si segnala che "il quadro è reso ancora più complesso dalla interazione in un unico contesto di più diritti, che può dare luogo a dinamiche di conflitto o assimilazione non solo tra regole sostanziali ma anche tra le categorie che le accompagnano. Si tratta oramai della situazione normale per tutti i sistemi giuridici. Questa interazione può avvenire tra diritti religiosi che vengono osservati in una stessa società, ad esempio diritto hindu e diritto islamico nel contesto indiano, tra diritti statali che vengono in contatto attraverso fenomeni di circolazione giuridica, tra diritti statali e diritto di matrice internazionale, e naturalmente tra diritti laici e diritti religiosi. Questo numero di Daimon si propone anche l'obiettivo di elaborare una mappa delle categorie riferite alle persone fisiche e delle conseguenze normative collegate. I diritti religiosi, così come tutti i diritti, hanno elaborato una serie di distinzioni relative alle persone fisiche da cui trarre conseguenze giuridiche a seconda di status definiti sulla base di diversi criteri (ad es. minore età, genere, anzianità, appartenenza a determinate famiglie, caste, relazioni di parentela, condizioni fisiche e mentali, ecc.). Le categorie sviluppate nei diversi diritti non sono coincidenti": R. ALUFFI, D. FRANCAVILLA, *Introduzione*, cit., p. 9.

<sup>89</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, *Considerazioni sull'attuale problematica in materia di libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 24 del 2014, p. 5 s. Più in generale, fra le monografie recenti, si può vedere C. DEL BÒ, *La neutralità necessaria. Liberalismo e religione nell'età del pluralismo*, ETS, Pisa, 2014. Sembra opportuno segnalare in questa sede AA. VV., *Constitutional Secularism in an Age of Religious Revival*, a cura di S. Mancini, M. Rosenfeld, Oxford University Press, Oxford, 2014. Si veda pure P. DE CHARENTENAY, *Une politique hybride de développement*, in *Études*, n. 4213 (février 2015), p. 19 ss., in specie p. 28, dove afferma: "Une action purement laïque concernant un problème social spécifique risque de ne pas être comprise par une population qui tient à sa religion et à sa culture".

<sup>90</sup> Cfr. S. RODOTÀ, *Libertà religiosa e cittadinanza, aspetti giuridici e reciproche*



che i vari gruppi etico-sociali si dotino di norme autonome, vigenti solo per gli appartenenti, in virtù del diritto inviolabile di libertà di coscienza costituzionalmente garantito all'art. 19, si serve anche della loro opera di produzione assiologica per fare proprio ciò che esso non può: diffondere nella società valori etici, affinché la rendano più viva e umana (art. 2 Cost.) e contribuiscano al suo progresso spirituale (art. 4 Cost.). Inoltre, questo plurale e dinamico *ethos* sociale innerva le scelte giuridiche della *polis*, mantenendo vitale l'apporto che l'etica civile fornisce al diritto (*complementarità*). Così, per esempio, ognuna di queste tavole morali particolari potrebbe rivelarsi, *ex post*, come anticipatrice o prodromica di soluzioni legislative future valide *erga omnes*. In tal caso, tuttavia, le qualificazioni promananti dall'ordine etico, proprio in virtù del principio di distinzione degli ordini o di non identificazione (costituzionalizzato espressamente in Italia agli artt. 7, co. 1, e 8, co. 2), possono proporsi solo come frutto di scelte autonome, operate *ex novo* dal legislatore, anche sulla base di considerazioni diverse da quelle ispiratrici dell'ordine etico specifico<sup>91</sup>. Per esempio, ciò che è ritenuto peccato da una comunità religiosa può diventare reato per la comunità politica non perché il disvalore preso in considerazione è scritto nel testo sacro e declinato in uno statuto confessionale o in un codice etico, bensì perché, analizzato con il filtro della Costituzione, è oggettivamente (laicamente) riprovevole anche per la generalità dei consociati<sup>92</sup>. In questo processo di

---

*connessioni*, cit., p. 90, che auspica "una sorta di neutralità attiva dello Stato, non disinteresse, attenzione, ma neutralità attiva nel senso di creare le condizioni perché poi la libertà di coscienza possa essere effettivamente praticata".

<sup>91</sup> Circa il congruo rapporto di complementarità che, anche nella sfera pubblica, deve sussistere fra gli autonomi ambiti etici e l'ordinamento giuridico generale della *polis*, S. BERLINGÒ, *Spazio pubblico e coscienza individuale: l'espansione del penalmente rilevante nel diritto canonico e nel diritto ecclesiastico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 6 del 2014, p. 3, ritiene che a esiti deprecabili condurrebbe "una enfasi illimitata concessa alla libertà di autodeterminazione, qualora la si riconducesse, senza residui, all'ambito del *non droit*, alla sfera (intangibile per il diritto) della morale soggettiva. Così operando, infatti, la si sottrarrebbe a ogni confronto con l'*ethos* sociale collettivo, e quindi a ogni controllo del diritto, che su quell'etica s'innesta, pure in essa non esaurendosi, con la conseguenza della riduzione del giuridico – privo di ogni apporto di etica civile – a una mera funzione difensiva della *privacy* o, ancor peggio, degli interessi economicamente più rilevanti, in una prospettiva strettamente mercantile o dominicale". A tal proposito è auspicabile che la società sostituisca la sua attuale logica patrimonialistica, di antica radice romana, che determina il ruolo della persona a partire dalla proprietà delle cose – e perfino di altre persone –, con un diverso modello sociale inclusivo e dialogico, intessuto da relazioni umane che attribuiscono maggior peso ai valori etici, religiosi e culturali, anziché alle transazioni economiche.

<sup>92</sup> In proposito, S. FERRARI, *Religione, nazionalismo, diritti umani e globalizzazione*, cit.,



giuridicizzazione politica, basato sul raggiungimento del massimo consenso etico possibile, occorrerà, ovviamente, procedere secondo le regole della democrazia argomentativa (laicità procedurale), cioè adducendo, a sostegno delle varie tesi etico-religiose, obiettive e razionali giustificazioni (costituzionali), e non soggettivi e particolari riferimenti esclusivamente identitari<sup>93</sup>.

---

p. 20, afferma: «Non si tratta dell'appello a una chimerica neutralità dello Stato, quasi che in regime di democrazia lo Stato possa evitare di schierarsi e di scegliere secondo le indicazioni della maggioranza dei cittadini. Ma un conto è prendere posizione nella consapevolezza che ogni scelta traduce in maniera soltanto imperfetta e provvisoria i valori a cui è ispirata, un altro conto è presentare la propria scelta come espressione dell'unica verità possibile. Senza escludere che esista una verità, lo Stato laico dichiara la propria incompetenza ad accertarla e lascia questo compito di definizione e proposizione dei valori "ultimi" a una serie di "agenzie" (tra cui le religioni), che agiscono in regime di pluralismo e nel rispetto dei principi della democrazia, da cui la legislazione statale può essere influenzata (in proporzione alla recezione di quei valori nel corpo sociale) ma non "confiscata" (nel senso che non può identificarsi con alcuno di quei sistemi di valori)».

<sup>93</sup> Cfr. **S. RODOTÀ**, *Libertà religiosa e cittadinanza, aspetti giuridici e reciproche connessioni*, cit., p. 94 s. Si segnala in proposito il volume di **AA. VV.**, *Laicità e relativismo nella società post-secolare*, a cura di S. Zamagni, A. Guarnieri, il Mulino, Bologna, 2009, i quali avvertono come, nello smarrimento del fondamento morale originario della cultura dei diritti, sia più difficile promuovere e sostenere un'idea di laicità che, lontana da sterili indifferentismi ideologici, apra la strada all'argomentazione razionale e al dialogo tra le diverse posizioni. I curatori, che raccolgono le riflessioni di laici, credenti e non credenti, individuando nel pluralismo la cifra della post-modernità, argomentano come una coabitazione armoniosa sia possibile, e come le religioni possano e debbano contribuire alla costruzione dell'etica pubblica. Secondo **S. DOMIANELLO**, *Prefazione*, nel volume da lei curato, *Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, il Mulino, Bologna, 2012, p. 8, "diventa, infatti, ogni giorno sempre più importante rammentarsi che, nel progetto costituzionale dell'Italia repubblicana, la laicità del diritto non è un ingrediente della ricetta democratica, ma soltanto una tecnica di lavorazione della quale servirsi con padronanza nella produzione di regole giuridiche, se si vuole favorire il successo ed evitare il fallimento di quella ricetta". Si veda altresì **FORUM DELLE RELIGIONI A MILANO**, *Spunti di riflessione per il dibattito* annessi alla *Carta di Milano 2013* (con annessi *Premessa e Spunti di riflessione per il dibattito*), in [www.olir.it](http://www.olir.it), 17 marzo 2013, punto I.5: "All'interno di una società plurale, quando gli appartenenti alle varie comunità religiose partecipano al dibattito pubblico volto a raggiungere decisioni comuni, essi non possono riferirsi soltanto a fonti interne e peculiari della propria tradizione. Spetta ai membri delle varie comunità religiose trascrivere convinzioni e principi loro specifici in motivazioni e argomentazioni comprensibili agli altri membri della polis". Infine, **S. BERLINGÒ**, *Spazio pubblico e coscienza individuale*, cit., p. 8, afferma: "Per l'ammissione a questa agorà, e per la partecipazione al costruttivo dialogo cui essa è deputata, non occorre che i protagonisti siano insigniti della qualifica di soggetti di diritto pubblico in senso stretto; è sufficiente che adottino uno strumento di comunicazione da tutti comprensibile e verificabile, qual è quello – sommamente permeabile all'argomentazione ragionevole, richiesta dalle tipiche



Lo Stato, quindi, pur non basandosi su un ordine etico particolare, non risulta privo di valori fondamentali, che sono contenuti nella Costituzione, e tale alveo assiologico basilare orienta la trama di relazioni intersoggettive poste in essere da tutti i consociati anche laddove manchi una disciplina giuridica positiva. In altri termini, l'inerzia del legislatore nel dettare norme specifiche su una particolare questione (lacuna) non implica che un qualunque statuto morale o codice di comportamento possa, *in ogni caso*, ispirare, nel vuoto legislativo, la condotta dei cittadini dotati di quella (auto-)disciplina. *A fortiori*, la normativa autonoma dei privati su una specifica materia non può essere applicata immediatamente ai diretti interessati *ogni volta* che insiste su quella stessa materia anche una disciplina dell'ordinamento generale. Il pieno e immediato potere di autoregolamentazione, viceversa, può essere riconosciuto (e deve esserlo se si vuole rispettare il principio di sussidiarietà), *solo* nel caso in cui i principi dello specifico codice etico, o di altra autonoma normativa privatistica, non risultino incompatibili col nucleo di valori fondamentali dell'ordinamento della *polis*<sup>94</sup>. Tale nocciolo inderogabile, per le moderne democrazie occidentali, risulta essere costituito dai diritti inviolabili dell'uomo, posti a presidio della dignità di tutte le persone, compresi i membri delle, sia pur autonome, comunità e formazioni sociali eticamente orientate<sup>95</sup>.

---

istanze della positività – offerto appunto dal diritto o da un linguaggio a esso assimilabile”.

<sup>94</sup> Addirittura, nell'ambito di tale alveo di compatibilità costituzionale, “le regole deontologiche delle professioni, tradizionalmente collocate sul terreno dell'autonomia privata, hanno assunto, nell'elaborazione dottrinale, in interventi legislativi e in recenti aperture da parte della giurisprudenza, il carattere della giuridicità, travalicando i limiti dell'ordinamento settoriale della categoria per irradiarsi nell'ordinamento generale quali regole integrative destinate a produrre effetti nei confronti dei terzi. Il fondamento costituzionale di questa evoluzione deve rinvenirsi nel principio di sussidiarietà, di matrice europea, che incide sul sistema delle fonti del diritto attraverso una diversa ripartizione delle competenze normative tra potere statale e potere di autoregolamentazione dei privati”: dal programma del Convegno di studi “*Regole deontologiche delle professioni e principio di sussidiarietà. Modelli europei a confronto*”, Università degli studi di Perugia, 24 aprile 2013.

<sup>95</sup> Cfr. G. CASUSCELLI, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, cit., p. 26, che inserisce tra i doveri di solidarietà giuridicamente vincolanti, la cui fonte diretta è nelle norme della Costituzione (doveri “nominati”), il «dovere di rispettare i diritti inviolabili dei fedeli, come garantiti nell'ordinamento dello Stato dal concorso delle fonti nazionali, sovra nazionali e dell'Unione europea. Segnal[a] tra di essi (per quanto ora interessa più da vicino) il diritto di associarsi liberamente per finalità di culto e di religione, nella stretta osservanza della garanzie accordate dall'art. 20 Cost., e il diritto di difesa (art. 101 Cost. e artt. 6 e13 Convenzione EDU) in ordine a tutte le controversie tra l'associato e gli





Nello stesso tempo va rilevato che proprio grazie al *congruo* accoglimento, da parte dell'ordinamento giuridico generale, dei "caldi" suggerimenti etici presenti nelle regole delle comunità (teo-diritti), le positivizzazioni universali dei diritti umani non si risolvono in "fredde" acquisizioni di mero principio<sup>96</sup>.

La libertà religiosa o di coscienza – meglio se specificamente garantita nell'ambito di una calibrata legislazione, che ne indichi le concrete modalità di esercizio e i giusti limiti di compatibilità con la realizzazione delle esigenze umane sottese dalle altre libertà fondamentali (*legislatio libertatis*)<sup>97</sup> – può fungere da valvola regolatrice degli scambi di energia normativa proveniente dai vari ordinamenti delle comunità etico-religiose e dell'ordinamento giuridico-politico, contribuendo a realizzare, così, una convivenza più giusta e umana.

In altri termini, questa valvola sarà meno aperta quando vengono esposti al pericolo la dignità della persona umana e i suoi diritti inviolabili: per cui l'ordine giuridico generale non potrà accordare rilevanza ai codici di autodisciplina e – limitando la libertà religiosa,

---

organi direttivi dell'ente, in ordine sia a un "processo equo" sia a un "ricorso effettivo"».

<sup>96</sup> Cfr. **S. FERRARI**, *Religione, nazionalismo, diritti umani e globalizzazione*, cit., p. 16, secondo cui «le religioni e i loro "teo-diritti", così carichi di identità e appartenenza, sembrano [...] essere la risposta (o almeno una delle risposte più importanti) all'anonimo e spersonalizzante diritto spaziale prodotto dalla globalizzazione [perché] sono radicate in una tradizione e in una storia condivisa, forniscono una narrativa in cui è possibile riconoscersi, indicano una direzione per la vita di ciascuno e generano solidarietà tra i membri della comunità, alimentano la fede in un destino comune e sono capaci di scaldare i cuori dei loro fedeli ben più della universalità fredda dei diritti umani, che rischiano di essere i veri perdenti di questa partita». Si veda ancora, in senso analogo, sul punto **P. DE CHARENTENAY**, *Une politique hybride de développement*, cit., p. 25, dove ribadisce: "... les institutions démocratiques ne fonctionnent pas automatiquement par décret. Comme le relevait Tocqueville il y a deux siècles, elles demandent un partage de l'esprit démocratiques par tous les citoyens. En l'absence de cet esprit, la loi n'est pas respectée ...".

<sup>97</sup> Sull'annosa questione del varo di una legge organica sulla libertà religiosa, esiste ormai una vasta letteratura; da ultimo si vedano i contributi di **AA. VV.**, contenuti nel Dossier *Una legge di libertà religiosa: urgente, inutile, impossibile?*, in *Coscienza e libertà*, 2012, p. 33 ss., e nel volume, *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, a cura di V. Tozzi, G. Macrì, M. Parisi, Giappichelli, Torino, 2010. Dal canto suo **G. DALLA TORRE**, *Considerazioni sull'attuale problematica in materia di libertà religiosa*, cit., p. 9, ritiene "che quello della inviolabilità della coscienza sia un tema troppo importante per lasciarlo solo alle istituzioni politiche; cred[e] che sarebbe un errore, se non addirittura una violenza, tessere la tela delle garanzie alla libertà religiosa individuale, collettiva e istituzionale, lasciando fuori della porta le religioni, quasi come mere destinatarie di disposizioni autoritativamente date".



individuale o collettiva – rimarcherà in questa sede una piena distinzione degli ordini<sup>98</sup>. In questi casi occorrerà, pertanto, assicurare sempre il diritto del singolo di adire i giudici della comunità politica per far accertare eventuali violazioni dei diritti fondamentali nelle comunità di appartenenza, perché l'autonomia etica o la libertà di convinzione non può essere esercitata a scapito delle ulteriori componenti della dignità della persona<sup>99</sup>, e quindi delle istanze di sviluppo integrale dell'uomo<sup>100</sup>.

---

<sup>98</sup> Più in generale, **G. DALLA TORRE**, *Considerazioni sull'attuale problematica in materia di libertà religiosa*, cit., p. 9, avverte: "Rinasce il problema di che cosa è tollerabile in una società pluralista, di quali garanzie la libertà religiosa comporti per salvaguardare l'identità di ogni gruppo religioso e il diritto di auto reggersi secondo le proprie norme interne; e viceversa di ciò che è intollerabile, che contrasta con principi inderogabili dell'ordine pubblico. Qui direi che tale limite deve essere individuato nel rispetto della dignità della persona umana, quindi dei diritti umani che su di essa si fondano e che la esprimono. L'umanità, nel corso della storia, ha acquisito progressivamente la consapevolezza della sussistenza di spettanze da riconoscersi a ogni uomo, dappertutto, sempre, e qui si colgono i giusti limiti che gli ordinamenti giuridici degli Stati sono chiamati a porre alla libertà religiosa". Cfr. pure **S. RODOTÀ**, *Libertà religiosa e cittadinanza, aspetti giuridici e reciproche connessioni*, cit., p. 89.

<sup>99</sup> In proposito, **S. FERRARI**, *Religione, nazionalismo, diritti umani e globalizzazione*, cit., p. 13 s., invita a riflettere sulla rilevanza sovranazionale acquisita, in particolare, dalla libertà religiosa, "per accorgersi che tanto gli Stati quanto le religioni devono ormai fare i conti con questa nuova universalità giuridica. Le convenzioni internazionali proteggono gli individui contro le violazioni della libertà religiosa compiute non soltanto dagli Stati, ma anche dalle comunità religiose: se un gruppo religioso impedisce ai propri fedeli di cambiare la propria religione, quel gruppo diviene problematico dal punto di vista del rispetto dei diritti umani".

<sup>100</sup> Si vedano Corte cost., sent. n. 329 del 1984, e in dottrina **R. BOTTA**, *Appartenenza confessionale e libertà individuali*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000/1, p. 131 ss.; **N. COLAIANNI**, *Voci in dialogo: organizzazioni, istituzioni di tendenza religiosa e diritti delle parti. Prima voce*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013/1, p. 217 ss.; **A. LICASTRO**, *Garanzie per la persona nelle formazioni sociali a carattere religioso: adesione, flessibilità, recesso*, in **AA. VV.**, *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, cit., p. 151 ss. In particolare, **G. D'ANGELO**, *Dignità della persona e tendenza religiosa tra pubblico e privato: verso un diverso equilibrio?*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013/1, p. 190, ritiene "ragionevole che l'ordinamento civile si mostri tanto più disponibile a non interferire quanto più l'esercizio dei poteri disciplinari del gruppo, da un lato, appaia congruente rispetto allo scopo e, dall'altro, faccia riferimento a soggetti che, nell'ambito del gruppo, rivestono una posizione qualificata, circostanza questa che lascia intravedere un loro consenso qualificato alla sottoposizione ai poteri ordinamentali del gruppo ovvero una consapevole disponibilità a intendere in senso particolarmente stringente il dovere di lealtà. Solo concretandosi queste condizioni sembrerebbe lecito considerare l'esercizio dei poteri conformativi del gruppo come circoscrivibile nell'ambito dell'ordine proprio del religioso, intangibile dallo Stato, con ciò che ne consegue in termini di un qualche arretramento delle tutele civili". L'A., *ibidem*, p. 190 s., quindi, si sofferma



In definitiva, quando le comunità pretendano di applicare *in ogni caso* i loro codici etici nel territorio dello Stato in cui vivono, vengono a mancare le condizioni perché si realizzi una fisiologica integrazione tra fonti autonome e fonti del diritto statale.

Per evitare scontri interordinamentali e fra singoli membri e gruppo etico, andrebbe perseguita una più intima compenetrazione dell'individuo nelle comunità d'appartenenza, auspicando e favorendo una tutela di queste ultime nell'ordine statale nella misura in cui il loro interesse coincide effettivamente con il benessere di ogni singolo membro (come è previsto per la Chiesa cattolica, che deve tendere alla salvezza di ogni pecorella e non soltanto della maggioranza del gregge). In questo caso la valvola della libertà di coscienza sarà più aperta, lasciando fluire maggiormente l'energia normativa dell'ordine spirituale. Per consentire ciò, occorre agevolare i momenti di sviluppo fisiologico e armonico delle relazioni membro-gruppo, smorzando il più possibile le situazioni di conflittualità<sup>101</sup>. Ciò appare perseguibile solo aumentando il grado di condivisione del patrimonio assiologico collettivo da parte di ogni singolo

---

sull'applicazione del n. 2 lett. c) del Protocollo addizionale (all'Accordo del 1984 con la Chiesa cattolica) all'art. 23 del Trattato lateranense.

<sup>101</sup> Cfr. **C. CARDIA**, *Voci in dialogo: organizzazioni, istituzioni di tendenza religiosa e diritti delle parti. Prima voce*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013/1, p. 213, ove suggerisce che, "nel momento in cui insorge un conflitto ideale chi si trova in posizione di (legittimo) dissenso dovrebbe avvertire per primo l'esigenza di ritirarsi (con le dovute guarentigie sociali) in modo da non perpetuare il conflitto stesso"; cfr. altresì **J. PASQUALI CERIOLI**, *Parità di trattamento e organizzazioni di tendenza religiosa nel "nuovo" diritto ecclesiastico europeo*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013/1, p. 78 ss. In questo senso, purtroppo, anche la Chiesa cattolica non appare immune da qualche caduta di tensione, nonostante il suo ordinamento sia connotato dalla nota tipica della coesione (v. *infra* la nota seguente): invero, con riferimento, per esempio, al settore penale, "è stato notato come le codificazioni postconciliari – soprattutto la prima – non abbiano sempre reso a fondo il senso dell'intima compenetrazione nella persona del fedele della dimensione etica con quella giuridica, estenuando, così, il tipico profilo penitenziale proprio di ogni sanzione penale canonica. Di là dell'innegabile discriminazione, anche per il diritto canonico, fra peccato (o illecito morale) e reato, alcune partizioni proprie del *Codex* latino avrebbero indotto, ad avviso di alcuni, sia in coloro che irrogano le pene sia in quelli che le subiscono, un'erronea convinzione. Si sarebbe, cioè, favorito l'insinuarsi dell'idea che il fine della *salus animarum* – supremo, dunque assolutamente comprensivo – fosse da intendere – invece – in un senso intimistico e individualistico (riconciliabile, per tanto, nella sua tutela, alle sole pene cc. dd. medicinali), e non secondo un significato inclusivo della cura del bene comune e dell'interesse per esso condiviso (la cui difesa sarebbe ascrivibile, perciò, alle sole pene espiatorie, alle penitenze e simili: cann. 1312, 1339 s., C.i.c.)": **S. BERLINGÒ**, *Spazio pubblico e coscienza individuale*, cit., p. 12 s.



componente<sup>102</sup>. In questi termini potrebbe revocarsi in dubbio la tesi che, in un conflitto fra libertà individuale (*nell'associazione*) e libertà collettiva (*dell'associazione*), debba prevalere per lo più l'interesse a tutelare l'identità del gruppo<sup>103</sup>. Invero, la facile ricorrenza di conflitti di questo tipo non può essere sempre e soltanto sintomo di un'eccessiva carica "ribelle" dei membri, bensì a volte anche di una difficoltà inerente all'associazione nel suo complesso o alla capacità di rappresentanza dei suoi quadri. In ultima istanza occorre perseguire un delicato equilibrio fra le esigenze di esplicitazione della personalità del singolo e l'autonomia identitaria del gruppo, badando di fugare gli opposti estremismi, ugualmente perniciosi, di una sopravvalutazione del principio di autodeterminazione dell'individuo, che non appare in linea con l'essenza della dignità umana, *mix* di diritti e doveri fondamentali<sup>104</sup>, e di una

---

<sup>102</sup> Andrebbe, cioè, ricercata più intensamente l'adesione sostanziale all'identità del gruppo o compenetrazione, come è previsto nell'ordinamento della Chiesa cattolica con la nota tipica della coesione. Il diritto canonico, rispetto al diritto secolare, possiede una maggiorazione etica, per cui, pur mantenendo la distinzione fra etica e diritto (che verrà meno solo alla fine dei tempi), l'ordinamento della Chiesa è pervaso dalla tendenza alla coesione (evidenziata da Papa Wojtyła), che consente una marcata accentuazione della tendenziale convergenza fra il momento oggettivo (forma o esperienza esteriore) della norma canonica e il momento soggettivo (sostanza o esperienza interiore) della condivisione intima che ogni fedele deve nutrire in cuor suo circa la giustizia della stessa norma. Questa coincidenza è talmente insita nel sistema giuridico ecclesiale da prevedersi forme di *epikeia*, cioè di obiezione di coscienza, ogni volta che il fedele ritiene che l'obbedienza al giusto in senso oggettivo (forma) – contrastando con la sua convinzione, in buona fede, del giusto in senso soggettivo (sostanza) – lungi dal fargli percorrere la via della carità, gli farebbe compiere atti tali da recare un grave danno alla fideistica tensione verso la salvezza della propria anima: cfr. **S. BERLINGÒ**, *Diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 76 ss. e p. 66 s.

<sup>103</sup> Del resto, tale prospettiva appare in linea con "l'evoluzione della disciplina delle organizzazioni di tendenza. Queste non possono essere più considerate come istituzioni chiuse, impermeabili ai principi generali del diritto, al diritto soggettivo di coloro che vi partecipano, ma devono conciliare il proprio *diritto all'identità* con i diritti di coloro che ne fanno parte, soprattutto nell'ambito dei rapporti di lavoro. Nel passaggio da istituzione chiusa a istituzione aperta, il diritto all'identità viene ridefinito, delimitato, subisce una revisione qualitativa, mentre i diritti individuali ottengono un apprezzamento maggiore da parte dell'ordinamento che intende regolare l'eventuale conflitto con l'istituzione secondo lo schema classico del bilanciamento di interessi": **C. CARDIA**, *Voci in dialogo: organizzazioni, istituzioni di tendenza religiose e diritti delle parti. Prima voce*, cit., p. 204. Cfr. anche **N. COLAIANNI**, *Voci in dialogo: organizzazioni, istituzioni di tendenza religiose e diritti delle parti. Seconda voce*, cit., p. 234 ss.

<sup>104</sup> **S. BERLINGÒ**, *Spazio pubblico e coscienza individuale*, cit., p. 17 s., ricorda che "la persona è riconosciuta dall'ordinamento giuridico nella sua integrale umanità, non solo in virtù dell'irrinunciabile rivendica e dell'inviolabile tutela della sua dignità e dei



eccessiva valorizzazione dei profili associativi e istituzionali delle identità, che può condurre a un irrigidimento del pluralismo etico-religioso<sup>105</sup>.

In questa direzione, un ruolo efficace può essere svolto dagli statuti associativi e dai codici etici, nei quali andrebbero inserite norme idonee a garantire l'auspicato delicato equilibrio, anche attraverso la previsione di trasparenti procedure interne di conciliazione<sup>106</sup>.

Va inoltre aggiunto che, una comunità etico-religiosa appare viepiù degna d'interloquire nella sfera pubblica per il perseguimento del

---

correlati diritti, ma altresì perché è tenuta a esaltare di quella stessa dignità l'intrinseco valore, col rendersi capace di assumere su di sé l'onere (che è anche un onore) dell'inderogabile dovere di riconoscersi nell'altro e, quindi, di responsabilmente esigere da se stessa un continuo trascendimento, al servizio della comunità e, in particolare, dei più deboli e dei meno considerati".

<sup>105</sup> Cfr. **S. DOMIANELLO**, *Conclusioni. Salutari esercizi di liberalismo nel "farsi" del diritto antidiscriminatorio in materia di religione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2013/1, p. 237 ss., e **N. COLAIANNI**, *Voci in dialogo: organizzazioni, istituzioni di tendenza religiose e diritti delle parti. Seconda voce*, cit., p. 235 s.

<sup>106</sup> Sembra opportuno segnalare in questa sede il Decreto dell'Arcivescovo di Monreale 5 maggio 2014, n. 210: "Statuti delle Confraternite dell'Arcidiocesi e previsione del divieto di accoglimento di coloro che si sono resi colpevoli di reati disonorevoli", e il Decreto del Vescovo di Locri-Gerace 29 giugno 2013, n. 218 "Sulla condizione dei fedeli appartenenti ad associazioni ecclesiali, contro i quali venga iniziato un procedimento penale", su cui si veda **S. TARANTO**, *Finché Giudice non vi rinvii ovvero il Decreto n° 218/2013 del Vescovo di Locri-Gerace*, in *Diritto e religioni*, 2014/1, p. 79 ss. Può risultare d'interesse leggere anche **AA. VV.**, *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. Marchei, D. Milani, J. Pasquali Cerioli, il Mulino, Bologna, 2014. Secondo **E. DEL PRATO**, *Principio di sussidiarietà sociale e diritto privato*, cit., p. 386, nelle "attività di interesse generale" gestibili dalle formazioni sociali, di cui all'art. 118, co. 4, Cost., rientrerebbe anche la giurisdizione: "ne è un esempio il riconoscimento dell'arbitrato, quale modello decisorio e di definizione delle controversie alternativo alla giurisdizione statale (art. 806 c.p.c.). Qui il principio di sussidiarietà orizzontale può spiegare appieno la sua efficienza interpretativa, inducendo a capovolgere il criterio, pacifico, secondo cui, nel dubbio, debba operare il favor per la giurisdizione pubblica". Riguardo agli aspetti ecclesiastici, **S. BERLINGÒ**, *Spazio pubblico e coscienza individuale*, cit., p. 5 in nota 12, cita **F. DESPLAN**, *La place de la religion dans les reconstructions nationales: une reconnaissance implicite de l'universalité*, in *Conscience et liberté*, n. 73 del 2012, p. 99 ss., con specifiche notazioni sulla c.d. justice transitionnelle, che, in determinati paesi con marcati conflitti religiosi, ha condotto al superamento dell'approccio meramente penalistico. Più in generale, sulla tematica delle forme alternative di risoluzione dei conflitti, cfr., da ultimo, **N. COLAIANNI**, *Simboli religiosi e processo di mediazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 1 del 2014, p. 10 ss.; **P. CONSORTI**, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, cit., p. 151 ss.; **G. PATRIARCA**, *Islam in Europa – Diritto: giurisdizione multiculturale*, in *Regno-att.*, 2014/14, p. 449; **R. SANTORO**, *Tribunali rabbinici e Alternative Dispute Resolution*, in **AA. VV.**, *Per una disciplina democratica delle libertà di pensiero e di religione: metodi e contenuti*, cit., p. 197 ss.



bene comune, quanto più la sua identità è connotata da una solidarietà aperta agli altri, ossia quanto più ha a cuore non solo le sorti del proprio "gregge" (correligionari, membri del gruppo), ma anche di quelle "pecorelle" che appartengono ad altri "ovili" (diversamente credenti) o a nessuno (non credenti)<sup>107</sup>. In questo caso la valvola della libertà religiosa sarà ancora più aperta, consentendo che l'energia dell'ordine spirituale si concretizzi in opere per il bene di tutti.

L'ordine della *polis*, quindi, non può limitarsi a fare da arbitro, dopo avere accordato

«alle "coscienze" (come dire: alle diverse concezioni etiche) la libertà di confliggere fra loro, con il solo vincolo del rispetto di regole meramente procedurali o formali [perché così] "finirebbe con il vanificare ciò che (...) Jacques Derrida ha suggestivamente chiamato la *différance*"»<sup>108</sup>;

esso, invece, dovrebbe principalmente assicurare, promuovendo e coordinando generali dinamiche partecipative e paritarie istanze di confronto interculturale, il dialogo e la cooperazione fra le istituzioni civili e tutte le comunità caratterizzate da apertura e solidarietà<sup>109</sup>. Occorre, cioè, evitare la creazione di un "sottobosco" di gruppi autarchici e chiusi, destinati, prima o poi, ad "aprirsi un varco", facendo uso anche della

---

<sup>107</sup> "Il ruolo pubblico delle religioni sembra costituire il terreno più favorevole e più urgente per il dialogo inter-religioso. La rilevanza pubblica delle religioni – in particolare del cristianesimo – e la loro efficacia nel promuovere ordinamenti di libertà non sono mai, d'altronde, fenomeni soltanto culturali, storici o sociologici: dipendono infatti in primo luogo dalla qualità e vitalità propriamente religiosa delle comunità dei credenti. Da una parte queste comunità devono essere non ripiegate su se stesse, bensì aperte, capaci di interessare rapporti, di cogliere e di interpretare le istanze delle società in cui vivono, così da poter immettere in tali società i valori di cui sono portatrici. Dall'altra parte ciò richiede che le comunità religiose siano intimamente convinte del proprio credo e affascinate da esso, così da viverlo con gioia oltre che con coerenza: è questa la condizione fondamentale perché siano in grado di animare la più ampia società, infondendole energia vitale, ragioni di vivere": C. RUINI, Intervento all'incontro, promosso dalla Fondazione Rebecchini, sul tema *La religione e la libertà: Stati Uniti ed Europa*, Roma 28 ottobre 2008, in [www.olir.it](http://www.olir.it).

<sup>108</sup> S. BERLINGÒ, *Spazio pubblico e coscienza individuale*, cit., p. 4 in nota 11. L'A., *ibidem*, p. 5, aggiunge: «La "salvezza" di una società non può consistere nella sua glaciazione, ma nell'attivare strumenti di comunicazione prescrittivi nel quadro di una positività dinamica, capace di cogliere e favorire la massima convergenza possibile, in ogni momento dato, di tutti gli impulsi etici vitali e presenti nella società».

<sup>109</sup> In questa direzione si segnala la valida esperienza analizzata da A. BAZZONI, A. TANESE, *Laboratorio per l'accoglienza delle differenze e specificità culturali e religiose nella Asl Roma E*, in *Coscienza e libertà*, 2014, p. 42 ss.



forza, se necessario, per liberare la propria carica identitaria inespressa (o repressa)<sup>110</sup>. Andrebbero, pertanto, normativamente e finanziariamente incentivate, assecondando il principio di sussidiarietà orizzontale, le giuste sinergie pubblico/privato(-sociale) nel perseguimento del bene comune<sup>111</sup>, badando peraltro di non creare irragionevoli differenziazioni.

---

<sup>110</sup> Da ultimo, Papa **FRANCESCO**, *Discorso del Santo Padre Francesco al Consiglio d'Europa*, cit., ha affermato: «Se volessimo definire oggi il continente, dovremmo parlare di un'Europa dialogante che fa sì che la trasversalità di opinioni e di riflessioni sia al servizio dei popoli armonicamente uniti. Assumere questo cammino di comunicazione trasversale comporta non solo empatia generazionale bensì metodologia storica di crescita. Nel mondo politico attuale dell'Europa risulta sterile il dialogo solamente interno agli organismi (politici, religiosi, culturali) della propria appartenenza. La storia oggi chiede la capacità di uscire per l'incontro dalle strutture che "contengono" la propria identità al fine di renderla più forte e più feconda nel confronto fraterno della trasversalità. Un'Europa che dialoghi solamente entro i gruppi chiusi di appartenenza rimane a metà strada; c'è bisogno dello spirito giovanile che accetti la sfida della trasversalità. In tale prospettiva accolgo con favore la volontà del Consiglio d'Europa di investire nel dialogo inter-culturale, compresa la sua dimensione religiosa, attraverso gli Incontri sulla dimensione religiosa del dialogo interculturale. Si tratta di un'occasione proficua per uno scambio aperto, rispettoso e arricchente tra persone e gruppi di diversa origine, tradizione etnica, linguistica e religiosa, in uno spirito di comprensione e rispetto reciproco. Tali incontri sembrano particolarmente importanti nell'attuale ambiente multiculturale, multipolare, alla ricerca di un proprio volto per coniugare con sapienza l'identità europea formatasi nei secoli con le istanze che giungono dagli altri popoli che ora si affacciano sul continente».

<sup>111</sup> In proposito, si segnala **P. SAVARESE**, *La sussidiarietà ed il bene comune*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2014, nonché **E. DEL PRATO**, *Principio di sussidiarietà sociale e diritto privato*, cit., p. 383 ss., che afferma: «Di fronte alla pluralità degli ordinamenti giuridici e al fenomeno, ormai consistente, delle organizzazioni private con vocazione normativa, si può ravvisare un principio di parità tra pubblico e privato che l'emersione del principio di sussidiarietà ha suggellato. [...] Che l'esercizio privato di attività di interesse generale debba essere favorito dai pubblici poteri rappresenta la grande innovazione: ne consegue, sul piano dell'azione amministrativa, un ritrarsi dell'iniziativa pubblica ove l'esercizio dell'attività da parte dei privati risulti idoneo allo scopo. L'ambito di tali "attività di interesse generale" è segnato da un confine per definizione assai mobile in quanto indicato solo da un criterio connesso alle istanze che vanno affiorando via via nella collettività. Esso senz'altro ricomprende: scuola, ambiente, teatro e iniziative culturali, attestazioni di qualità, circolazione di dati bancari, documentazione, sport e anche l'attività svolta dalle agenzie di rating [...]. Il modello di base è sicuramente dato dal volontariato, bacino variegato di realtà ove si manifesta al massimo grado quella "vicinanza" dei soggetti interessati (ossia portatori dell'interesse di volta in volta da ritenersi "generale") con coloro che, senza intento lucrativo, intendono prendersene cura. Un altro importante bacino viene dal novero delle imprese sociali, regolate dal d.lgs. n. 155 del 2006[. Inoltre,] quali corollari del principio di sussidiarietà nella fenomenologia delle attività private e dei modelli di tutela possono ipotizzarsi [...] i codici deontologici, talvolta espressamente richiamati da norme (per esempio dal c.d. codice della privacy) e



Con riferimento a quest'ultima avvertenza, sembra opportuno che, nei confronti delle comunità,

“ogni qual volta i pubblici poteri ne facciano le destinatarie di interventi di sostegno promozionale di varia natura, per il tramite di organiche e articolate discipline speciali o di puntuali interventi normativi di agevolazione o di erogazioni economico-finanziarie, si debba anche esigere l'adempimento dei correlati doveri di solidarietà a vantaggio della fruizione collettiva o di fruizioni individuali a favore di soggetti svantaggiati, con il superamento di qualsivoglia prospettiva corporativistica. La solidarietà, dunque, non può essere intesa come il comodo paravento per il quale ogni connotazione altruistica dell'agire merita, indipendentemente da ogni altra valutazione, discipline di speciale favore e regimi fiscali privilegiati, perché la laicità positiva, in definitiva, non può esaurirsi nella legittimazione d'interventi promozionali a garanzia delle libertà di religione e di convinzione”<sup>112</sup>.

Ricapitolando: di solito l'ordinamento giuridico della *polis* (democratico-costituzionale) accetta al suo interno che le identità possano liberamente realizzarsi e persino cooperare con lo Stato per il bene comune, predisponendo a tal fine incentivi e agevolazioni. In questo caso la valvola della libertà di coscienza è ben aperta, per consentire il massimo fluire delle energie normative pubbliche e private, temporali e spirituali. Invece, quando le comunità violino precetti costituzionali, l'ordinamento giuridico della *polis* può arrivare finanche, nei casi in cui sono messi in gioco i diritti umani, a formulare in via autoritaria (o unilaterale) statuizioni, pure sanzionatorie, potenzialmente contrastanti con le corrispondenti qualificazioni di particolari codici etici. Va sottolineato, peraltro, che non si pretende dalle autonomie etico-religiose

«una ideale “lealtà” nei confronti dei fini propri dello Stato: l'escatologia religiosa non può mai essere valutata, e meno che mai censurata, alla stregua dei parametri di una “escatologia” terrena. Il riferimento al giuridico induce a orientare l'asse della verifica verso l'ambito dei comportamenti concreti in cui si estrinsecano le varie

---

applicati come usi (ex art. 1374 e 1340 c.c.); analogamente le linee guida, i protocolli; i codici di autodisciplina; gli statuti degli enti privati in generale e quelli delle fondazioni bancarie in particolare, dove il principio di sussidiarietà diventa criterio di valutazione dei controlli sulle persone giuridiche private».

<sup>112</sup> G. CASUSCELLI, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, cit., p. 44 s.





credenze, che, per tanto, vanno salvaguardate e rispettate nell'integrità del loro statuto valoriale»<sup>113</sup>.

In ogni caso, l'irrigidimento dell'apparato giuridico dello Stato, anche se limitato ai comportamenti concreti dei cittadini, può essere a volte causa di gravi turbamenti interiori per i suoi consociati, assaliti dal dilemma se obbedire all'ordine civile, con nocumento per la propria coscienza, o se applicare il codice etico di riferimento e sopportarne le conseguenze negative sul piano civile.

Lo Stato, allora, può cercare di evitare, per quanto è possibile, questi conflitti di coscienza o di lealtà, agevolando la realizzazione di modalità alternative, rispetto a quelle dettate autoritariamente, per il raggiungimento dei principi fondamentali. In questo modo il soggetto che non voglia venire meno ai suoi doveri, sia in quanto cittadino, sia in quanto appartenente a un gruppo eticamente ispirato, può fruire di una pluralità di soluzioni – tutte sostanzialmente rivolte alla realizzazione del medesimo valore civile fondamentale –, tra le quali può scegliere quella che sente essere più vicina al proprio codice etico. Così, ad esempio, il cittadino che è chiamato a prestare il servizio militare, per essere più preparato a difendere la dignità umana dei suoi consociati in caso di attacco bellico nemico, può scegliere di esplicitare il servizio civile non armato qualora lo statuto morale del proprio gruppo gli vieti l'uso delle armi. In questi casi può parlarsi di *opzione* di coscienza, quando lo Stato prevede alternative possibilità di attuazione del medesimo principio-fine, senza abdicare alla sua tutela, contribuendo nello stesso tempo a svolgere un'azione solidale verso i *conciives*<sup>114</sup>.

Invece, se si versa in un ambito contrassegnato dall'impossibilità di concretizzare una pluralità di soluzioni alternative, non sarà possibile parlare di *opzione* bensì di *obiezione* di coscienza. In tale contesto, infatti, i cittadini che intendono rimanere *fedeli* al proprio codice etico sono costretti a obiettare a quella condotta prevista dall'ordine giuridico e a subirne la

---

<sup>113</sup> S. BERLINGÒ, *Spazio pubblico e coscienza individuale*, cit., p. 9.

<sup>114</sup> Va precisato che in Italia gli obiettori possono addurre motivi di coscienza anche non religiosamente orientata: così, per esempio, la legge 15 dicembre 1972, n. 772 (in parte modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695), aveva riconosciuto (art. 1) l'obiezione di coscienza degli "obbligati alla leva militare che dichiarino di essere contrari all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza", "attinenti a una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto".



relativa sanzione<sup>115</sup>. In questo caso, quindi, da parte dell'ordinamento giuridico, si accorda maggiore rilevanza, per esempio,

“al dovere di svolgere i pubblici uffici con fedeltà e onore, ossia annullando o comprimendo al più alto livello la possibilità di fare valere motivi di coscienza che ne impediscano il regolare e pieno assolvimento, agendo sempre a salvaguardia in via primaria dell'interesse pubblico che deve prevalere nel contemperamento degli interessi del privato che ricopra un ufficio”<sup>116</sup>.

---

<sup>115</sup> Sulla distinzione tra obiezione e opzione di coscienza cfr. **G. DALLA TORRE**, *Bioetica e diritto. Saggi*, Giappichelli, Torino, 1993, p. 105 ss., in specie p. 115 s. L'A., *ibidem*, p. 118, precisa che, oltre all'obiezione di coscienza *tout court* (o *contra legem*) e all'opzione di coscienza (o obiezione di coscienza *secundum legem*), esiste una terza situazione, anch'essa legislativamente prevista, “in cui il comando del legislatore contiene un obbligo al quale, per ragioni di coscienza, è possibile sottrarsi del tutto, ancorché tramite determinate formalità e procedure. È la scelta fatta a suo tempo dal legislatore italiano nell'art. 9 della legge n. 194 del 1978 sull'aborto, nella quale è prevista una completa esenzione dall'osservanza della legge, senza alcun obbligo di prestazione corrispettiva” a carico del personale sanitario. In questo caso, quindi, “l'ordinamento giuridico si adatta automaticamente – e sia pure a determinate condizioni d'ordine procedurale – alla norma interna, di coscienza, del sanitario o dell'esercente attività ausiliarie che ritenga eticamente illecito l'aborto, obbligando di conseguenza *solo* chi non è offeso dalla norma esterna, nella misura in cui ritiene l'interruzione volontaria della gravidanza un fatto eticamente lecito o quantomeno neutro”. Si vedano pure, al riguardo, gli artt. 22 e 43 del Codice di deontologia medica, cit.

<sup>116</sup> **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, cit., p. 28. Del resto, un sistema improntato a sussidiarietà non implica che pubblico e privato smarriscano le loro rispettive identità: pertanto, così come la componente privato-sociale deve rimanere qualitativamente caratterizzata dalla sua peculiare identità etico-religiosa, alla stessa stregua, la componente pubblica deve, a sua volta, assicurare la caratterizzazione laica delle sue istituzioni al servizio di tutti. In particolare, **S. DOMIANELLO**, *Conclusioni. Salutari esercizi di liberalismo*, cit., p. 245 ss., avverte “che bisogna preoccuparsi di assicurare *operatività a pieno campo* alle azioni [...] di pubblica vigilanza antidiscriminatoria in materia di religione, [...] oltre che nei confronti delle istituzioni *religiosamente* orientate, anche nei confronti delle istituzioni *laicamente* strutturate [cioè] delle istituzioni caratterizzate dalla laicità”. Pertanto, l'individuo o il gruppo religiosamente orientati che operano in una di queste istituzioni non “potranno pretendere una tutela del proprio dissenso che si spinga fino al punto da giustificare il sacrificio del diritto dell'istituzione a richiedere l'adempimento dei doveri di solidarietà liberamente assunti nei suoi confronti”. Cfr. pure **S. RODOTÀ**, *Libertà religiosa e cittadinanza, aspetti giuridici e reciproche connessioni*, cit., p. 93 s., e, da ultimo, **M.C. RUSCAZIO**, *Riflessioni di diritto comparato e canonico sull'obiezione di coscienza del pubblico funzionario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 11 del 2015.



È opportuno, comunque sia, precisare che tale irrigidimento da parte di entrambi gli ordini non necessariamente deve collocarsi fuori dal modulo di collaborazione/distinzione prima descritto. Anzi, proprio

«nel contesto di un rapporto di complementarità-distinzione con un ordine giuridico, che appresti un “ambiente” rispettoso ed attento per l’ordine etico, il ricorso (o il richiamo) all’obiezione di coscienza tende a perdere ogni connotato di mal posto o improduttivo ribellismo, di distacco da ogni profilo istituzionale, di disconoscimento del principio di legalità o dei fondamenti della democrazia. Esso assume il significato di un appello ad un ordine diverso da quello concretamente costituito, ma pur sempre diretto all’instaurazione o allo sviluppo di una convivenza assunta come più giusta e più umana»<sup>117</sup>.

È evidente, peraltro, come la tendenza a un costante aumento delle varie forme di obiezione di coscienza, possa ritenersi un inesorabile *trend* fallimentare dello Stato di diritto, in quanto l’essenza della giuridicità si coglie appieno nell’osservanza spontanea delle norme da parte dei consociati e non nell’ubbidienza alla legge solo per paura della sanzione. In altri termini, il ricorso smodato agli strumenti coattivi del diritto è sintomo di una patologica disgiunzione tra forma e sostanza normative e, quindi, di un non corretto meccanismo di recezione nel sistema giuridico delle tavole assiologiche presenti nella società<sup>118</sup>. In definitiva, nei processi di regolazione giuridica delle problematiche sociali, soprattutto di quelle eticamente sensibili, non sempre si riesce a raggiungere il massimo consenso etico solo mediante l’applicazione del modello di laicità procedurale secondo i canoni della democrazia argomentativa, cui si è prima fatto riferimento.

---

<sup>117</sup> S. BERLINGÒ, *Ordine etico e legge civile: complementarità e distinzione*, cit., p. 237 s. Si veda anche V. TURCHI, *Nuove forme di obiezione di coscienza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2010, p. 16 s.

<sup>118</sup> In proposito, A. FALZEA, voce *Complessità giuridica*, in *Enc. dir.*, Annali, I, Giuffrè, Milano, 2007, p. 216, rileva come largo spazio spetti “all’ordine spontaneo che si manifesta con le costumanze, i dettami della moda, l’osservanza religiosa, e soprattutto l’etica sociale. Ma la spontaneità ha modo di manifestarsi anche in presenza di un ordine sociale tendenzialmente autoritativo, come è quello giuridico, tutte le volte in cui le regole precettive trovano nella società forme di attuazione volontaria e non mettono in azione gli apparati preposti a quella realizzazione autoritaria che rappresenta la nota peculiare del sistema culturale del diritto”.



#### 4 - Conclusioni

Da quanto esposto, si evince come sul tema dei codici etici e di autodisciplina sia possibile utilizzare concetti e categorie tipiche dell'ambito disciplinare prevalentemente curato dagli studiosi del diritto "ecclesiastico". La forza attrattiva che la disciplina ecclesiasticistica esercita da questo punto di vista deriva dall'analogia esistente tra le Confessioni religiose e i gruppi identificati da una marcata coesione etico-spirituale. Invero, le prime si organizzano in base a statuti confessionali, nei quali dichiarano, tra l'altro, i principi della loro dottrina e le regole inerenti all'attività che ognuna di esse espleta al servizio dell'uomo; nello svolgere queste attività, necessariamente entrano in rapporto con le istituzioni dell'ordine politico, perché spesso non è possibile scindere aspetti spirituali e aspetti temporali dell'essere umano, pena l'instaurarsi di conflitti di coscienza o di lealtà. Similmente, i gruppi eticamente ispirati formalizzano i valori di riferimento in statuti o codici etici, destinati a regolamentare la realizzazione dell'impegno sociale che caratterizza (identifica) ciascuno di essi.

Sembra opportuno, pertanto, tesaurizzare l'esperienza maturata, soprattutto in Italia, nelle relazioni Stato-Chiese, per ricavarne meccanismi consentanei anche a una più congrua interazione fra le laiche istituzioni civili e i gruppi etici socialmente impegnati, badando a non discriminare quelli alloctoni o di recente costituzione. Peraltro, trattandosi di gruppi che, come le Confessioni religiose, nutrono una originale e tipica concezione del mondo e della vita, occorre evitare di snaturare tale forte identità, perché altrimenti, nel contesto di una pervasiva globalizzazione e della conseguente omogeneizzazione, si corre il rischio di osteggiare l'auspicabile interazione fra le diverse identità, spingendo le correlate comunità a isolarsi in pericolosi ambiti autoreferenziali<sup>119</sup>, e a uscirne solo per denunciare in maniera eclatante conflitti di coscienza o di lealtà<sup>120</sup>. In

---

<sup>119</sup> In proposito, **S. RODOTÀ**, *Libertà religiosa e cittadinanza, aspetti giuridici e reciproche connessioni*, cit., p. 88, riporta gli esiti di "una piccola ricerca sulle comunità d'immigrati a Roma", compiuta tempo fa da lui e Laura Balbo, sulle mutilazioni genitali femminili: una parte delle madri "disse che, se fossero rimaste nel loro paese, forse avrebbero risparmiato la mutilazione ma, vivendo ormai fuori dal loro paese, all'interno di una comunità chiusa, se queste ragazze non fossero sottoposte a questo trattamento, non troverebbero marito nella loro comunità. Vedete quanto è importante l'integrazione, il non costringere nelle comunità chiuse i portatori di cultura diversa perché all'interno della cultura, nei ghetti culturali, c'è l'impossibilità di esercitare liberamente le proprie scelte".

<sup>120</sup> Così, con specifico riferimento ai flussi migratori, **S. FERRARI**, *Religione*,



altri termini: non si può chiedere ai gruppi eticamente impegnati di rinunciare *in toto* alle ragioni intrinseche del loro esistere, se vogliono concorrere nella sfera pubblica al progresso materiale e spirituale della società (art. 4 Cost.). L'interazione può quindi svolgersi al meglio solo sul piano giuridico, perché la società di oggi, sempre più secolarizzata e multireligiosa nello stesso tempo, non può non ricorrere al diritto – utilizzando tutto il suo pluriforme e vario strumentario giuridico di mediazione sociale – per regolare la vita di relazione fra persone e gruppi, eticamente e culturalmente diversi (art. 19 Cost.), ma tutti ugualmente tenuti al rispetto per la dignità umana (artt. 2 e 3 Cost.)<sup>121</sup>.

---

*nazionalismo, diritti umani e globalizzazione*, cit., p. 19, propone di governare “queste nuove tipologie di conflitto” al livello europeo, però non “individuato in termini territoriali, come se l’Unione europea fosse semplicemente uno Stato dai confini più estesi: va immaginato in termini culturali capaci di organizzare lo spazio attorno a una idea-forza. Nel caso dell’Europa questa idea è quella di laicità dello Stato”. Da ultimo, anche Papa **FRANCESCO**, *Evangelii Gaudium*, cit., n. 210, afferma: “I migranti mi pongono una particolare sfida perché sono Pastore di una Chiesa senza frontiere che si sente madre di tutti. Perciò esorto i paesi a una generosa apertura, che invece di temere la distruzione dell’identità locale sia capace di creare nuove sintesi culturali”. Su questi temi si possono vedere: **G. CIMBALO**, *I poteri locali e il ruolo delle città nella costruzione dell’unità europea*, cit., p. 22 ss.; **A. FERRARI**, *Dove va la libertà religiosa: percorsi comuni tra le due sponde del Mediterraneo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 5 del 2014; **F. FRENI**, *Flussi migratori, religione e diritto nella polis euro-mediterranea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 35 del 2012; **R. MAZZOLA**, *Laicità e spazi urbani. Il fenomeno religioso tra governo municipale e giustizia amministrativa*, in **AA. VV.**, *Giudice amministrativo e interessi religiosi collettivi*, a cura di R. Coppola, C. Ventrella, Cacucci ed., Bari, 2012, p. 109 ss.; **G. PILUSO**, *Mutamenti costituzionali e politiche migratorie nei Paesi dell’Islam mediterraneo. Il caso egiziano*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 18 settembre 2014, cui adde **R. CUPERTINO**, *La libertà religiosa nella “teocrazia costituzionale” egiziana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 34 del 2014. Infine si segnala la Risoluzione del Parlamento europeo 17 dicembre 2014: “Situazione nel Mediterraneo e necessità di un approccio globale dell’UE alle migrazioni”.

<sup>121</sup> Si veda **A. PAPISCA**, *Il Diritto della dignità umana. Riflessioni sulla globalizzazione dei diritti umani*, Marsilio, Venezia, 2011. Quanto alla potenziale capacità mediatrice del diritto si condivide l’auspicio formulato da **S. DOMIANELLO**, *Le garanzie della laicità civile e della libertà religiosa nella tensione fra globalismo e federalismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2007, p. 9, affinché la scienza dei giuristi sappia «assumere su di sé il compito più umile di ricercare e “ritrovare” l’omogeneità della dimensione giuridica traendola dal basso della società globale, ossia dagli equilibri spontaneamente raggiunti all’interno di questa». In senso analogo, **S. FERRARI**, *Religione, nazionalismo, diritti umani e globalizzazione*, cit., p. 19, afferma che “la laicità non va configurata come una laicità-programma, ma come una laicità-metodo, non è la laicità di cui parlano i filosofi e gli scienziati della politica, ma è innanzitutto la laicità dei giuristi: non ha la pretesa di informare ai propri valori la società civile ma quella, più modesta, di regolare i rapporti tra questa e lo Stato. Questa concezione pragmatica della



Il diritto, infatti, a differenza di altre esperienze culturali come morale, religione, filosofia, ecc. – che espletano sugli adepti una funzione relazionale totale, cioè unificante al punto da conseguire l'immedesimazione (fusione) in una sola identità di gruppo –, ha una sua specifica capacità di mettere democraticamente (laicamente) in relazione soggetti diversi, senza costringerli ad abdicare alle proprie identità, ma coinvolgendone, nello stesso tempo, le rispettive responsabilità<sup>122</sup>.

In definitiva, il meccanismo attraverso cui lo Stato può prevenire o risolvere le tensioni sociali di matrice etico-religiosa si basa sul riconoscere giuridicamente a queste comunità una sfera di autonomia spirituale nell'elaborazione dei propri statuti organizzativi – come già avviene per le Confessioni religiose ex art. 8, co. 2, Cost. (riserva di statuto<sup>123</sup>) –, nonché sull'attribuzione di una limitata e ponderata rilevanza giuridica di tali codici di autodisciplina nella sfera pubblica. La limitazione di questa rilevanza delle normative autonome etico-religiose nell'ordine giuridico generale della *polis*, consiste nel fatto che il diritto dello Stato democratico e pluralista, in tal modo,

«non abdica, in via di principio, alla tutela di valori assunti come indisponibili, e quindi come non negoziabili; semplicemente esplora

---

laicità, intesa come strumento di regolazione del pluralismo sociale, assicura la mediazione del diritto che impedisce a un solo sistema di valori (fosse anche quello della maggioranza) di impadronirsi delle istituzioni pubbliche”.

<sup>122</sup> Cfr. **G. DALLA TORRE**, *La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica*, 3<sup>a</sup> ed., AVE, Roma, 2007, p. 16 e p. 130. Peraltro, **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, cit., p. 46, avverte l'importanza di orientare questa funzione del diritto a “un modello regolamentato, trasparente e aperto, la cui struttura possa essere ricondotta a norme chiare e di portata generale che ne indichino fini, procedure e limiti”, e non a “un modello contrassegnato da opacità e selettività, in cui predomina la capacità della singola confessione di attivarsi presso i pubblici poteri per ottenere i provvedimenti più confacenti ai propri interessi e alle proprie visioni del mondo in cambio dell'aperto supporto (o del non dichiarato contrasto) alle scelte politiche delle maggioranze di governo”.

<sup>123</sup> Si vedano Corte cost., sentenze 21 gennaio 1988, n. 43 e 25 maggio 1990, n. 259, e, in dottrina, **S. BERLINGÒ**, *Fonti del diritto ecclesiastico*, in **S. BERLINGÒ**, **G. CASUSCELLI**, **S. DOMIANELLO**, *Le fonti e i principi del diritto ecclesiastico*, Utet, Torino, 2000, p. 8 ss. Lo stesso **S. BERLINGÒ**, *Ordine etico e legge civile: complementarità e distinzione*, cit., p. 233, ritiene che, anche in riferimento a ordini spirituali non confessionalmente determinati, «per le vere e proprie regole etiche [possa] postularsi una sorta di riserva costituzionale di “statuto”, garantita dal rispetto per il fondamentale e inviolabile diritto di libertà della coscienza (sia essa eticamente o religiosamente fondata); potrebbe, in un certo senso, ravvisarsi, per l'ordine giuridico complessivo, un divieto di “costituzione civile” dell'“ordine” o degli “ordini” etici» (principio di distinzione degli ordini).



la possibilità di pervenire ad una specificazione di questi valori *diversa* da quella formulata o formulabile autoritariamente (unilateralmente), ma *non* (per il fatto solo di essere diversa) *in conflitto* con il nucleo costitutivo ed essenziale dei valori suddetti e con le correlate norme di principio. In cambio, l'ordine giuridico ottiene un'adesione spontanea e convinta dei consociati alle proprie regole, quindi una sorta di "maggiorazione etica" (o, se si preferisce, "simpatetica") utile per la propria realizzazione»<sup>124</sup>.

Con questo atteggiamento laico, lo Stato concede spazi di autonomia alle comunità, nella misura in cui i loro codici etici non violino i diritti umani, ma non può, nell'indicare le vie giuridiche che realizzino i suoi fini fondamentali, fare propri i principi delle etiche specifiche in quanto tali, altrimenti diverrebbe uno Stato etico (*distinzione*)<sup>125</sup>. Esso, invece, nei processi di giuridificazione atti a garantire un ordinamento comune a tutti i *concives*, deve saper veicolare i principi etici provenienti dalle *diverse* famiglie culturali, tradizionali e nuove, maggioritarie e minoritarie<sup>126</sup>, presenti all'interno della comunità politica nazionale, in

---

<sup>124</sup> S. BERLINGÒ, *Ordine etico e legge civile: complementarità e distinzione*, cit., p. 236.

<sup>125</sup> G. DALLA TORRE, *Bioetica e diritto*, cit., p. 24, afferma che lo Stato "ha bisogno di valori eterofondati, trascendenti il piano politico, che possano orientare e guidare l'azione politica. Ove questo non fosse, esso si convertirebbe in un totalitarismo più o meno scoperto, in cui l'imposizione di [...] valori etici verrebbe a negare ciò che dello Stato è proprio: la laicità, appunto". P. CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, cit., p. 237, ritiene che "l'applicazione del principio di laicità impone allo Stato di addossarsi il compito di tutelare e promuovere la libera espressione di scelte identitarie plurali producendo un diritto laico, vale a dire libero dal rispetto di ideologie precostituite, dall'asservimento a regole di fede, dalla soggezione a una o a un'altra confessione o cultura dominante: un diritto capace di far sentire tutti a casa propria". In questa direzione si segnala il progetto scolastico che sperimenta un nuovo modello organizzativo-didattico di formazione delle classi prime, finalizzato a costituire gruppi equieterogenei che possano garantire a tutti gli alunni pari opportunità di apprendimento: si veda il Seminario "Viaggio in prima classe", che l'Università Cattolica del Sacro Cuore e la Direzione Didattica Quarto Circolo del Comune di Piacenza, hanno organizzato, il 12 giugno 2014, al fine di analizzare il progetto scolastico "Viaggio in Prima Classe alla scoperta del mondo", con cui si è cercato di costituire dei gruppi-classe il più possibile equieterogenei, che assicurino a ciascun bambino un ambiente di apprendimento, di relazione e di crescita adeguato ai propri bisogni formativi. Un gruppo in cui possano coesistere in armonia le diversità di cui ciascun alunno è portatore: da [www.comune.piacenza.it/temi/formazione-cultura/attivita-e-progetti-educativi/seminario-viaggio-in-prima-classe](http://www.comune.piacenza.it/temi/formazione-cultura/attivita-e-progetti-educativi/seminario-viaggio-in-prima-classe). Cfr. pure, al riguardo, S. RODOTÀ, *Libertà religiosa e cittadinanza, aspetti giuridici e reciproche connessioni*, cit., p. 89. Questo criterio associativo multiculturale viene, da ultimo, sperimentato anche nell'organizzazione di gite scolastiche interreligiose.

<sup>126</sup> P. CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, cit., p. 233, afferma che



una nuova prospettiva da tutti accettabile, alla luce dei valori giuridici presenti nella Costituzione, che non sono eticamente circoscritti a un filone culturale specifico ma oggettivamente “civili” e, quindi, comuni a tutti gli esseri viventi ai quali viene riconosciuta dignità umana<sup>127</sup>. Solo così lo Stato può effettivamente qualificarsi come la “casa comune” in cui quelle famiglie vivono. Infine, uno Stato che è pienamente a servizio delle varie istanze di sviluppo integrale dell’uomo dovrebbe, inoltre, consentire che le istituzioni civili collaborino con le varie comunità eticamente impegnate in azioni di solidarietà, per innescare trasparenti sinergie pubblico/privato-sociale al servizio della persona umana e del pianeta che ci ospita (*complementarità*).

In tale contesto, si

“segnala l’affermarsi di una diversa nozione di laicità dello Stato, dove l’accento cade meno sulla contrapposizione religioso/secolare (a cui corrispondeva la coppia privato/pubblico) e più sulla integrazione nella sfera pubblica, e in posizione di parità, dei progetti sociali generati da un *ethos* tanto religioso quanto secolare. [...] Questo passaggio [...] porta a configurare lo spazio pubblico come luogo di civile confronto tra i modelli di convivenza proposti dalle diverse famiglie spirituali e filosofiche della nazione”<sup>128</sup>.

---

«se le leggi esprimono i principi e i valori comuni alla maggioranza del popolo, la laicità funziona come una valvola di sicurezza che impedisce di discriminare o annientare i valori, i principi, i costumi e le abitudini delle minoranze. La misura dell’ospitalità nel *corpus* giuridico comune di regole, costumi, abitudini “altre” dipende proprio dalla misura con cui è aperta (o chiusa) la valvola della laicità; che in questo senso esprime la misura dell’equilibrio fra l’uguale libertà della maggioranza e delle minoranze di essere se stesse. Ciò induce a mettere da parte lo schema polarizzato *aut aut*, preferendo quello inclusivo *et et*». In tema, si veda, **AA. VV.**, *Giorgio Peyrot. Il giurista delle minoranze religiose*, a cura di I. Pons, G.B. Varnier, Genova University Press, Genova, 2013. Infine, sembra opportuno segnalare in questa sede, da ultimo, **P. DUMITRIU**, *Libertà di religione e minoranze religiose: note sui contributi del Consiglio d’Europa*, in *Coscienza e libertà*, 2013, p. 22 ss., e **C. GALBERSANINI**, *La tutela delle nuove minoranze linguistiche: un’interpretazione evolutiva dell’art. 6 Cost.?*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), n. 3 del 2014.

<sup>127</sup> Cfr. **S. DOMIANELLO**, *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998)*, Giuffrè, Milano, 1999. Secondo **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, cit., p. 14, l’art. 2 Cost., emblematicamente, “rappresenta un indiscutibile punto d’incontro tra personalismo cattolico, individualismo liberale, umanesimo marxista”.

<sup>128</sup> **S. FERRARI**, *Introduzione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1997/1, p. 4. In questo senso, da ultimo, si veda la decisione n. 3 del 6 dicembre 2013, del Consiglio dei Ministri dell’OSCE che, oltre a riconfermare impegni già assunti dalla CSCE/OSCE, invitando gli Stati partecipanti ad intraprendere varie azioni per far rispettare la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo, ne individua di nuove, come: la promozione e





Purtroppo, occorre constatare che nel nuovo contesto globalizzato, massificante e spersonalizzante, appaiono insufficienti le vie giuridiche finora predisposte per attribuire congrui ambiti di sviluppo a questi meccanismi di interazione istituzioni/società; così, le comunità, anziché essere ben integrate nella *polis* e coinvolte in una organizzata rete di solidarietà, finiscono, tutt'al più, per vedersi assegnato un loro autonomo, irrelato, avulso, isolato ruolo sociale, di esclusivo stampo corporativistico, attraverso la sostanziale costruzione di nuovi ghetti giuridici, prodotti dalla insoddisfacente esperienza del multiculturalismo<sup>129</sup>.

Potrebbe sortire, allora, esiti positivi, nella direzione di cogliere utili *inputs* dagli ordini etici, progettare nuove e originali strategie giuridiche, che inducano il diritto di una *polis* sempre più varia, mutevole e complessa, a caratterizzarsi non staticamente e autoritariamente, come un *unicum* in cui sono costretti a vivere separati, diversi ordinamenti particolari, bensì come un alveo democratico e inclusivo, in cui cooperano dinamicamente tanti ordinamenti di tipo diverso, e tutti solidalmente rivolti a promuovere l'esplicazione della personalità umana<sup>130</sup>. Insomma, pluralismo giuridico oggi dovrebbe significare

---

facilitazione del dialogo interreligioso; l'incoraggiamento ad includere le comunità religiose nel dibattito pubblico; la promozione del dialogo tra comunità religiose ed organismi governativi. Sul dialogo interreligioso e interculturale secondo i principi di tolleranza e laicità caratterizzanti l'azione dell'Unione europea, si può vedere **G. CIMBALO**, *I poteri locali e il ruolo delle città nella costruzione dell'unità europea*, cit., p. 41 ss., e, con riferimento alla situazione italiana, da ultimo, **AA. VV.**, *Religioni, Dialogo, Integrazione*, Vademecum a cura del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione Centrale degli affari dei culti - Ministero dell'Interno, del 18 giugno 2013, in [www.olir.it](http://www.olir.it), luglio 2013.

<sup>129</sup> **C. CARDIA**, *Multiculturalismo e libertà religiosa*, in **AA. VV.**, *Oltre i confini. Religione e Società nell'Europa contemporanea*, Cacucci, Bari, 2010, p. 148, stigmatizza "lo sfondo, non privo di un certo senso di 'superiorità' occidentale, che sorregge e alimenta una concezione cristallizzata del multiculturalismo. I soggetti dell'immigrazione appaiono chiusi negli archetipi delle rispettive comunità, incapaci di autonomia, quasi degli elementi di una schiera tutta omogenea e compatta. Ed è questo sfondo che finisce per rafforzare le risposte estreme in uno scontro senza esiti". **P. GOMARASCA**, *Meticciano: convivenza o confusione?*, Marcianum Press, Venezia, 2009, si occupa di uno dei fatti più evidenti della nostra epoca: la mescolanza e l'incontro fra popoli di culture e religioni diverse. L'A. s'interroga su come interpretare questo fenomeno: se dobbiamo subirlo o lo possiamo orientare. Così, a partire dall'esperienza storica della colonizzazione spagnola del Sud America, propone un'analisi delle teorie con le quali si è finora affrontato il tema del meticciano e individua nelle relazioni di reciproco riconoscimento tra persone e culture la via d'uscita dal vicolo cieco del multiculturalismo.

<sup>130</sup> Secondo **A. FALZEA**, voce *Complessità giuridica*, cit., p. 216, "ad affrontare le



“non mera *pluralità* ma soprattutto *politipia* (o pluriformità) degli ordinamenti innestati su esperienze comunitarie diverse. Il *tipo* di ogni ordinamento dipende, infatti, dalle condizioni di esperienza proprie della comunità umana cui l’ordinamento si riferisce, e cioè dal diverso significato che la comunità attribuisce alla propria identità e dal diverso grado di consapevolezza e d’intensità con cui l’assume”<sup>131</sup>.

In questo senso andrebbe agevolata una tendenza evolutiva del diritto volta a pluralizzare il sistema delle fonti in base al parametro della competenza (orizzontale), integrando il più tradizionale principio gerarchico (verticale), e a temperare il dogma dell’uguaglianza di trattamento (formale) assegnando calibrati e ponderati spazi a fonti di diritto “personale” (statuti, codici etici e deontologici), sia pur sempre all’interno di un ordinamento giuridico generale, laico e unitario, con norme e principi fondamentali uguali per tutti i *concives*<sup>132</sup>.

---

difficoltà si rende necessaria una progettazione in costante aggiornamento e di ampio respiro, di grande adattabilità e di larga espansività, che rispecchi nella propria esistenza articolata e dinamica la varietà e la variabilità della realtà sociale, con la sua variamente accentuata interna complicatezza e la sua, ora lenta ora veloce ma sempre inarrestabile, interna trasformazione. A un tale tipo di progettazione è indispensabile l’impiego di una ricca tipologia normativa, di strumenti regolatori capaci di colmare le lacune e di meccanismi applicativi in grado di adeguare il sistema normativo del diritto alla molteplicità e alla mutevolezza dei valori giuridici nelle loro concrete verificazioni”. **S. RODOTÀ**, nella *Presentazione* alla settima edizione del *Festival del diritto*, cit., p. 4 s., afferma: “Credere di risolvere i problemi del tempo presente, che sembrano prefigurare un possibile divorzio tra capitalismo e democrazia e una drammatica crisi di legittimità di quest’ultima, attraverso una strategia riduzionista, tornando a una forma di semplificazione autoritaria della complessità, è non solo pericoloso, ma anche perdente. Proprio se si vogliono realizzare politiche efficaci e dallo sguardo lungo, occorre mobilitare energie, spiegare e convincere, coinvolgere nelle decisioni e nella loro messa in opera, gettare ponti verso la società e i suoi movimenti, non avendo paura di mettere in campo idee ambiziose, socialmente avanzate, in un’ottica di pedagogia reciproca tra istituzioni e cittadini”.

<sup>131</sup> **S. BERLINGÒ**, *Diritto canonico*, cit., p. 58 s. Cfr. **R. MAZZOLA**, *Santi Romano e la scienza ecclesiasticistica. Attualità e inattualità di un modello teorico*, in **AA. VV.**, *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, a cura di G.B. Varnier, EUM, Macerata, 2011, p. 193 ss.

<sup>132</sup> **P. CONSORTI**, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, cit., p. 235 s., ritiene che «ragionare sulla laicità in termini di mera neutralità o imparzialità dello Stato rispetto alla religione (e ai gruppi culturali) costituisce una permanenza del modello di pensare verticale, che ripropone la questione dei rapporti giuridici interordinamentali: lo Stato e le istituzioni da una parte, i “gruppi” dall’altra. Questo modo di pensare appartiene al passato. Ha a che vedere con la dinamica del rapporto fra Stati culturalmente omogenei e religioni che si fronteggiano come poteri contrapposti; uno schema di per sé inadeguato,



In tale contesto, un ruolo decisivo potrebbe essere svolto dalla tanto attesa legge generale sulla libertà di coscienza o di religione, che definirebbe meglio i vari ambiti di competenza e le concrete modalità di interazione di tutti i vari “ingranaggi” del complesso sistema di laicità positiva.

Potrebbero, così, realizzarsi le esigenze delle comunità e degli altri gruppi etico-religiosi, soprattutto di quelli impegnati in modo trasparente in azioni solidali, a vedere rispettata la propria identità (diversità) senza creare odiosi privilegi<sup>133</sup>. In altri termini: solidarietà e uguaglianza armonizzerebbero meglio, nel contesto della laicità dello Stato, la separazione e la collaborazione tra l’ordine spirituale e quello temporale, in linea con la loro comune giustificazione teleologica in favore della persona umana (artt. 2 e 3 Cost.).

A ben guardare, quindi, nella relazione etica-diritto, il ricorso allo schema dualistico della complementarità/distinzione – preso in prestito dall’esperienza ecclesiasticistica/canonistica – farebbe conseguire utili risultati in vista di una migliore determinazione e qualificazione dell’ordine giuridico e degli ordini spirituali. Per tale via, infatti, lo Stato acquisirebbe da parte dei consociati una maggiore e più convinta adesione

---

che tuttavia si propone tuttora spesso come parametro anche delle relazioni giuridiche fra Stato e culture. Sebbene alcuni gruppi religiosi continuino a concepirsi in termini di potere e si affidino a quello civile per mantenere i loro privilegi, almeno in Occidente la differenziazione del potere dello Stato dal potere delle religioni è un dato acquisito, che non può essere messo in crisi dal pluralismo multiculturale». In senso sostanzialmente conforme, **E. DEL PRATO**, *Principio di sussidiarietà sociale e diritto privato*, cit., p. 386, afferma che inserire tra le attività rette dal principio di sussidiarietà anche la normazione di diritto privato non farebbe vacillare «il principio gerarchico in favore di una regola di competenza; ma certamente l’esigenza di favorire la disciplina dei privati e di non dettare regole se non in assenza di una idonea regolamentazione spontanea istituisce un parametro di legittimità costituzionale sulla stessa competenza normativa. La materia dei codici di autoregolamentazione, deontologici o di condotta che dir si voglia è un esempio eloquente. Ancor più significativo è quello dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che la riforma dell’art. 360, n. 3, c.p.c. ha inserito accanto alle “norme di diritto”, consentendo il ricorso per cassazione anche in caso di loro violazione o falsa applicazione».

<sup>133</sup> Cfr. **G. DALLA TORRE**, *La città sul monte*, cit., p. 137 e p. 142 ss. Più di recente si possono vedere **N. COLAIANNI**, *Tra eguaglianza e differenza: i diritti cultural-religiosi*, in **AA. VV.**, *I diritti cultural-religiosi dall’Africa all’Europa*, a cura di F. Alicino, F. Botti, Giappichelli, Torino, 2012, p. 11 ss., e **P. CONSORTI**, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, cit., *passim*. “Del resto non mancano segnali che mostrano una tendenza anche nei diritti non religiosi verso una crescente diversificazione del soggetto di diritto e la riemersione teorica e pratica dei trattamenti differenziati, secondo una direzione che alcuni autori ricostruiscono come parabola di ritorno dal contratto allo status”: **R. ALUFFI, D. FRANCAVILLA**, *Introduzione*, cit., p. 10.



alle sue norme, predisposte col metodo argomentativo della laicità procedurale; simmetricamente, gli spazi istituzionali offerti ai codici di autodisciplina potrebbero valorizzare ed estendere quelle istanze etiche che risultino più disponibili al democratico confronto interculturale e alla solidale collaborazione per il perseguimento del bene comune<sup>134</sup>.

Si può rilevare, in conclusione, che la compresenza all'interno del più generale ordine giuridico di articolati e plurali codici di autodisciplina, statuti morali e codici etici, ognuno di essi identificante una comunità che svolge un particolare tipo di impegno socio-culturale, non è un fenomeno da qualificare, in quanto tale, negativamente. Anzi, proprio in un momento in cui, a vari livelli, sono sollevate istanze di moralizzazione della società civile, il richiamo sempre più forte da parte di gruppi di cittadini ad azioni di solidarietà, sia pure secondo valori condivisi nelle loro particolari comunità, può contribuire a realizzare – laddove il diritto della *polis* da solo non sembra ottenere proficui risultati – una società in cui viga un più alto senso di umanità e di giustizia. In questa prospettiva, quindi, andrebbero incentivate le iniziative volte a codificare i principi morali che identificano i vari gruppi socialmente impegnati, poiché proprio attraverso la via dei codici etici e di condotta, nell'attuale contesto globalizzato, si possono valorizzare e non ghettizzare le identità, coniugando così nella *polis* le esigenze di unità e di uguaglianza con quelle di pluralismo e diversificazione, nonché le istanze di trasparenza e certezza con quelle di apertura e collaborazione, altamente proficue in una democrazia che diventa sempre più complessa e culturalmente eterogenea.

---

<sup>134</sup> Cfr. **P. CONSORTI**, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, cit., *passim*, in specie p. 223, ove afferma che nel contesto attuale di "crescente sensazione di distanza che sembra contrassegnare [...] il diritto dalla vita concreta: il diritto interculturale rappresenta un passo concreto per recuperare la sua dimensione relazionale, umana e sociale".